Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valide dal 1° gennaio 2024

Stato: 1° gennaio 2026

318.104.01 i DR

01.26

Nuova edizione, valida dal 1° gennaio 2024

Le Direttive sulle rendite (DR) sono state sostanzialmente rielaborate in seguito all'entrata in vigore della riforma sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21), il 1° gennaio 2024. Questa rielaborazione è stata l'occasione per rinumerare integralmente le DR e pubblicarne una nuova edizione valida dalla stessa data.

In seguito alle maggiori possibilità di flessibilizzazione della riscossione della rendita previste dalla summenzionata riforma, sono state apportate ampie aggiunte in particolare ai capitoli seguenti:

Capitolo 1 – Procedura di richiesta

Capitolo 5 – Calcolo delle rendite

Capitolo 6 – Età di pensionamento flessibile

Capitolo 9 – Decisione e fissazione del termine.

Le questioni concernenti il diritto transitorio della riforma AVS 21 sono disciplinate nella relativa circolare (Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS [C DT AVS 21]).

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Le modifiche sono contrassegnate con l'indicazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

Le modifiche concernono in particolare il rinvio della rendita di vecchiaia. In seguito alla sentenza del Tribunale federale 9C_705/2023 del 4 giugno 2024, l'articolo 55bis OAVS è stato integralmente abrogato. Pertanto, in futuro tutte le rendite di vecchiaia potranno essere rinviate, anche quelle che succedono a una rendita d'invalidità. Inoltre il rinvio non sarà più escluso nemmeno per le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Durante il rinvio della rendita di vecchiaia non si avrà tuttavia diritto né all'assegno per grandi invalidi né al contributo per l'assistenza.

Per quanto riguarda la possibilità di compensare i crediti irrecuperabili con prestazioni arretrate o in corso di uno Stato dell'UE/AELS, dal 6 maggio 2024 è disponibile un processo di lavoro elettronico[1]. Nel presente supplemento sono introdotte disposizioni concernenti la compensazione di crediti con prestazioni di istituzioni di Stati dell'UE/AELS (v. n. 10.9.2 e 10.11).

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi.

[1] Cfr. l'informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 488 del 19.6.2024 (disponibile in tedesco e francese).

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore le basi legali per il versamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia dell'AVS. Tutti gli aspetti dell'attuazione della 13ª mensilità sono definiti nella Circolare sulla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13ª MRV) Il presente supplemento si riferisce pertanto soltanto al diritto alla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia in generale, mentre per quanto riguarda le disposizioni dettagliate relative al diritto, al calcolo e al versamento è applicabile la Circ. 13ª MRV.

Oltre a queste modifiche, il presente supplemento contiene i numeri marginali rielaborati concernenti le rendite vedovili delle persone divorziate e le disposizioni transitorie introdotte con l'informativa AVS/PC n. 493 del 31 gennaio 2025 (d/f) in ossequio alla sentenza del Tribunale federale 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024. Questa sancisce che un uomo divorziato con figli è equiparato a un vedovo.

Sulla base dell'informativa AVS/PC n. 490 del 3 dicembre 2024 (d/f) è inoltre stata introdotta una disposizione concernente il computo dell'utile di liquidazione dei lavoratori indipendenti nel nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

INDICE

1. Procedura di richiesta 25
1.1 Collaborazione degli uffici di stato civile 25
1.2 Collaborazione dei datori di lavoro 25
1.3 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS 25
1.4 Legittimazione alla richiesta di prestazioni 25
1.4.1 In generale 25
1.4.2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia 26
1.4.3 Moduli di richiesta 27
1.5 Termine di presentazione della richiesta per la riscossione anticipata 27
1.6 Richiesta della rendita di vecchiaia all'età di riferimento in caso di anticipazione 28
1.7 Richiesta *una tantum* di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento 28
1.8 Richiesta in caso di rinvio 29
1.9 Documenti da allegare alla richiesta e alla richiesta di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento 29
1.9.1 In generale 29
1.9.2 In dettaglio 30
1.9.3 Fogli complementari 30
1.9.4 Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi 30
1.9.5 Richiesta di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento 31
1.10 Registrazione della richiesta 31
1.11 Esame dei fatti mediante ricorso ai dati dei registri 31
1.12 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AI 32
1.13 Ritiro della richiesta 32
1.14 Rinuncia a prestazioni 33
2. Competenza delle casse 34
2.1 Rendite ordinarie 34
2.1.1 In generale 34

2.1.2 Regole per coniugi 37
2.1.3 Unità del caso di rendita 37
2.1.4 Regola in caso di domicilio o dimora all'estero 38
2.2 Rendite straordinarie 38
2.3 Assegni per grandi invalidi 39
2.4 Cambiamento di cassa 40
2.4.1 In generale 40
2.4.2 Misure la cui esecuzione incombe alla cassa competente fino a quel momento 41
2.4.3 Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa competente 42
2.5 Decisione sulle controversie 42
3. Rendite ordinarie 42
3.1 Tipi di rendite 42
3.2 Durata minima di contribuzione 43
3.2.1 Nell'AVS 43
3.2.2 Nell'AI 44
3.3 Rendite di vecchiaia 45
3.3.1 In generale 45
3.3.2 Nascita del diritto alla rendita 45
3.3.3 Estinzione del diritto alla rendita 46
3.4 Rendite invalidità 46
3.4.1 Invalidità e diritto alla rendita 46
3.4.2 Sistema di rendite lineare 46
3.4.2.1 Regola 46
3.4.2.2 Rendita intera per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento 47
3.4.2.3 Diritto a una quota percentuale di rendita pari al 50 per cento per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti) 47
3.4.3 Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 LAI) 49
3.4.4 Estinzione del diritto alla rendita 50
3.5 Rendite completive nell'AVS 51
3.5.1 Nascita del diritto 51
3.5.2 Estinzione del diritto 51

3.6 Rendite per orfani e rendite per figli 52
3.6.1 Rendite per orfani..... 52
3.6.1.1 In generale 52
3.6.1.2 Affiliati 53
3.6.1.3 Trovatelli 56
3.6.1.4 Nascita del diritto..... 56
3.6.1.5 Estinzione del diritto 58
3.6.2 Rendite per figli dell'AI e dell'AVS 59
3.6.2.1 Diritto alla rendita 59
3.6.2.2 Nascita del diritto..... 60
3.6.2.3 Estinzione del diritto 62
3.6.3 Orfani e figli che seguono una formazione 63
3.6.3.1 Principio 63
3.6.3.2 Nozione di formazione..... 64
3.6.3.3 Inizio, fine e interruzione della formazione 69
3.7 Rendite per vedove e per vedovi..... 71
3.7.1 Condizioni di diritto..... 71
3.7.1.1 Condizioni particolari per vedove 72
3.7.1.2 soppresso 73
3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi 73
3.7.2 Divorziati 75
3.7.2.1 Condizioni comuni per le persone divorziate 75
3.7.2.2 Condizioni particolari per le donne divorziate 76
3.7.3 Decesso e scomparsa..... 77
3.7.3.1 Data del decesso 77
3.7.3.2 Scomparsa..... 77
3.7.4 Nascita del diritto..... 77
3.7.5 Estinzione del diritto 79
3.8 Concorso delle rendite per vedove o per vedovi con le rendite di vecchiaia o d'invalidità 79
3.9 Concorso delle rendite per orfani con altre rendite 80
3.10 Concorso delle rendite per superstiti con i provvedimenti d'integrazione dell'AI 80
3.11 Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita 80
3.11.1 AVS..... 80
3.11.2 AI 81
3.12 Sospensione della rendita AI durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento..... 82

3.13 L’unione domestica registrata di coppie omosessuali secondo la LUD ... 82
3.13.1 In generale ... 82
3.13.2 Stati civili e procedura ... 83
3.13.3 Rivendicazione del diritto alla rendita ... 85
3.13.4 Rendite per figli e rendite per orfani ... 85
3.13.5 Rendita per vedovi ... 86
3.13.6 Calcolo della rendita ... 86
3.13.7 Scioglimento dell’unione domestica registrata ... 87
3.13.8 Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione ... 87

4. Verifica delle condizioni assicurative e personali ... 87

4.1 In generale ... 87
4.1.1 Competenza per la verifica ... 87
4.1.1.1 Rendite AVS ... 87
4.1.1.2 Rendite AI e assegni per grandi invalidi per maggiorenni 87

4.2 Verifica dei dati personali ... 88
4.2.1 Verifica da parte delle casse ... 88
4.2.2 Collaborazione degli uffici di stato civile ... 89
4.2.3 Procedura in caso di indicazioni divergenti ... 90

4.3 Verifica del domicilio svizzero ... 90
4.3.1 Domicilio civile in Svizzera ... 90
4.3.2 Concetto di domicilio ... 91

4.4 Verifica della qualità di assicurato ... 93
4.4.1 In generale ... 93
4.4.2 Qualità di assicurato ... 93

4.5 Compimento della durata minima di contribuzione ... 94

4.6 Verifica della qualità di rifugiato e di apolide ... 95
4.6.1 Qualità di rifugiato ... 95
4.6.1.1 Prova ... 95
4.6.1.2 Revoca ... 95
4.6.2 Apolidi ... 96

4.7 Esigenze particolari per singole rendite ... 96
4.7.1 In generale ... 96
4.7.2 Accrediti per compiti educativi per genitori non sposati ... 97
4.7.2.1 Autorità parentale in comune dopo il divorzio ... 97

4.7.2.2 Modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale 97
4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre 18 anni seguono una formazione 98
4.7.3.1 Attestato di formazione 98
4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile 99
4.7.3.3 Malattia o infortunio 99
4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati 99
4.7.5 Rendita per superstiti 100
4.7.5.1 In generale 100
4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati 100
4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata 100
4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile 101
4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore 101
4.7.5.6 Rendite per trovatelli 102
4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente 102
4.9 Riunione dei conti individuali 102
4.9.1 In generale 102
4.9.2 Verifica dei CI riuniti 103
4.10 Rendite straordinarie 103
4.10.1 In generale 103
4.10.2 Rendite completive e per figli 103
5. Calcolo delle rendite 104
5.1 Basi di calcolo 104
5.2 Periodo di contribuzione 105
5.2.1 Concetto di durata di contribuzione 105
5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione 105
5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo 105
5.2.2.2 Adempimento dell’obbligo contributivo 106
5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati 106
5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera 106
5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera 107
5.2.4 Periodi di contribuzione computabili 108
5.2.4.1 Principio 108
5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996 109

5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante l’attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo 110
5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assistenziali.... 112
5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili 112
5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente 114
5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere 114
5.2.4.8 Computo di anni supplementari 114
5.2.4.9 Periodi computabili dopo l’età di riferimento 116
5.2.4.9.1 Principio 116
5.2.4.9.2 Condizioni 116
5.2.4.9.3 Casi speciali 118
5.2.5 Durata di contribuzione completa e incompleta 119
5.2.6 Determinazione della scala delle rendite 120
5.2.7 Caso speciale 120
5.3 Reddito annuo medio determinante 120
5.4 Ripartizione dei redditi 121
5.4.1 Condizioni di ripartizione 121
5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito 122
5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi 123
5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa 124
5.5.1 Principio generale 124
5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al primo evento assicurato e rendite per superstiti 124
5.5.1.2 Persone sposate al secondo evento assicurato 125
5.5.1.3 Persone divorziate e vedove 128
5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi 129
5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio 130
5.5.4 Redditi non computabili 130
5.5.4.1 Regola generale 130
5.5.4.2 Eccezione 131
5.6 Fattore di rivalutazione 132
5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un’attività lucrativa 133
5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa 135

5.8.1 In generale 135
5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d’invalidità 135
5.8.3 Presa in conto dei redditi dell’anno in cui sorge l’evento assicurato 136
5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per superstiti 136
5.9.1 Disposizioni generali 136
5.9.2 Determinazione del supplemento di carriera 137
5.10 Accrediti per compiti educativi 137
5.10.1 Diritto 137
5.10.2 Rapporto genitori – figli 138
5.10.3 Principi del computo 139
5.10.3.1 In generale 139
5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù 141
5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro .. 142
5.10.5.1 In generale 142
5.10.5.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 142
5.10.5.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015 144
5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro 145
5.10.6.1 In generale 145
5.10.6.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 146
5.10.6.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015 147
5.10.7 Calcolo 148
5.10.7.1 In generale 148
5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d’invalidità 149
5.10.7.3 Presa in considerazione degli accrediti per compiti educativi nell’anno in cui sorge l’evento assicurato 149
5.10.8 Determinazione in casi speciali 149
5.11 Accrediti per compiti assistenziali 150
5.11.1 In generale 150
5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali 151
5.11.2.1 In generale 151
5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d’invalidità 152
5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante 152

5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d'invalidità 152
5.13.1 Principio 152
5.13.2 Momento determinante 153
5.13.3 Limitazione in caso di riscossione flessibile della rendita 154
5.13.4 Durata di contribuzione completa 155
5.13.5 Durata di contribuzione incompleta 156
5.13.6 Limitazione in caso di rendite d'invalidità 157
5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani 159
5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli 160
5.14.1 Rendite di vecchiaia e d'invalidità 160
5.14.1.1 Regola generale 160
5.14.1.2 Regola per le persone sposate 160
5.14.1.3 Regola per le persone vedove 161
5.14.1.4 Regola per le persone divorziate 164
5.14.1.5 Eccezione per le rendite d'invalidità 165
5.14.1.6 Nuovo calcolo una tantum delle rendite di vecchiaia dopo l'età di riferimento (art. 29bis capoverso 3 LAVS) 166
5.14.2 Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli dell'AVS/AI 167
5.14.3 Rendita per superstiti 167
5.14.3.1 Regola generale 167
5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile 168
5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani 168
5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i genitori 169
5.14.3.5 Trovatelli 169
5.14.4 Commutazione di rendite AI con rendite AVS 169
5.14.4.1 In generale 169
5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite 170
5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti 171
5.14.4.3.1 Regola 171
5.14.4.3.2 Calcolo comparativo 171
5.14.5 Determinazione dell'importo della rendita in casi speciali 172
5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani 172
5.14.5.1.1 In generale 172
5.14.5.1.2 Determinazione dell'importo della rendita ridotto 175

5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie di invalidi precoci 175
5.14.5.3 Riduzione della rendita d'invalidità 176
5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica 176
5.15.1 Principio 176
5.15.2 Persone sposate all'insorgere del secondo evento assicurato 177
5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa 178
5.15.3 Nuovo matrimonio 179
5.15.4 Divorzio 179
5.15.5 Decesso di un coniuge 180
5.15.6 Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge 182
5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le basi di calcolo delle rendite d'invalidità con una durata minima di contribuzione di un anno (diritto nato prima del 1° gennaio 2008) 183
5.15.7.1 In caso di modifiche 183
5.15.7.2 In caso di risorta invalidità 183
5.15.7.3 In caso di modifica del grado d'invalidità 183
5.16 Prestazione transitoria 184
6. Riscossione flessibile della rendita 185
6.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia 185
6.1.1 Definizione e conseguenze della riscossione anticipata della rendita 185
6.1.2 Revoca della riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI concessa a posteriori 187
6.1.3 Rinuncia alla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI 188
6.1.4 Esercizio del diritto alla rendita anticipata 189
6.1.4.1 Comunicazione e competenza 189
6.1.5 Nascita del diritto alla rendita 190
6.1.6 Calcolo della rendita anticipata 190
6.1.6.1 Principio 190
6.1.6.2 Calcolo dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di riferimento 192

6.1.6.3 Calcolo dell’importo della riduzione dopo il raggiungimento dell’età di riferimento 193
6.1.6.4 Deduzione dell’importo della riduzione 194
6.1.6.5 Ulteriori disposizioni 195
6.1.6.5.1 Procedura in caso di divorzio durante il periodo di anticipazione 195
6.1.6.5.2 Matrimonio durante il periodo di anticipazione 196
6.1.7 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari 196

6.2 Rinvio della rendita di vecchiaia 196
6.2.1 Definizione e conseguenze del rinvio della rendita 196
6.2.2 Esercizio del diritto al rinvio 198
6.2.2.1 Forma 198
6.2.2.2 Termine 199
6.2.3 Condizioni per il rinvio 199
6.2.3.1 Principio 199
6.2.3.2 Condizioni adempiute 200
6.2.3.3 Condizioni non adempiute 200
6.2.4 Inizio e revoca del rinvio 201
6.2.4.1 Inizio del rinvio 201
6.2.4.2 Cessazione del rinvio 201
6.2.4.2.1 Revoca volontaria 201
6.2.4.2.2 Motivi legali di revoca 202
6.2.4.2.3 Revoca prematura 202
6.2.4.3 Durata del rinvio 203
6.2.5 Calcolo della rendita rinviata 203
6.2.5.1 Principio 203
6.2.5.2 Calcolo dell’importo di base 203
6.2.5.3 Determinazione del importo dell’aumento 204
6.2.5.3.1 Regola 204
6.2.5.3.2 Mutamenti successivi alla revoca del rinvio (integrale o parziale) 206
6.2.5.4 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari 206
6.2.6 Pagamento retroattivo 206

7. Rendite straordinarie 207

7.1 Condizioni di diritto alle rendite straordinarie 207
7.1.1 In generale 207

7.2 Aventi diritto 207
7.2.1 Rendite straordinarie per superstiti 207
7.2.2 Rendite straordinarie per invalidi 208
7.2.3 Rendite straordinarie per figli 208
7.3 Condizioni particolari 208
7.3.1 Nazionalità 208
7.3.1.1 Significato per il diritto alla rendita in generale 208
7.3.1.2 Situazione particolare di stranieri invalidi aventi diritto a provvedimenti d'integrazione prima del compimento dei 20 anni 209
7.3.1.3 Nazionalità determinante 209
7.3.2 Domicilio e dimora 210
7.3.2.1 Domicilio 210
7.3.2.2 Dimora 211
7.3.2.3 Durata minima di dimora 212
7.3.2.4 Regolamentazione speciale applicabile a determinate categorie di Svizzeri all'estero 212
7.4 Importo delle rendite 213
7.4.1 Importo delle rendite straordinarie per superstiti 213
7.4.2 Importo delle rendite straordinarie d'invalidità 213
7.5 Riduzione delle rendite straordinarie 214
8. Assegni per grandi invalidi per maggiorenni e contributo per l'assistenza 215
8.1 Assegno per grandi invalidi dell'AVS 215
8.1.1 In generale 215
8.1.2 Condizioni di diritto 216
8.1.2.1 Domicilio e dimora 216
8.1.2.2 Grande invalidità 216
8.1.2.2.1 Inizio del diritto durante l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari 216
8.1.2.2.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI in quello dell'AVS 217
8.1.2.3 Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari 219
8.1.3 Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS 219
8.1.3.1 Nascita del diritto 219

8.1.3.1.1 Durante il periodo di assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari 219
8.1.3.1.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI in quello dell'AVS 220
8.1.3.1.3 Trasferimento del domicilio in Svizzera 220
8.1.3.1.4 Richiesta tardiva 220
8.1.3.2 Estinzione del diritto 220
8.1.3.2.1 Data 220
8.1.3.2.2 Competenza dell'ufficio AI 222
8.1.4 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi 222

8.2 Assegno per grandi invalidi dell'AI 222
8.2.1 Competenza degli uffici AI 222
8.2.2 Diritto 222
8.2.3 Condizioni di diritto 223
8.2.3.1 Principio 223
8.2.3.2 Eccezione 223
8.2.3.3 Domicilio e dimora 224
8.2.4 Età minima e massima 224
8.2.5 Grande invalidità e grado di grande invalidità 225
8.2.5.1 Grande invalidità 225
8.2.5.2 Grado di grande invalidità 225
8.2.6 Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI 225
8.2.6.1 Nascita del diritto 225
8.2.6.2 Richiesta tardiva 225
8.2.6.3 Estinzione del diritto 226
8.2.7 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI 226

8.3 Contributo per l'assistenza 226
8.3.1 In generale 226
8.3.2 Contributo per l'assistenza nell'AI 226
8.3.3 Contributo per l'assistenza nell'AVS 227

9. Decisione e fissazione del termine 227

9.1 In generale 227

9.2 Contenuto della decisione 228
9.2.1 Per tutte le decisioni 228
9.2.2 In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia 229
9.2.3 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia 230

9.2.4 In caso di calcolo al raggiungimento dell'età di riferimento 230
9.2.5 In caso di nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento 231
9.2.6 A seconda delle circostanze 232
9.2.7 Riferimenti nella decisione 233
9.3 Forma della decisione 235
9.3.1 In generale 235
9.3.2 Decisione singola e decisione comune 236
9.3.3 Decisione in casi speciali 236
9.3.3.1 Pagamento retroattivo 236
9.3.3.2 Sospensione della rendita d'invalidità durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento 237
9.4 Revisione della rendita AI o dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI 237
9.4.1 Diritto immutato 238
9.4.2 Estinzione del diritto 238
9.4.3 Modifica del diritto 238
9.5 Correzione della decisione 239
9.5.1 Modifica dell'importo della rendita 239
9.5.2 Modifica dell'indirizzo di pagamento 240
9.5.3 Altre correzioni 240
9.6 Ritiro dell'effetto sospensivo 241
9.7 Decisione di rifiuto 241
9.8 Notifica della decisione 242
9.8.1 In generale 242
9.8.2 Destinatario della decisione 242
9.9 Rinvio dei documenti personali 245
9.10 Termine di determinazione 245
9.11 Pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA) 245
9.11.1 Campo d'applicazione 245
9.11.2 Importo dei pagamenti provvisori 246
9.11.2.1 In generale 246
9.11.2.2 In caso di cambiamenti 246
9.11.3 Procedura 247

10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione 248

10.1 Disposizioni relative al versamento 248
10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento 248
10.1.1.1 Principio 248
10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all'avente diritto 248
10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli 248
10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell'AVS 250
10.1.3 Versamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi a terzi 251
10.1.3.1 Su richiesta dell'avente diritto 251
10.1.3.2 Su richiesta di un terzo per garantire un impiego appropriato delle rendite 252
10.1.4 Versamento su ingiunzione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti 254
10.1.4.1 Versamento a un curatore o a un organo assistenziale 254
10.1.4.2 Denaro per le piccole spese 255
10.1.5 Versamento sulla base di provvedimenti del giudice 256
10.1.6 Pagamenti retroattivi effettuati a terzi 257
10.1.6.1 Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni sociali 257
10.1.6.2 A terzi che hanno concesso anticipi 258
10.1.7 Momento del pagamento 262
10.1.8 Versamento simultaneo di altre prestazioni sociali 262

10.2 Regolamento dei pagamenti 262
10.2.1 In generale 262
10.2.2 Regolamento dei pagamenti tramite la Posta 263
10.2.2.1 Utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE) 263
10.2.2.2 Prova del versamento 263
10.2.3 Regolamento dei pagamenti tramite la banca 264
10.2.4 Altre procedure automatizzate 264
10.2.5 Eccezione: pagamento tramite polizza di pagamento con numero di riferimento 264

10.3 Pagamento retroattivo delle rendite AVS 264
10.3.1 Principio 264
10.3.2 Termine di prescrizione 265
10.3.3 Importo dei pagamenti retroattivi 266

10.4 Pagamento retroattivo delle rendite AI aumentate retroattivamente ... 266
10.4.1 Principio ... 266
10.4.2 Importo dei pagamenti retroattivi ... 267
10.5 Pagamento retroattivo di assegni per grandi invalidi ... 267
10.5.1 Nell'AVS ... 267
10.5.2 Nell'AI ... 268
10.6 Procedura ... 268
10.6.1 Competenza ... 268
10.6.2 Decisione di pagamento retroattivo ... 268
10.6.3 Interessi di mora su prestazioni ... 269
10.7 Restituzione di rendite e di assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi ... 271
10.7.1 Principio ... 271
10.7.1.1 Categorie di persone tenute alla restituzione ... 271
10.7.1.2 Eredi tenuti alla restituzione ... 272
10.7.2 Importo da restituire ... 272
10.7.2.1 In generale ... 272
10.7.2.2 Compensazione con pagamenti retroattivi ... 273
10.7.3 Procedura ... 273
10.7.3.1 Competenza delle casse ... 273
10.7.3.2 Decisione di restituzione ... 274
10.7.4 Estinzione del diritto di esigere la restituzione ... 275
10.8 Condono della restituzione ... 276
10.8.1 In generale ... 276
10.8.2 Buona fede ... 277
10.8.3 Onere troppo grave ... 279
10.8.3.1 In generale ... 279
10.8.3.2 Spese riconosciute e reddito determinante ... 279
10.8.3.3 Momento determinante per il calcolo ... 280
10.8.4 Condono su richiesta ... 280
10.8.5 Condono parziale ... 281
10.9 Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili ... 281
10.9.1 In generale ... 281
10.9.2 Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un credito in restituzione ... 281
10.9.3 Effetto ... 282
10.9.4 Procedura ... 282

10.10 Compensazione dei crediti delle casse di compensazione con rendite e assegni per grandi invalidi 283
10.10.1 In generale 283
10.10.1.1 Principio 283
10.10.1.2 Crediti compensabili 283
10.10.1.3 Compensazione con crediti di vario genere 285
10.10.1.4 Estensione della compensazione 285
10.10.1.5 Durata della compensazione 286
10.10.2 Procedura 286
10.10.2.1 Decisione di compensazione 286
10.10.2.2 Mandato di compensazione 286
10.11 Richiesta di compensazione di un credito dell'AVS/AI con le prestazioni di un'istituzione dell'UE/AELS 287
11. Provvedimenti organizzativi di vario ordine 288
11.1 Obbligo d'informare dell'avente diritto 288
11.2 Scambio di informazioni tra ufficio AI o PC e cassa di compensazione o autorità fiscale 288
11.3 Controllo dell'esistenza in vita 290
11.3.1 In generale 290
11.3.2 Certificato di esistenza in vita 290
11.3.2.1 In caso di domicilio o di dimora all'estero 290
11.3.2.2 Disposizioni procedurali 291
11.3.2.3 In casi speciali 291
11.4 Controlli delle casse di compensazione 292
11.4.1 In generale 292
11.4.2 Verifica degli indirizzi 292
11.4.3 Rendite a favore di affiliati 292
11.4.4 Rendite completive dell'AVS per divorziati 292
11.5 Entrata in vigore 292
2.2 Persone senza attività lucrativa 295
Allegato II 300
Allegato III 301
Allegato IV 303
Allegato V 307

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo/i
CC	Codice civile (RS *210*)
CCA	Circolare sul contributo per l’assistenza
CCONT	Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC
C DT US AI	Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare
CGI	Circolare sulla grande invalidità
CI	Conto individuale
CIBIL	Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (f/d)
CIF	Circolare sull’imposta alla fonte
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità
CIRAI	Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità
CMAV	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia

COSCD	Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
CP	Codice penale (RS *311.0*)
CPAI	Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità
CPPI	Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell’AI e nell’AVS
cpv.	capoverso/i
CSC	Cassa svizzera di compensazione
CSD	Circolare sullo splitting in caso di divorzio
CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni
CTDP	Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi e per il traffico di pagamenti postali
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS, AI e IPG
DOA	Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI
DPC	Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
DRif	Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità (RS *831.131.11*)
DRR	Directives relatives au raccordement des caisses de compensation AVS et des offices AI au réseau AVS/AI (f/d)
DT XML	Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale

DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni, raccolta ufficiale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS *836.1*)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.20*)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.10*)
lett.	lettera/e
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS *830.1*)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.40*)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS *211.231*)
N.	numero/i marginale/i
OAF	Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero (RS *831.111*)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.201*)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.101*)
OPAE	Ordine di pagamento elettronico

OPC-AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.301*)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS *830.11*)
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCC	Rivista mensile sull'AVS, sull'AI e sulle IPG, pubblicata in francese e tedesco dall'UFAS (fino al 1992) (f/d)
RCI	Riunione dei conti individuali
reg.	Regolamento della Comunità europea
seg./segg.	seguente/i
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UPI	Unique Person Identification
US AI	Riforma Ulteriore sviluppo dell'AI
VSI	Pratique VSI, rivista destinata alle casse di compensazione, pubblicata in francese e tedesco dall'UFAS (dal 1993 al 2004)

1. Procedura di richiesta

1.1 Collaborazione degli uffici di stato civile

1001 Le casse di compensazione cantonali consegnano agli uffici di stato civile un numero sufficiente di opuscoli informativi 3.03 al fine di informare i superstiti sull'eventuale diritto alle rendite e sul modo di esercitarlo.

1.2 Collaborazione dei datori di lavoro

1002 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro affiliati a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti o dei loro superstiti sulle prestazioni dell'AVS e dell'AI in caso di:

- invalidità;
- raggiungimento dell'età di riferimento;
- riscossione anticipata della rendita di vecchiaia;
- rinvio della rendita di vecchiaia;
- decesso

e sul modo di esercitare il diritto a queste prestazioni.

1.3 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS

1003 Chi richiede una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'AVS deve presentare una richiesta alla cassa di compensazione competente (RCC 1975 pag. 386).

1.4 Legittimazione alla richiesta di prestazioni

1.4.1 In generale

1004 La facoltà di presentare una domanda di rendita o di assegno per grandi invalidi dell'AVS spetta in primo luogo alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC), il rappresentante legale dovrà presentare la richiesta di prestazioni.

1005 Sono legittimati ad agire in vece della persona assicurata anche il coniuge, i consanguinei in linea ascendente o discendente (genitori, nonni, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle, indipendentemente dal fatto che assistano o meno la persona assicurata.

1006 Infine hanno diritto di presentare la richiesta anche altre persone o autorità che prestano assistenza regolare all'avente diritto o si occupano in permanenza dei suoi affari.

1007 Terzi o autorità che assistono o si occupano degli affari dell'avente diritto solo occasionalmente, invece, non possono far valere i suoi diritti. Non sono legittimati neanche privati, istituzioni o autorità che forniscono al richiedente prestazioni a cui egli ha diritto (p. es. casse pensioni e casse malati).

1.4.2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

1008 Solo la persona avente diritto alle prestazioni è legittimata per principio ad esercitare il diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.

1009 Se tale persona è sotto curatela generale (art. 398 CC), sarà il rappresentante legale a presentare la richiesta di riscossione anticipata.

1010 Se la persona avente diritto alle prestazioni ha un curatore di rappresentanza (art. 394 e 395 CC), quest'ultimo può effettuare la richiesta in qualità di rappresentante legale, presentando l'atto di nomina dell'APMA o il dispositivo della pertinente decisione.

1011 Se la persona ha un curatore di cooperazione (art. 396 CC), quest'ultimo deve acconsentire alla richiesta dell'assicurato, nel quadro dello svolgimento dei compiti delegatigli dall'APMA.

1.4.3 Moduli di richiesta

1012 Per presentare le richieste di prestazioni dell'AVS sono disponibili i seguenti moduli:

- per le rendite di vecchiaia, il modulo 318.370;
- per la richiesta della rendita di vecchiaia all'età di riferimento in caso di anticipazione, il modulo 318.384;
- per la revoca (integrale o parziale) del rinvio della rendita di vecchiaia, il modulo 318.386;
- per l'aumento della parte di rendita anticipata, il modulo 318.381;
- per la richiesta *una tantum* di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento, il modulo 318.383;
- per le rendite per superstiti, il modulo 318.371;
- per gli assegni per grandi invalidi dell'AVS, il modulo 009.002.

1.5 Termine di presentazione della richiesta per la riscossione anticipata

1013 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita non può essere esercitato retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS).

1014 La richiesta deve essere inoltrata alla cassa di compensazione competente al più tardi nel corso del mese precedente quello in cui si desidera anticipare la rendita (cfr. modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia», punto 8.1).

1015 Nella richiesta, l'avente diritto alle prestazioni deve indicare se desidera riscuotere anticipatamente la totalità oppure soltanto una parte della rendita, nel qual caso questa può essere espressa in percentuale (tra un minimo del 20 % e un massimo dell'80 %) o in franchi.

1016 Se l'avente diritto alle prestazioni intende aumentare la parte di rendita anticipata, deve comunicare la modifica alla cassa di compensazione competente tramite il modulo 318.381. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi

nel corso del mese precedente quello in cui si desidera che avvenga la modifica.

1.6 Richiesta della rendita di vecchiaia all'età di riferimento in caso di anticipazione

1017 Al raggiungimento dell'età di riferimento è necessario procedere a un nuovo calcolo. La cassa di compensazione competente rende attento al riguardo l'avente diritto alle prestazioni e gli fa pervenire per tempo il modulo 318.384. Se la riscossione anticipata della rendita dura soltanto pochi mesi e l'avente diritto alle prestazioni l'ha chiesta tramite il modulo 318.370 (punto 8.1) meno di un anno prima di raggiungere l'età di riferimento, la cassa di compensazione è libera di decidere se trasmettergli o meno il modulo 318.384.

1.7 Richiesta *una tantum* di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento

1018 Il nuovo calcolo della rendita viene effettuato una sola volta (art. 29bis cpv. 3 LAVS e art. 52*d*^{bis} OAVS).

1019 L'avente diritto alle prestazioni deve inoltrare alla cassa di compensazione competente la richiesta di un nuovo calcolo della rendita in seguito alla prosecuzione dell'attività lucrativa dopo l'età di riferimento tramite il modulo 318.383.

1020 La richiesta può essere inoltrata anche dai superstiti, se una rendita per superstiti subentra a una rendita di vecchiaia e la richiesta non è ancora stata presentata.

1021 Se l'avente diritto alle prestazioni non ha ancora compiuto 70 anni[2], la cassa di compensazione lo informa, prima di emanare la decisione relativa all'importo della rendita ricalcolata, del fatto che potranno essere considerati i contributi

[2] Per le donne nate fino al 31.12.1963 fa stato l'età indicata nella tabella al N. 4004 C DT AVS 21.

versati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Se continua a esercitare un'attività lucrativa, l'avente diritto alle prestazioni può eventualmente ritirare la richiesta di nuovo calcolo e ripresentarla successivamente.

1.8 Richiesta in caso di rinvio

1022 L'avente diritto alle prestazioni deve far valere il diritto al rinvio entro un anno dal raggiungimento dell'età di riferimento (art. 55quater cpv. 1 OAVS) inoltrando alla cassa di compensazione competente il modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia» (punto 8.2).

1023 Nella richiesta, l'avente diritto alle prestazioni deve indicare se desidera rinviare la totalità o soltanto una parte della rendita, nel qual caso questa può essere espressa in percentuale (tra un minimo del 20 % e un massimo dell'80 %) o in franchi.

1024 Se l'avente diritto alle prestazioni intende ridurre la parte di rendita rinviata, deve comunicare la modifica alla cassa di compensazione competente tramite il modulo 318.386. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi nel corso del mese precedente quello in cui si desidera che avvenga la modifica.

1.9 Documenti da allegare alla richiesta e alla richiesta di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento

1.9.1 In generale

1025 La persona avente diritto alle prestazioni deve documentare le sue indicazioni.

1026 Se si tratta di fatti che sono documentati o figurano in registri pubblici la cassa di compensazione, in mancanza di

certificati, può consultare tali documenti o farsene fare degli estratti.

1.9.2 In dettaglio

1027 La persona avente diritto alle prestazioni deve allegare alla richiesta certificati ufficiali dai quali risultino chiaramente i dati personali nonché i documenti elencati nel modulo di richiesta.

1.9.3 Fogli complementari

1028 Quando vengono richieste rendite per orfani o per figli a favore di figli del coniuge e affiliati, al modulo di richiesta dev'essere allegato anche il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

1029 Il foglio complementare R (modulo 318.273.01) sarà utilizzato qualora risulti che il decesso si è verificato a seguito di un incidente.

1.9.4 Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi

1030 La richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS contiene un'autorizzazione con la quale la persona assicurata conferisce a tutte le persone e agli organi interessati la facoltà di fornire alle casse di compensazione e agli uffici AI competenti le informazioni necessarie all'accertamento del diritto e all'esercizio del diritto di regresso contro terzi responsabili (art. 28 cpv. 3 LPGA).

1031 Se la persona assicurata è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse di compensazione e degli uffici AI nella misura in cui ciò sia necessario ad accertare il diritto o ad esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili. Se per la persona

incapace di discernimento non è stato designato nessun rappresentante legale, la facoltà di esonero spetta anche alla persona che assiste l'assicurato, ma non alle autorità, anche se hanno il diritto di presentare la richiesta.

1.9.5 Richiesta di un nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento

1032 Con la richiesta di un nuovo calcolo per il computo di periodi di contribuzione supplementari (N. 5065) vanno inoltrati, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d'imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti, se l'anno in questione non è indicato nel CI con il codice per casi speciali 05 (N. 2316 D CA/CI).

1.10 Registrazione della richiesta

1033 La cassa di compensazione deve apporre sul modulo di richiesta la data di presentazione della stessa.

1.11 Esame dei fatti mediante ricorso ai dati dei registri

1034 La richiesta va verificata per mezzo dei registri centrali degli assicurati, delle rendite e UPI.

I registri informano se per una persona avente diritto alle prestazioni sono in corso di versamento o sono state versate:

- rendite e assegni per grandi invalidi;
- rendite e assegni per grandi invalidi scaduti dopo l'ultimo aumento generale delle rendite;
- indennità uniche per vedove assegnate dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1996.

1035 I registri informano inoltre:
- sui dati personali, quali numero AVS attuale e numeri AVS precedenti, nome, sesso, data di nascita, nazionalità ed eventuale data di decesso della persona;
- su eventuali dati supplementari, quali luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, cognome da nubile/celibe e nome secondo il passaporto;
- sullo splitting in caso di divorzio;
- su un'eventuale riunione dei CI effettuata precedentemente;
- su pagamenti doppi.

1036 Oltre ai dati personali, le casse di compensazione ottengono informazioni sullo stato civile attuale degli assicurati tratte dal registro dello stato civile della Confederazione (Infostar) tramite download periodici (cfr. le DRR).

1.12 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AI

1037 Per esercitare il diritto a prestazioni dell'AI sono determinanti le istruzioni contenute nella CPAI.

1038 Dei documenti ufficiali serviti a verificare le generalità (permesso di domicilio, libretto di famiglia, libretto per stranieri ecc.), una copia del libretto per stranieri va sempre conservata nel dossier delle rendite dei cittadini stranieri (N. 1082 CIF). All'atto di esaminare le generalità di cittadini stranieri, l'ufficio AI è comunque tenuto a fotocopiare il libretto per stranieri e a inviarne la copia alla cassa di compensazione assieme alla richiesta di rendita.

1.13 Ritiro della richiesta

1039 1/25 La persona assicurata o il suo rappresentante possono ritirare la richiesta a meno che non vi si opponga un interesse legittimo dell'assicurato o di altre persone coinvolte. La dichiarazione di ritiro dev'essere redatta per iscritto e non

deve contenere alcuna riserva. Il ritiro della richiesta è ammesso fintanto che la decisione di rendita non è passata in giudicato (sentenza del TAF C_6103/2014 del 30 giugno 2016 consid. 3.5.1). Questo vale anche per la richiesta di anticipazione della rendita.

1.14 Rinuncia a prestazioni

1040 Per principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se pregiudica interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (AVS e AI comprese) o assistenziali oppure mira ad eludere le prescrizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA). Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 6017 (revoca) e 6021 (rinuncia).

1041 La domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto dall'avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria, salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite completive o per figli.

1042 Se non è possibile ottenere la firma del coniuge, ad esempio se il suo domicilio non è noto o se rifiuta di firmare oppure l'avente diritto alle prestazioni non vuole sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l'articolo 23 capoverso 2 LPGA. La domanda di rinuncia va pertanto respinta.

1043 L'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future. Costituiscono un'eccezione la revoca a posteriori o la rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia a favore di una rendita AI (N. 6017 segg. e 6021 segg.).

1044 Di regola, le domande di rinuncia a prestazioni vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo in cui viene percepita una rendita anticipata) rinuncia alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata del coniuge e dei casi di revoca o rinuncia a una rendita di vecchiaia anticipata a favore di una rendita AI (N. 6017 e 6021). In questi casi la decisione spetta alle casse di compensazione.

1045 L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notificata/o con una decisione. La persona che rinuncia dev'essere informata sulle conseguenze del suo atto.

1046 È possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2. Competenza delle casse

2.1 Rendite ordinarie

2.1.1 In generale

2001 La rendita dell'AVS dev'essere fissata e pagata dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi dell'avente diritto o del defunto nel caso di rendite per superstiti (art. 122 cpv. 1 OAVS).

2002 La rendita dell'AI dev'essere fissata e pagata per principio dalla cassa di compensazione che, al momento dell'inoltro della richiesta, era competente a riscuotere i contributi della persona invalida (art. 44 OAI).

2003 La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio è competente per fissare e versare la rendita AVS/AI di persone che non hanno mai versato contributi

fino all'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia, morte o invalidità).

2004 La cassa di compensazione presso la quale è stata effettuata l'ultima registrazione CI è competente per fissare e versare le rendite AVS/AI di persone che non hanno versato o non dovevano versare contributi subito prima dell'insorgere dell'evento assicurato.

2005 Tuttavia, se l'avente diritto beneficiava di un'indennità giornaliera o di un assegno per grandi invalidi dell'AI immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita, la fissazione di quest'ultima compete alla cassa di compensazione cui spettava versare l'indennità giornaliera AI o l'assegno per grandi invalidi.

2006 Se, nel caso di persone sposate, al momento di presentare la richiesta è l'altro coniuge a beneficiare di un'indennità giornaliera AI o di un assegno per grandi invalidi e se queste prestazioni continuano ad essere versate, la rendita deve essere fissata dalla cassa di compensazione proposta a versare l'indennità giornaliera AI o l'assegno per grandi invalidi.

2007 Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti a riscuotere i contributi, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS). Il diritto di scelta viene esercitato inoltrando la richiesta a una di queste casse di compensazione. Non è possibile invece scegliere la cassa se, nel caso di persone sposate, l'altro coniuge ha già diritto a una rendita (N. 2015 segg.).

2008 Per quanto riguarda i disoccupati è competente la cassa di compensazione che percepiva i contributi AVS prima dell'insorgere della disoccupazione. Lo stesso vale anche se, durante la disoccupazione, una persona paga contributi su un guadagno intermediario.

2009 Se l’avente diritto è soggetto all’obbligo contributivo in qualità di persona che esercita un’attività lucrativa indipendente, la rendita sarà fissata e pagata dalla cassa competente a riscuotere i contributi (nel caso di coniugi, però, v. N. 2015 segg.).

2010 Per il nuovo calcolo all’età di riferimento in seguito a un’anticipazione della rendita, resta competente la cassa di compensazione che ha già versato la rendita anticipata.

2011 Se l’avente diritto alla rendita continua a esercitare un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento e richiede un nuovo calcolo della rendita che tenga conto dei contributi versati dopo tale momento, resta competente la cassa di compensazione che ha fissato la rendita al momento del raggiungimento dell’età di riferimento e la versa.

2012 Se l’avente diritto alla rendita rinvia la riscossione della rendita di vecchiaia e continua a esercitare un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento, resta competente la cassa di compensazione che ha calcolato la rendita al momento del raggiungimento dell’età di riferimento.

2013 Se il diritto ad una rendita per superstiti o d’invalidità si estingue e più tardi nasce il diritto a una nuova rendita, la competenza della cassa a fissare e pagare la nuova rendita si basa sulle regole generali relative.

2014 Se il diritto alla rendita rinasce, la cassa di compensazione competente in precedenza ne assume di nuovo la fissazione e il versamento. Questo avviene se:

– una rendita vedovile estinta in seguito a seconde nozze della persona vedova rinasce dopo il divorzio o l’annullamento di questo matrimonio; o
– una rendita soppressa in seguito alla diminuzione del grado d’invalidità viene riattribuita entro tre anni per l’innalzamento del grado d’invalidità conseguente ad un’incapacità lavorativa derivata dalla medesima affezione precedente.

2.1.2 Regole per coniugi

2015 Entrambe le rendite verranno fissate e pagate dalla cassa di compensazione cui incombe fissare e pagare la rendita del coniuge che per primo ha maturato il diritto. In caso di cambiamento della cronologia del diritto alla rendita, resta competente la cassa che ha fissato e pagato la prima rendita. Non vi è pertanto alcun passaggio di competenze, se il secondo coniuge percepisce retroattivamente una rendita AI il cui diritto è sorto anteriormente a quello della prima rendita fissata

2016 Se la richiesta di rendita di un coniuge viene inoltrata ad una cassa di compensazione che non è competente per il caso di rendita, questa conferma il ricevimento della richiesta e comunica all'interessato qual è la cassa competente a fissare la rendita. Essa provvede ad inoltrare contemporaneamente a questa cassa la richiesta completa di tutti gli allegati.

2017 Se entrambi i coniugi hanno maturato nello stesso mese il diritto alla rendita, questa dev'essere fissata e pagata dalla cassa competente per la riscossione dei contributi del coniuge più anziano.

2.1.3 Unità del caso di rendita

2018 Tutte le rendite derivanti da un evento assicurato devono essere fissate e versate dalla stessa cassa.

2019 Quando due aventi diritto alla rendita si sposano, valgono per analogia le disposizioni di cui al N. 2015.

2020 Quando arriva il momento di versare rendite per orfani o per figli di genitori che vivono separati, sono divorziati o convivono senza essere sposati, tutte le rendite determinate dai due eventi assicurati vanno fissate e pagate dalla cassa di compensazione competente per la rendita principale del genitore avente diritto per primo.

2021 Se nel caso di coniugi divorziati non vengono versate rendite per orfani o per figli, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali (N. 2001 segg.). Per quanto riguarda la procedura sulla ripartizione del reddito vale la CSD.

2.1.4 Regola in caso di domicilio o dimora all'estero

2022 Le rendite spettanti a beneficiari domiciliati o dimoranti all'estero (comprese le rendite per figli e per orfani) sono fissate, concesse mediante decisione e versate dalla Cassa svizzera di compensazione. Questo vale anche per le persone domiciliate all'estero che dimorano temporaneamente in Svizzera in qualità di soggiornanti settimanali.

2023 1/26 Se il beneficiario della rendita principale è domiciliato in Svizzera e riceve tutte le rendite per figli (anche per i figli domiciliati o dimoranti all'estero), l'evento assicurato resta di competenza della cassa di compensazione cui è affiliato il beneficiario della rendita principale.

Se invece vi sono anche rendite versate direttamente a figli (o ai loro rappresentanti legali) domiciliati o dimoranti all'estero, l'evento assicurato è sempre di competenza della CSC.

2024 Eccezionalmente le rendite destinate a persone dimoranti all'estero possono continuare ad essere versate dalla cassa che lo ha fatto fino a quel momento se gli aventi diritto, domiciliati in Svizzera, risiedono all'estero solo temporaneamente o per un breve periodo (p. es. a scopo di cura, visita, vacanze o affari) e non richiedono espressamente il versamento della rendita all'estero. Rimangono del resto riservate disposizioni speciali riguardanti i membri di comunità religiose dimoranti all'estero.

2.2 Rendite straordinarie

2025 Di regola, la cassa cantonale di compensazione del luogo di domicilio dell'avente diritto è competente per fissare e

versare le rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI. Sono applicabili per analogia le regole per coniugi secondo i N. 2017 e i N. 2021 segg. sull'unità del caso di rendita (art. 64*a* LAVS).

2026 Per i coniugi questo significa che la competenza per la fissazione e il versamento di una rendita straordinaria di vecchiaia o d'invalidità resta, per il secondo evento assicurato, a una cassa di compensazione professionale, se questa ha già versato una rendita ordinaria di vecchiaia o d'invalidità per il coniuge per il primo evento assicurato.

2027 La competenza della cassa cambia se l'avente diritto trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone.

2028 Il richiedente maggiorenne è domiciliato nel luogo in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Il domicilio, stabilito che sia, continua a sussistere finché non ne viene acquistato un altro (art. 23 e 24 cpv. 1 CC).

2029 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti (art. 26 CC). Il domicilio di un figlio minorenne è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC). Se il figlio è sottoposto a tutela, il suo domicilio è nella sede dell'autorità di protezione dei minori (art. 25 cpv. 2 CC); negli altri casi (p. es. di un affiliato) il luogo di dimora vale come domicilio (art. 25 cpv. 1 CC).

2030 Per le persone collocate da uffici di assistenza sociale cantonali o comunali in un istituto o presso una famiglia è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio di assistenza sociale.

2.3 Assegni per grandi invalidi

2031 L'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare.

2032 Se una persona invalida può richiedere un assegno per grandi invalidi dell'AI senza però presentare un grado d'invalidità tale da giustificare l'assegnazione contemporanea di una rendita d'invalidità, si devono applicare le prescrizioni relative alla competenza delle casse nei casi di rendita.

2.4 Cambiamento di cassa

2.4.1 In generale

2033 Un cambiamento di cassa si verifica quando
- due aventi diritto contraggono matrimonio (N. 2019);
- una rendita per figli o per orfani dev'essere versata per la prima volta per un figlio di genitori divorziati o non sposati (N. 2020 seg.);
- l'avente diritto alla rendita o una persona, a favore della quale viene percepita una rendita completiva o per figli, si reca all'estero. In tal caso è la Cassa svizzera di compensazione che fissa e versa tutte le rendite.

2034 Se un avente diritto alla rendita ritorna in Svizzera, la competenza passa alla cassa di compensazione

2035 – che aveva versato la rendita prima della partenza dalla Svizzera;

2036 – che era competente da ultimo, in Svizzera, per la riscossione dei contributi se il diritto ad una rendita ordinaria è stato acquisito all'estero;

2037 – del Cantone in cui l'avente diritto elegge domicilio se sono stati versati solo contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2038 Le rendite di beneficiari di PC possono essere trasferite alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio nella misura in cui la cassa competente fino a quel momento si sia dichiarata d'accordo per principio (v. Allegato II).

2039 1/26 Prendendo in consegna l'incarto la nuova cassa di compensazione diventa competente per tutte le disposizioni relative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione). Per quanto riguarda le competenze in caso di compensazione di richieste di restituzione con prestazioni correnti v. N. 10218 e 10219.1.

2040 Nel caso delle prestazioni AI soggette all'imposizione alla fonte, la cassa di compensazione competente fino a quel momento trasmette alla nuova cassa di compensazione tutta la documentazione necessaria alla verifica e all'esecuzione dell'imposizione alla fonte (N. 1082 CIF).

2.4.2 Misure la cui esecuzione incombe alla cassa competente fino a quel momento

2041 La cassa di compensazione competente fino a quel momento detrae la rendita di cui si era assunta l'onere e trasmette tutti gli atti alla nuova cassa competente. Per il mese del trasferimento, la rendita deve essere ancora versata dalla cassa precedente. Gli atti devono essere trasmessi alla nuova cassa competente entro il 20 del mese del trasferimento, affinché questa possa disporre per tempo il pagamento per il mese successivo. Se dalla rendita AI è stata detratta l'imposta alla fonte, la cassa competente fino a quel momento è tenuta a comunicarlo.

2042 La cassa annuncia all'UCC il trasferimento delle RCI in forma elettronica, conformemente alle DT XML. Se per una persona sono stati riuniti CI sotto numeri AVS diversi, questi vanno indicati singolarmente.

2043 Nel caso di rendite AI la cassa deve comunicare all'ufficio AI competente il cambiamento di cassa ed allegare una copia della comunicazione agli atti.

2.4.3 Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa competente

2044 A meno che il diritto alla rendita non subisca modifiche, la cassa di compensazione porta in aumento la rendita per il mese civile che segue quello in cui è stata portata in diminuzione dalla cassa competente fino a quel momento e comunica per iscritto all'avente diritto che in futuro si assumerà il pagamento della rendita.

2045 Se cambia l'importo della rendita (p. es. perché due aventi diritto contraggono matrimonio), la rendita ricalcolata è portata in aumento e decisa. In questo caso la cassa deve provvedere a evitare interruzioni o ritardi nel pagamento delle rendite. Se necessario procederà a pagamenti provvisori.

2046 Se sulla rendita AI è stata riscossa l'imposta alla fonte, è la nuova cassa di compensazione a essere competente per la verifica e l'esecuzione dell'imposizione alla fonte (cfr. CIF).

2.5 Decisione sulle controversie

2047 Le controversie relative alla competenza delle casse devono essere sottoposte all'UFAS affinché emani una decisione in merito.

3. Rendite ordinarie

3.1 Tipi di rendite

3001 L'AVS concede:
- rendite di vecchiaia;
- rendite completive;
- rendite per figli; e
- rendite per superstiti a vedove, vedovi e orfani.

3001.1 1/26 La riscossione di una rendita di vecchiaia dell'AVS dà per principio diritto alla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia. Per l'esame delle condizioni di diritto e per il calcolo e il versamento fa stato la Circolare sulla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13ª MRV).

3002 L'AI concede:
- rendite d'invalidità e prestazioni transitorie; e
- rendite per figli.

3.2 Durata minima di contribuzione

3.2.1 Nell'AVS

3003 Hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i loro superstiti ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS).

3004 I contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non fanno nascere da soli il diritto a una rendita (art. 29bis cpv. 3 LAVS).

Affinché i contributi versati dopo l'età di riferimento possano essere computati, è necessario che al momento del raggiungimento di tale età la durata minima di contribuzione sia già adempiuta.

3005 Un anno di contribuzione è considerato intero se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo:
- ha versato il contributo minimo; o
- in qualità di persona senza attività lucrativa, era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo; o
- possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS).

3.2.2 Nell'AI

3006 Dall'entrata in vigore della 5ª revisione AI, hanno diritto a una rendita ordinaria d'invalidità solo gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite d'invalidità per le quali l'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) si è verificato dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione AI.

3007 Per verificare se si debba applicare una durata minima di contribuzione di uno o tre anni, è determinante la data dell'insorgenza dell'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) e non, ad esempio, quella della decisione dell'ufficio AI.

3008 Per verificare la durata minima di contribuzione nell'AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l'adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell'UE e dell'AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell'UE/AELS (cfr. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'AI.

3.3 Rendite di vecchiaia

3.3.1 In generale

3009 L'età di riferimento è raggiunta con il compimento dei 65 anni (art. 21 cpv. 1 LAVS).

Per le donne nate tra il 1960 e il 1964 valgono le seguenti età di riferimento:

1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964 e successivamente	65 anni

3010 La riscossione della rendita di vecchiaia può essere anticipata di al massimo due anni e rinviata di al massimo cinque anni a partire da un mese qualsiasi (v. cap. 6).

3.3.2 Nascita del diritto alla rendita

3011 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è raggiunta l'età di riferimento. Sono fatte salve le disposizioni relative alla riscossione anticipata della rendita.

3012 Se si conosce solo l'anno, ma non la data di nascita esatta dell'assicurato, il diritto alla rendita inizia il 1° luglio dell'anno in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento.

3013 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita di vecchiaia dal mese seguente il trasferimento.

3.3.3 Estinzione del diritto alla rendita

3014 Il diritto a una rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto è deceduto.

3015 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese della partenza.

3.4 Rendite invalidità

3.4.1 Invalidità e diritto alla rendita

3016 Si ha diritto a una rendita AI quando una persona è invalida a tal punto da motivare la concessione di una rendita. L'ufficio AI stabilisce se una tale invalidità esista e quale ne sia il grado.

3.4.2 Sistema di rendite lineare

3.4.2.1 Regola

3017 L'importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera in funzione del grado d'invalidità (art. 28*b* LAI).

- Se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, si ha diritto a una rendita intera.
- Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità.
- Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invalidità	Quota percentuale
49 %	47,5 %
48 %	45 %
47 %	42,5 %
46 %	40 %
45 %	37,5 %
44 %	35 %
43 %	32,5 %
42 %	30 %
41 %	27,5 %
40 %	25 %

3.4.2.2 Rendita intera per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento

3018 Le persone invalide che soddisfano contemporaneamente le condizioni d’ottenimento di una rendita d’invalidità e di una rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) hanno diritto a un rendita intera d’invalidità indipendentemente dal grado d’invalidità (art. 43 cpv. 1 LAI).

3.4.2.3 Diritto a una quota percentuale di rendita pari al 50 per cento per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti)

3019 L’assicurato che ha percepito una rendita per casi di rigore fino al 31 dicembre 2003 e che a partire dal 1° gennaio 2004 non ha diritto a una PC annuale conserva, in base alla garanzia dei diritti acquisiti, il diritto a una mezza rendita d'invalidità a condizione che:

– abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA). Questa condizione dev’essere adempiuta anche dai familiari per i quali viene richiesta una prestazione;
– il suo grado d’invalidità sia almeno del 40 per cento, ma inferiore al 50;

– adempia le condizioni economiche per la concessione di una rendita per casi di rigore secondo le disposizioni previgenti;
– la somma della quota della rendita (per un grado d'invalidità inferiore al 50 %) e della PC annuale non superi la rendita d'invalidità per una quota percentuale di rendita pari al 50 per cento.

3020 Alle persone che dal 1° gennaio 1988, conformemente alla garanzia dei diritti acquisiti, possono avere diritto a una rendita per casi di rigore con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (caso speciale - codice 34: rendite convertite, ma non aumentate, dal 1° gennaio 1988, le cosiddette rendite "congelate"), a partire dal 1° gennaio 2004 viene garantita la rendita con una quota di rendita del 50 per cento, fintantoché sono adempiute le condizioni del caso di rigore.

3021 Un caso è ritenuto di rigore se le spese di un assicurato invalido riconosciute conformemente alla LPC superano i redditi computabili secondo la LPC. Valgono di volta in volta le aliquote massime previste dal diritto federale (v. Allegato IV).

3022 Le spese riconosciute ed i redditi computabili vanno stabiliti secondo le regole delle PC (cfr. le DPC).

3023 In deroga alle medesime, agli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore ai 60 anni non è tuttavia computato un reddito minimo (art. 14*a* cpv. 2 OPC).

3024 Bisogna invece sempre conteggiare le rendite che devono essere versate quando non è possibile assegnare una rendita per casi di rigore (quota percentuale di rendita con un grado d'invalidità inferiore al 50 % con rendite per figli).

3025 All'atto di determinare l'invalidità l'ufficio AI fissa anche il reddito che ci si può ragionevolmente attendere.

3.4.3 Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 LAI)

3026 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce il primo giorno del mese in cui un assicurato ha presentato un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di quest'anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento nonché se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 LAI). La rendita non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità di provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 cpv. 1bis LAI; N. 2300 CIRAI).

3027 La data dell'insorgenza dell'invalidità è fissata dall'ufficio AI.

3028 1/26 Il diritto a una rendita d'invalidità può nascere al più presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Il diritto alla rendita non nasce finché l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e N. 8100 segg. CIRAI).

3029 Se una persona alla quale la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera (cfr. N. 2107 segg. CIRAI) trasferisce il domicilio dall'estero in Svizzera, il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la data in cui la persona ha rivendicato il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; cfr. N 2111 CIRAI). L'articolo 29bis OAI è applicabile per analogia.

3030 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto, ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA (art. 29 cpv. 1 LAI).

3031 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, le rendite sono versate solo agli assicurati che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. È fatta salva l'esportazione delle rendite AI con una quota percentuale di una rendita intera inferiore al 50 per cento secondo il numero 5.5 CIBIL.

3.4.4 Estinzione del diritto alla rendita

3032 Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue alla fine del mese:

3033 – in cui, secondo le constatazioni dell'ufficio AI, l'assicurato non è più invalido in misura tale da giustificare l'assegnazione di una rendita (per quanto riguarda la data della sospensione dei pagamenti, cfr. tuttavia l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI);

3034 – che precede l'anticipazione della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione della rendita d'invalidità;

3035 – che precede la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento;

3036 – in cui l'avente diritto alla rendita muore.

3037 Se una persona alla quale la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio all'estero, la rendita si estingue a partire dal mese in cui si è trasferita.

3.5 Rendite completive nell'AVS[3]

3038 Una persona che immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (fino al 31 dicembre 2007[4]) beneficiava di una rendita completiva dell'AI ha diritto, alle stesse condizioni, a una rendita completiva dell'AVS per il coniuge o l'ex coniuge (art. 22bis cpv. 1 LAVS).

3039 Durante un periodo transitorio, le persone che non beneficiavano di una rendita completiva dell'AI prima della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia hanno diritto, ai sensi del diritto previgente, ad una rendita completiva per la moglie non ancora beneficiaria di rendite, a condizione che sia nata prima del 1° gennaio 1942.

3040 Il diritto a una rendita completiva presuppone l'esistenza del diritto a una rendita di vecchiaia. Il coniuge a cui è destinata la rendita completiva non ha alcun diritto a tale prestazione, ma, a determinate condizioni, ne può esigere il versamento.

3.5.1 Nascita del diritto

3041 Il diritto a una rendita completiva inizia generalmente con la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia.

3042 Se l'avente diritto a una rendita si sposa, la moglie ha diritto a una rendita completiva il primo giorno del mese che segue quello in cui è stato celebrato il matrimonio.

3.5.2 Estinzione del diritto

3043 Il diritto a una rendita completiva si estingue:

---

3 Dal 1° gennaio 2004 non possono più nascere nuove rendite completive AI. Alle rendite completive AI versate in seguito ad un evento assicurato verificatosi prima di questa data si applicano le Direttive valide fino al 31 dicembre 2003.

4 Con la 5ª revisione dell'AI, dal 1° gennaio 2008 sono state soppresse tutte le rendite completive dell'AI.

3044 – con l’estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia della persona che beneficia della rendita principale;

3045 – se la persona a cui è versata una rendita completiva acquisisce un proprio diritto a una rendita d’invalidità o di vecchiaia;

3046 – alla fine del mese in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato e se le condizioni particolari vigenti per la persona divorziata non sono soddisfatte;

3047 – alla fine del mese in cui il genitore divorziato a cui è versata la rendita completiva non soddisfa più le condizioni poste, o perché si è risposato, o perché gli è stata ritirata l’autorità parentale sui figli che gli erano stati affidati, o perché non provvede più in modo preponderante al loro sostentamento, o perché i figli hanno compiuto i 18 anni o, se seguono una formazione, i 25;

3048 – alla fine del mese che precede quello in cui il coniuge divorziato acquisisce un proprio diritto a una rendita;

3049 – alla fine del mese in cui il coniuge, cui la rendita completiva può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, ha lasciato la Svizzera;

3050 – alla fine del mese in cui il coniuge (divorziato) è deceduto.

3.6 Rendite per orfani e rendite per figli

3.6.1 Rendite per orfani

3.6.1.1 In generale

3051 Al momento del decesso del padre o della madre i figli hanno diritto a una rendita per orfani.

3052 Se entrambi i genitori sono deceduti, i figli hanno diritto a due rendite per orfani. Se un coniuge è deceduto e l’altro è

invalido o in pensione sono versate una rendita per orfani e una rendita per figli.

3053 Gli orfani che avevano un rapporto di filiazione solo con il genitore deceduto ricevono una rendita per orfani ammontante al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

3054 È considerato altro genitore:
- il padre ai sensi del diritto civile (art. 252 cpv. 2 CC);
- il padre di un figlio naturale (ai sensi del CC nella versione in vigore prima del 1° gennaio 1978), a condizione che sia tenuto in seguito a una sentenza giudiziaria o a una convenzione extragiudiziale a versare prestazioni alimentari al figlio in questione;
- la moglie della madre ai sensi del diritto civile (art. 255*a* cpv. 1 CC).

3055 Il decesso di un genitore non dà diritto a nessuna prestazione se il figlio è stato affiliato e riceve già una rendita per orfani in seguito alla morte di uno dei genitori affilianti o questi ultimi percepiscono già, a suo favore, una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

3056 Anche i figli nati dopo il decesso dell'altro genitore hanno diritto a una rendita per orfani (art. 47 OAVS). Il rapporto di filiazione va determinato secondo le disposizioni del CC (art. 255–263 CC).

3.6.1.2 Affiliati

3057 Gli affiliati accolti gratuitamente e durevolmente hanno diritto a una rendita per orfani in caso di decesso di uno dei genitori affilianti (art. 49 cpv. 1 OAVS). Nei singoli casi si devono applicare le condizioni seguenti:

3058 – tra l'affiliato e i genitori affilianti (o il genitore affiliante) deve essere esistito un rapporto d'affiliazione vero e proprio. L'affiliato deve essere stato accolto nell'economia

domestica dei genitori affilianti alla stregua di un figlio, e cioè non per lavorare o per seguire una formazione professionale, ma per essere mantenuto ed educato. L'esistenza o meno di un legame di parentela tra i genitori affilianti e l'affiliato è irrilevante: anche il patrigno o la matrigna che abbiano accolto il figlio del coniuge nella loro economia domestica sono ritenuti, unitamente al genitore biologico, genitori affilianti.

3059 – se l'affiliato risiede fuori dell'economia domestica per seguire una formazione, il diritto sussiste a condizione che i genitori affilianti provvedano al suo mantenimento (DTF 140 V 458);

3060 – Prima dell'insorgenza dell'evento assicurato, l'affiliato deve aver beneficiato gratuitamente del rapporto d'affiliazione. Se questo rapporto diventa gratuito dopo l'insorgenza dell'evento assicurato, l'affiliato non può rivendicare nessun diritto a una rendita per orfani (RCC 1967 pag. 556).

3061 Il rapporto d'affiliazione è gratuito se l'importo delle prestazioni a favore del figlio che i genitori affilianti ricevono da terzi (p. es. prestazioni alimentari da parte di genitori o parenti, anticipazione degli alimenti, sussidi per le spese di vitto e alloggio, rendite di assicurazioni sociali, prestazioni di assicurazioni private) è inferiore a un quarto delle spese di mantenimento effettive (RCC 1958 pag. 318; RCC 1973 pag. 531).

3062 Se sono versate rendite di assicurazioni sociali per il figlio, occorre fare una distinzione tra i casi seguenti:

– se le prestazioni provengono dai mezzi di un genitore affiliante, non si tratta di prestazioni da parte di terzi. È il caso, ad esempio, delle rendite per figli della previdenza professionale versate al padre affiliante con la rendita di vecchiaia anticipata. Queste rendite costituiscono un reddito sostitutivo di quello da attività lucrativa grazie al quale il padre affiliante ha provveduto al mantenimento del figlio fino a quel momento. Questo passaggio a una

rendita non incide sul carattere gratuito del rapporto d'affiliazione;
– sono invece considerate prestazioni da parte di terzi le rendite per orfani o per figli risultanti dall'insorgenza di un evento assicurato riguardante un genitore biologico, che si tratti di decesso, vecchiaia o invalidità. In tal caso il rapporto d'affiliazione non è considerato gratuito.

3063 Se i genitori affilianti possono disporre o avere l'usufrutto di una sostanza a favore dell'affiliato (p. es. indennità unica versata dal padre naturale), il rapporto d'affiliazione è considerato gratuito quando la sostanza corrisponde a un vitalizio mensile che copre meno di un quarto delle spese effettive distribuite sull'intera durata di mantenimento (RCC 1968 pag. 583).

3064 Non devono essere considerati come una retribuzione:
– il reddito dell'attività lucrativa esercitata dal figlio;
– gli assegni familiari e per figli assegnati ai genitori affilianti o ai genitori;
– i regali occasionali;
– le borse di studio;
– le PC all'AVS/AI.

3065 Per stabilire se le prestazioni periodiche o i contributi di mantenimento forniti da terzi siano o meno inferiori a un quarto delle spese di mantenimento, occorre, per principio, basarsi sulla prestazione media e sul costo medio del mantenimento per tutto il periodo educativo. Di regola sono però determinanti solo le prestazioni alimentari effettivamente versate. I contributi che legalmente avrebbero dovuto essere versati, ma di fatto non lo sono stati, devono essere presi in considerazione solo se esistono fondate ragioni di credere che essi saranno versati in futuro oppure pagati retroattivamente (RCC 1979 pag. 351; 1985 pag. 610).

3066 Il calcolo delle spese di mantenimento e d'educazione determinanti per poter stabilire la gratuità del rapporto d'affiliazione dev'essere basato sui valori contenuti nell'Allegato III (RCC 1978 pag. 321).

3067 Il rapporto d'affiliazione deve essere stabilito per una durata indeterminata. Il figlio non può essere accolto dai genitori affilianti soltanto per un tempo limitato; inoltre, dopo la morte di uno dei genitori affilianti, il genitore superstite deve continuare ad occuparsi del figlio per una durata indeterminata.

3068 Si può considerare come indizio di un legame duraturo tra l'affiliato ed i genitori affilianti il fatto che il rapporto d'affiliazione non sia mai stato interrotto dopo il suo inizio, che i genitori non esercitino più i loro diritti o che l'affiliato abbia assunto il nome dei genitori affilianti. Non è invece necessario che il rapporto d'affiliazione abbia avuto una determinata durata prima dell'insorgenza dell'evento assicurato.

3069 L'affiliato non può già beneficiare di una rendita per orfani in seguito alla morte dei genitori né i genitori biologici possono percepire una rendita per figli dell'AVS o dell'AI a suo favore.

3.6.1.3 Trovatelli

3070 I trovatelli, ossia i bambini la cui ascendenza è sconosciuta, hanno diritto a una rendita per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS).

3.6.1.4 Nascita del diritto

3071 Il diritto a una rendita per orfani nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del genitore. Per i figli postumi il diritto inizia dal primo giorno del mese che segue quello della nascita (art. 47 OAVS).

3072 Tali disposizioni si applicano anche quando il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente in seguito a riconoscimento o a decisione del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Un versamento retroattivo delle rendite può comunque avvenire solo entro i termini quinquennali di prescrizione.

3073 In caso di estinzione del diritto dell'orfano a una rendita d'invalidità o a una rendita vedovile, il diritto a una rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese seguente.

3074 Per gli orfani di età tra i 18 e i 25 anni che iniziano una formazione solo dopo il compimento dei 18 anni o dopo la morte del padre o della madre, la rendita viene versata a partire dal mese che segue l'inizio della formazione.

3075 Se la formazione non dura più di un mese civile, ma almeno quattro settimane (v. N. 3118), e se inizia e finisce nello stesso mese civile, la rendita per orfani viene versata per il mese civile in questione.

3076 Se un orfano di nazionalità straniera, la cui rendita può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita per orfani dal mese seguente il trasferimento.

3077 Un orfano cittadino di uno Stato non contraente ha diritto a una rendita per orfani anche nel caso in cui sia nato all'estero e/o vi sia domiciliato, se il genitore deceduto era cittadino svizzero (o di uno Stato dell'UE/AELS) o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera.

3078 Anche nei casi di scomparsa il diritto alla rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese che segue il decesso del genitore. Si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle morti, che corrisponde alla data in cui prende effetto retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

3079 Il versamento della rendita per orfani non può di regola avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Si deve osservare a questo proposito che il versamento retroattivo può essere preso in considerazione solo entro il termine di prescrizione quinquennale. Se però l'orfano, in casi di assenza prolungata e senza notizie, ha fatto valere il diritto alla rendita in tempo utile dopo la scomparsa del genitore (VSI 1995 pag. 86) e se la cassa di compensazione ha lasciato in sospeso la decisione fino al momento della dichiarazione di scomparsa da parte del giudice, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue quello del decesso.

3080 Se circostanze particolari lo giustificano e se si prevede che verrà dichiarata la scomparsa del genitore, la rendita, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte, può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa, ma non prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo l'inoltro della richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.6.1.5 Estinzione del diritto

3081 Il diritto a una rendita per orfani si estingue:

3082 – alla fine del mese in cui l'orfano muore o in cui la sua adozione passa in giudicato.
L'affiliato adottato dal genitore affiliante superstite non perde però il diritto alla rendita per orfani acquisito in seguito al decesso dell'altro genitore affiliante. Il fatto che l'affiliato sia stato adottato dal genitore affiliante superstite nel corso del mese in cui è avvenuto il decesso dell'altro genitore affiliante non osta all'assegnazione della rendita per orfani (RCC 1976 pag. 412);

3083 – alla fine del mese in cui un affiliato avente diritto a una rendita lascia l'economia domestica o torna dai suoi genitori biologici o ancora comincia a beneficiare di prestazioni di mantenimento da parte loro; se l'affiliato risiede

fuori dell'economia domestica per seguire una formazione, il diritto continua a sussistere a condizione che i genitori affilianti provvedano al suo mantenimento (DTF 140 V 458);

3084 – alla fine del mese che precede quello in cui l'orfano acquisisce un diritto proprio a una rendita vedovile;

3085 – alla fine del mese in cui l'orfano compie i 18 anni;

3086 – per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui l'orfano compie i 25 anni;

3087 – per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, se conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa (N. 3127 segg.);

3088 – alla fine del mese in cui un orfano di nazionalità straniera (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all'estero. La disposizione non si applica agli orfani di nazionalità straniera di cittadini svizzeri.

3.6.2 Rendite per figli dell'AI e dell'AVS

3.6.2.1 Diritto alla rendita

3089 I beneficiari di rendite d'invalidità o di vecchiaia hanno diritto, per principio, a una rendita per figli per ogni figlio o affiliato che, alla loro morte, potrebbe richiedere una rendita per orfani.

3090 Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non vengono versate rendite per i figli dell'AVS (art. 40 cpv. 3 LAVS).

3091 1/26 Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non sussiste se il figlio ha un proprio diritto a una rendita d'invalidità intera. Se

però il diritto proprio del figlio a una rendita dell'AI è sospeso a causa dell'attuazione di provvedimenti d'integrazione dell'AI che implicano l'assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere riconosciuto.

3092 Il diritto a una rendita per figli non esiste nemmeno quando il figlio può avvalersi di un proprio diritto a una rendita vedovile.

3093 Per il diritto alla rendita è determinante il rapporto di filiazione, a prescindere dallo stato civile dei genitori.

3094 I genitori affilianti beneficiari di una rendita d'invalidità o di vecchiaia possono richiedere una rendita per figli solo per gli affiliati che soddisfino le condizioni esposte ai N. 3057 segg., purché essi non percepiscano già una rendita per orfani in seguito al decesso dei loro genitori.

3095 Non esiste nessun diritto alla rendita per figli per quei figli che sono stati affiliati solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, a meno che non si tratti di figli dell'altro coniuge (art. 22ter cpv. 1 LAVSI, art. 35 cpv. 3 LAI).

3096 I genitori che hanno dato in affiliazione i propri figli possono richiedere rendite per figli solo quando questi non beneficiano già di rendite per orfani in seguito alla morte dei genitori affilianti oppure quando questi ultimi non possono richiedere rendite per figli.

3.6.2.2 Nascita del diritto

3097 Il diritto a una rendita per figli nasce generalmente con quello del genitore a una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

3098 Per i figli nati dopo l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia dei genitori il diritto a una rendita per figli nasce:

– nell'AI, il primo giorno del mese della nascita; e

– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello della nascita.

3099 Se il genitore titolare della rendita principale è di nazionalità svizzera, è cittadino di uno Stato dell’UE/AELS o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera oppure gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato (DTF 146 V 87), il diritto alla rendita per figli sussiste indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio del figlio. Per il diritto alla rendita per figli, sono dunque determinanti la nazionalità o il riconoscimento dello statuto di rifugiato e il domicilio del genitore titolare della rendita principale.

3100 Al contrario, non esiste alcun diritto per una rendita per figli se il genitore titolare della rendita principale è cittadino di uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera (ad eccezione dei rifugiati riconosciuti; v. N. 3099) e il figlio non ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera e non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell’UE/AELS.

3101 La definizione della data d’inizio del diritto alle prestazioni secondo i N. 3097 e 3098 è applicabile anche nei casi in cui il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente tramite riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Il versamento retroattivo può comunque essere preso in considerazione solo entro i limiti quinquennali di prescrizione.

3102 Per i figli adottati dopo l’inizio del diritto del padre o della madre a una rendita d'invalidità o di vecchiaia il diritto a una rendita per figli nasce:

– nell’AI, il primo giorno del mese in cui la decisione di adozione è passata in giudicato; e
– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione di adozione è passata in giudicato.

3103 Se un rapporto d’affiliazione oneroso diventa gratuito, il diritto a una rendita per figli nasce:

– nell’AI, il primo giorno del mese in cui è avvenuto il cambiamento; e
– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento.

Così, per esempio, una rendita per figli può essere concessa dal momento in cui il padre biologico cessa di pagare le prestazioni alimentari e se è molto probabile che, nonostante tutta la diligenza dei genitori affilianti e delle autorità, queste prestazioni saranno definitivamente irrecuperabili. Il rapporto d’affiliazione può diventare gratuito anche quando le prestazioni dovute da terzi in virtù di una convenzione o di una sentenza cessano di essere assegnate essendo limitate nel tempo.

3104 Per i figli tra i 18 e i 25 anni che iniziano a seguire una formazione solamente dopo aver compiuto i 18 anni e dopo la nascita del diritto a una rendita d’invalidità o di vecchiaia dei genitori, il diritto alla rendita per figli nasce:

– nell’AI, il mese dell’inizio della formazione;
– nell’AVS, il mese che segue l’inizio della formazione.

3105 Se la formazione non dura più di un mese civile, ma almeno quattro settimane (v. N. 3118), e se inizia e finisce nello stesso mese civile, la rendita per figli dell’AVS viene versata per il mese civile in questione.

3.6.2.3 Estinzione del diritto

3106 Il diritto a una rendita per figli si estingue:

3107 – alla fine del mese in cui il padre o la madre cessa di aver diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;

3108 – alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni;

3109 – per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il figlio compie i 25 anni;

3110 – per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, se conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa (N. 3127 segg.);

3111 1/26 – alla fine del mese che precede la nascita:
  – del diritto del figlio a una propria rendita d'invalidità intera, oppure
  – del diritto del figlio a una propria rendita vedovile;

3112 – alla fine del mese in cui un figlio per il quale la rendita per figli può essere versata solo se è domiciliato in Svizzera e vi risiede abitualmente ha lasciato la Svizzera;

3113 – alla fine del mese in cui il figlio muore o in cui la decisione d'adozione da parte di un terzo passa in giudicato;

3114 – alla fine del mese in cui un affiliato per il quale i genitori affilianti, beneficiari di una rendita, percepiscono anche una rendita per figli non può più avvalersi del rapporto d'affiliazione oppure quando quest'ultimo, fino a quel momento gratuito, diventa oneroso (art. 49 cpv. 1 e 3 OAVS).

3115 Il diritto a una rendita per figli dell'AI si estingue inoltre alla fine del mese che precede quello della nascita del diritto a una rendita per figli dell'AVS.

3.6.3 Orfani e figli che seguono una formazione

3.6.3.1 Principio

3116 Per gli orfani e i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, il diritto alla rendita dura per tutto il periodo di formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni. È irrilevante che l'orfano o il figlio seguano già una

formazione al compimento dei 18 anni o che la inizino solo più tardi.

3117 Per gli orfani e i figli tra i 18 e i 25 anni che seguono una formazione, il diritto alla rendita per orfani o per figli si estingue alla fine del mese in cui termina la formazione. Se la formazione termina solo dopo il compimento dei 25 anni, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui si sono compiuti i 25 anni.

3.6.3.2 Nozione di formazione

3118 Per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un'attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

3119 La nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l'impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all'obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l'impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.

3120 Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell'organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un'attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione. Esempio: un'apprendista bocciata all'esame finale che, nell'anno successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

3121 Uno stage è riconosciuto come formazione se per legge o regolamento:

– costituisce una condizione per l'ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure
– è richiesto per il conseguimento di un diploma o un diploma professionale

(in merito al reddito da attività lucrativa durante lo stage, v. N. 3127 segg.).

3122 Se le condizioni di cui al N. 3121 non sono adempiute, uno stage è comunque riconosciuto come formazione se:

– è di fatto necessario per una determinata formazione e al suo inizio vi è realmente l'intenzione di svolgere la formazione perseguita (DTF 139 V 209); e
– dura al massimo un anno nell'azienda in questione (DTF 140 V 299).

3123 Non è necessario che lo stagista frequenti corsi scolastici durante lo stage. Tuttavia, se svolge un'attività pratica con l'unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni e abilità specifiche per migliorare le sue possibilità di assunzione in una situazione di difficoltà occupazionale o per scegliere una professione, non è considerato in formazione (esempio: uno stage in una ditta di produzione cinematografica non è

riconosciuto come formazione secondo la sentenza del TF 9C_223/2008 del 1° aprile 2008).

3124 I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.

3125 I figli impegnati come ragazzo/a alla pari in una regione di lingua straniera o che vi si recano per un soggiorno linguistico sono considerati in formazione se queste attività comprendono almeno quattro lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.

3126 Anche i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale concessi dall'AI sono di regola considerati come formazione ai sensi delle disposizioni legali, a condizione che forniscano sistematicamente le capacità e conoscenze necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa (come nel caso della prima formazione professionale).

3127 I figli il cui reddito lordo da attività lucrativa è superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa non percepiscono alcuna rendita per orfani o per figli. Per i figli coniugati si tiene conto solo dei redditi propri. I redditi sostitutivi quali le IPG, le indennità giornaliere dell'AD e dell'AI nonché le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono equiparati ai redditi da attività lucrativa. I contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, le borse di studio e le rendite non sono presi in considerazione.

3128 Nel caso di un reddito lordo da attività lucrativa di cui al N. 3127, è determinante il reddito effettivamente conseguito. La presunzione di un reddito ipotetico più elevato basata sul fatto che la formazione consentirebbe di svolgere

un’altra attività lucrativa non è ammissibile (sentenza del TF 8C_54/2016 del 13 luglio 2016).

3129 Se una formazione si estende su più di un anno civile, il reddito viene considerato separatamente per ogni anno civile. La determinazione del limite di reddito da attività lucrativa di cui al N. 3127 si basa sui criteri esposti di seguito.

a) Se il figlio è in formazione per tutto l’anno civile (comprese le interruzioni riconosciute come periodo di formazione ai sensi dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS), si considera l’intero reddito annuo e lo si divide per 12. Nell’anno del compimento dei 25 anni, il reddito non viene più considerato a partire dal mese successivo al compleanno. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

Esempio 1: una studentessa guadagna 4000 franchi al mese durante le vacanze, ma ha comunque diritto a una rendita per orfani, se nel corso dell’intero anno civile il reddito medio mensile non supera il limite dell’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa.

Esempio 2: se dal mese di gennaio alla fine del mese in cui compie i 25 anni uno studente guadagna un importo mensile medio inferiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, sussiste il diritto alla rendita per orfani.

b) Se il figlio non è in formazione per l’intero anno civile, i mesi della formazione vanno considerati separatamente.

– Se la formazione termina nel corso dell’anno civile, non vanno inclusi i mesi successivi.

Esempio: dopo la fine del tirocinio il reddito superiore conseguito con la successiva attività lucrativa non è più considerato, ovvero sono presi in considerazione solo i redditi da attività lucrativa conseguiti nel periodo

della formazione nell'anno civile in questione, convertiti in media mensile. Un apprendista con un salario di 1000 franchi ha quindi diritto alla rendita per orfani fino alla conclusione del tirocinio, a luglio, anche se da agosto guadagna 4000 franchi.

– Se il figlio inizia la formazione nel corso dell'anno civile, non vanno inclusi i mesi precedenti.

  Esempio 1: se il figlio inizia una formazione a metà dell'anno e guadagna 2500 franchi al mese, non sussiste alcun diritto a una rendita per orfani o per figli, anche nel caso in cui nei mesi precedenti dell'anno civile in questione non abbia conseguito alcun reddito.

  Esempio 2: se, dopo una lunga interruzione (p. es. per un servizio militare prolungato), il figlio riprende gli studi universitari a fine estate o in autunno, il diritto a una rendita per orfani o per figli sussiste da quel momento, anche nel caso in cui il reddito medio dei mesi precedenti sia superiore ai 3000 franchi.

c) Se il figlio svolge uno stage per un salario mensile medio superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, i mesi dello stage vanno considerati separatamente.

Solo se lo stage è svolto in un usuale periodo senza lezioni (secondo l'art. 49ter cpv. 3 OAVS) o il salario mensile dello stage è inferiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, il reddito complessivo viene convertito in media mensile dell'anno civile in questione.

Esempio 1: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage da luglio a dicembre e guadagna 3300 franchi al mese. Dato che il reddito mensile durante lo stage è superiore al limite di reddito, da luglio il figlio non ha più diritto a una rendita per orfani o per figli.

Esempio 2: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage di tre mesi e guadagna 3300 franchi al mese. Successivamente, prosegue la sua formazione, ad esempio iniziando un ciclo di studi presso un'università o una scuola universitaria professionale. Dato che in questo caso il reddito è conseguito in un usuale periodo senza lezioni, il reddito derivante dallo stage (con gli eventuali altri redditi conseguiti durante l'anno in questione) è diviso per 12. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

3.6.3.3 Inizio, fine e interruzione della formazione

3130 Si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3120), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. Non ci si deve pertanto basare sull'inizio ufficiale del semestre (attestato d'immatricolazione), bensì sull'inizio effettivo degli studi (DTF 141 V 473).

3131 1/26 La formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegna di tutti i lavori, svolgimento di stage, sostenimento di esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma)

3132 Se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all'eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un tirocinio e l'inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l'inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del TF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

3133 Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità.

3134 Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:

- il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;
- le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;
- tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.

3135 Chi presta servizio militare o civile tra due fasi di formazione è considerato in formazione durante questo periodo solo se l'interruzione non dura più di cinque mesi e la formazione è proseguita immediatamente dopo. È il caso, ad esempio, di una scuola reclute, purché sia svolta in un periodo senza lezioni (p. es. tra l'esame di maturità e l'inizio degli studi universitari) o delle prestazioni del servizio militare (p. es. scuola reclute frazionata) nei semestri di vacanza. Chi effettua ininterrottamente lunghe prestazioni del servizio militare (p. es. in ferma continuata o servizio pratico continuativo) non è considerato in formazione durante questo periodo.

3136 Le donne che interrompono la formazione in seguito a una gravidanza e al successivo congedo di maternità, ma per non più di 12 mesi, sono considerate in formazione durante questo periodo.

3137 I figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.

Durante l'interruzione di al massimo 12 mesi, sussiste il diritto alla prestazione, che deve dunque continuare a essere versata. Il diritto si estingue al più tardi dopo 12 mesi, se la formazione non viene proseguita.

3.7 Rendite per vedove e per vedovi

3.7.1 Condizioni di diritto

3138 La persona vedova che alla morte del coniuge ha uno o più figli ha diritto a una rendita vedovile (art. 23 cpv. 1 LAVS)[5]. I vedovi con figli maggiorenni hanno diritto a una rendita vedovile in virtù della sentenza della Corte EDU dell'11 ottobre 2022 soltanto se il decesso del coniuge è avvenuto dopo l'11 ottobre 2022 (sentenze del TF 9C_481/2021 e 9C_749/2020, entrambe del 9 gennaio 2023; per contro, non sussiste alcun diritto in questi casi: sentenze del TF 9C_248/2023 del 2 agosto 2023 e 9C_281/2022 del 28 giugno 2023).
Gli affiliati che alla morte del coniuge della vedova o del vedovo vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo in qualità di figli elettivi o che sono da lei o da lui adottati sono equiparati ai figli della vedova (art. 23 cpv. 2 lett. a e b LAVS).

3139 Fatti salvi i N. 3141 e 3142, l'esistenza del diritto alla rendita vedovile è subordinata alla condizione che la persona interessata abbia almeno un figlio vivente al momento in

[5] In seguito alla sentenza della Corte EDU dell'11 ottobre 2022 nella causa B. contro la Svizzera (ricorso n. 78630/12), cfr. informativa AVS/PC n. 460 del 21 ottobre 2022.

cui rimane vedova; la morte successiva dei figli non ha invece nessuna influenza sul diritto alla rendita vedovile. Sono inoltre irrilevanti l'età dei figli e il fatto che questi possano o meno richiedere una rendita per orfani. Infine, non è necessario che vi sia stato un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 CC tra il coniuge deceduto e i figli.

3.7.1.1 Condizioni particolari per vedove

3140 È considerata vedova con figli anche la moglie della madre ai sensi dell'articolo 255*a* capoverso 1 CC.

3141 La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli, a condizione che il figlio nasca vivo (art. 46 cpv. 1 OAVS). Per analogia alle disposizioni del diritto civile, si presume che la moglie sia stata incinta al momento della morte del marito se il figlio nasce nei 300 giorni successivi alla morte del marito. Se il figlio nasce dopo la scadenza di questo termine, la vedova non ha diritto alla rendita, a meno che possa provare di essere già stata incinta al momento della morte del marito. Inoltre, la donna incinta al momento della morte del marito ha diritto alla rendita solo se il figlio nasce vivo. Per il diritto alla rendita non si richiede comunque che il figlio resti in vita per un periodo determinato.

3142 La donna incinta alla morte della moglie è parificata alla vedova con figli, a condizione che il rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 255*a* capoverso 2 CC sia sorto prima del decesso e che il figlio nasca vivo (per analogia con l'art. 46 cpv. 1 OAVS).

3143 Una vedova che al momento della morte del marito non ha figli ai sensi dell'articolo 23 LAVS, ha diritto a una rendita per vedove se:

- ha compiuto i 45 anni; e
- è stata sposata per almeno cinque anni (art. 24 cpv. 1 LAVS).

3144 Quindi, una donna senza figli che diventa vedova prima di aver compiuto i 45 anni non ha diritto a una rendita vedovile. In questo caso tale diritto non nascerà nemmeno successivamente, vale a dire quando la donna compirà i 45 anni.

3145 Se una vedova è stata sposata più di una volta, per stabilire se la durata minima di cinque anni è stata raggiunta si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

3146 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'unione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35*a* cpv. 2 LUD).

1/26 **3.7.1.2** soppresso

3147 soppresso
1/26

1/26 **3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi**[6]

3148 Una persona rimasta vedova che al momento della morte del coniuge:

– si occupa del mantenimento e dell'educazione dei figli di quest'ultimo (art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS) o
– vive nella stessa economia domestica degli affiliati e in seguito li adotta (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS)

ha diritto a una rendita vedovile se sono contemporaneamente adempiute le condizioni seguenti:

[6] Dall'11 ottobre 2022 i vedovi continuano ad avere diritto alla rendita per vedovi anche dopo che il figlio più giovane compie 18 anni (sentenza della Corte EDU dell'11.10.2022 nella causa B. contro la Svizzera [ricorso n. 78630/12], v. informativa AVS/PC n. 460 del 21.10.2022).

3149 – al momento della morte del coniuge i figli hanno con il coniuge superstite un rapporto di affiliazione gratuita;

3150 – almeno uno degli affiliati vive nell'economia domestica del coniuge superstite. L'economia domestica deve essere comune già al momento del decesso. I figli che risiedono altrove per ragioni di studio o di frequenza scolastica mantenendo però un contatto normale con la famiglia sono considerati facenti parte dell'economia domestica;

3151 – in seguito al decesso del coniuge l'affiliato ha diritto a una rendita per orfani.

3152 Nei casi regolati nell'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS il diritto a una rendita per vedove o per vedovi esiste solo dalla data dell'adozione (v. N. 3169).

3153 Nel caso di una persona sposata che prima di contrarre matrimonio beneficiava già di una rendita vedovile, il diritto rinasce se:
– il nuovo matrimonio è dichiarato sciolto o nullo (art. 23 cpv. 5 LAVS); e
– la durata del matrimonio è inferiore a dieci anni (art. 46 cpv. 3 OAVS). È determinante la data della crescita in giudicato del divorzio o dell'annullamento.

3154 Se il coniuge muore contemporaneamente al figlio unico o a tutti i figli e se non si può stabilire con certezza se uno dei figli sia sopravvissuto al genitore deceduto, il coniuge superstite dev'essere considerato senza figli (RCC 1976 pag. 190).

3.7.2 Divorziati

1/26 #### 3.7.2.1 Condizioni comuni per le persone divorziate[7]

3155 1/26 Al momento del decesso dell'ex marito o dell'ex moglie, una persona divorziata ha diritto illimitatamente a una rendita per vedove o per vedovi se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

3156 – ha figli (art. 23 cpv. 1 e 2 LAVS) e il matrimonio è durato almeno dieci anni (art. 24*a* cpv. 1 lett. a LAVS);

3157 1/26 soppresso

3158 1/26 – il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la persona divorziata ha o avrà compiuto i 45 anni (art. 24*a* cpv. 1 lett. c LAVS)

3159 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'unione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35*a* cpv. 2 LUD).

3160 1/26 Una persona divorziata che non soddisfa almeno una delle due condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi soltanto e fintantoché i figli hanno meno di 18 anni (art. 24*a* cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli della persona deceduta. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il figlio più giovane compie i 18 anni.

3161 1/26 Una persona divorziata che si risposa quando il primo coniuge è ancora in vita, non ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi al momento del decesso del medesimo,

[7] Secondo la sentenza del TF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024, in determinati casi anche gli uomini divorziati hanno diritto a una rendita per vedovi dopo che il figlio più giovane compie i 18 anni (v. informativa AVS/PC n. 493 del 31.1.2025 [d/f]).

nemmeno se nel frattempo ha divorziato anche dal secondo coniuge (DTF 127 V 75).

3162 Il diritto a una rendita vedovile estintosi con il passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) può rinascere in virtù dell'articolo 23 capoverso 5 LAVS soltanto in seguito allo scioglimento del secondo matrimonio tramite divorzio o annullamento. In caso di ulteriore matrimonio (p. es. terzo, quarto ecc.), cui segue un divorzio o un annullamento, la rinascita del diritto è esclusa (DTF 147 V 297).

1/26 3.7.2.2 Condizioni particolari per le donne divorziate

3162.1 1/26 Ha diritto a una rendita per vedove anche una donna divorziata senza figli che ha già compiuto i 45 anni al momento del divorzio e il cui matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni (art. 24*a* cpv. 1 lett. b LAVS);

3163 Il diritto alla rendita per vedove per le donne divorziate che il 1° gennaio 1997 avevano già compiuto i 45 anni è stabilito secondo l'articolo 23 capoverso 2 LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non esista nessun diritto secondo il nuovo articolo 24*a* (lett. f cpv. 1 disposizioni finali della 10ª revisione AVS). In tal caso, dopo la morte dell'ex marito, una donna divorziata è equiparata a una vedova, a condizione che l'ex marito fosse tenuto a versarle alimenti e che il matrimonio sia durato almeno dieci anni.

Una donna può beneficiare di tale regolamentazione soprattutto se:

- al momento del divorzio non aveva ancora compiuto i 45 anni; o
- il figlio minore ha compiuto i 18 anni prima che lei abbia compiuto i 45 anni.

3164 1/26 soppresso

3.7.3 Decesso e scomparsa

3.7.3.1 Data del decesso

3165 1/26 È determinante la data del decesso iscritta nel registro degli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determinante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie (v. N. 3167).

3166 1/26 Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli atti di morte o se quale momento del decesso è stato iscritto un periodo a cavallo tra due mesi, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell'assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all'UFAS.

3.7.3.2 Scomparsa

3167 La dichiarazione della scomparsa pronunciata dal giudice ai sensi degli articoli 35 – 38 CC è assimilata al decesso. In questi casi si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione della scomparsa.

3.7.4 Nascita del diritto

3168 Il diritto alla rendita nasce per principio il primo giorno del mese che segue il decesso del coniuge (o dell'ex coniuge) (art. 23 cpv. 3 LAVS).

3169 In caso di adozione di un affiliato il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui l'adozione è passata in giudicato (art. 23 cpv. 3 LAVS).

3170 In caso di rinascita del diritto alla rendita in seguito a divorzio o annullamento del nuovo matrimonio, il diritto nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui la sentenza

di divorzio o annullamento è passata in giudicato (art. 46 cpv. 3 OAVS).

3171 Se una persona vedova straniera (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, il diritto alla rendita nasce con il mese che segue quello del trasferimento.

3172 Se una persona vedova cittadina di uno Stato non contraente trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all'estero e il coniuge deceduto era cittadino svizzero o di uno Stato con cui esiste un accordo internazionale, può continuare a richiedere la rendita vedovile all'estero.

3173 Anche in caso di scomparsa il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del coniuge. Come data del decesso si considera quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

3174 Per principio il versamento della rendita vedovile non può avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Il diritto al pagamento arretrato delle rendite si estingue allo scadere dei cinque anni successivi alla fine del mese per cui era dovuta la prestazione (termine di perenzione, art. 46 LAVS in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 LPGA). Il termine di perenzione quinquennale inizia a decorrere nel momento in cui la persona superstite può al più presto ottenere dal giudice una dichiarazione di scomparsa ai sensi del diritto civile, vale a dire, nel caso di una persona da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, sei anni a far tempo dall'ultima notizia (VSI 1995 pag. 86 = DTF 120 V 170). Se la richiesta di rendita è stata inoltrata prima della scadenza del termine di perenzione, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue il decesso.

3175 Se circostanze particolari lo giustificano e se appare verosimile che si dichiarerà la scomparsa del coniuge, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte la rendita può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa. La rendita non può però essere assegnata prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo che è stata inoltrata la richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.7.5 Estinzione del diritto

3176 Il diritto alla rendita vedovile si estingue alla fine del mese in cui:

3177 – la persona rimasta vedova muore;

3178 – la persona rimasta vedova si risposa;

3179 – una persona straniera rimasta vedova (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata in Svizzera e vi risiede abitualmente) trasferisce il proprio domicilio all'estero (eccezione per gli stranieri superstiti di cittadini svizzeri);

3180 - l'ultimo figlio che dà diritto alla rendita per vedove (N. 3160) o alla rendita per vedovi (N. 3164) compie i 18 anni (art. 24*a* cpv. 2 LAVS).

3.8 Concorso delle rendite per vedove o per vedovi con le rendite di vecchiaia o d'invalidità

3181 Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per una rendita vedovile e per una rendita di vecchiaia o d'invalidità (rendita intera dell'AI giusta l'art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata (art. 24*b* LAVS). Ciò si applica soprattutto nei casi in cui una persona vedova o divorziata:

3182 – ha diritto solo a una rendita parziale esigua in seguito a lacune contributive;

3183 – ha diritto, in caso di durata di contribuzione completa, a una rendita di vecchiaia o d'invalidità inferiore all'importo massimo della rendita vedovile.

3184 Se alla morte del coniuge il superstite beneficia già di una rendita dell'AVS o dell'AI, il confronto deve essere effettuato solo se la rendita di vecchiaia o d'invalidità (compreso il supplemento di vedovanza ai sensi dell'art. 35bis LAVS) è inferiore all'importo massimo della rendita vedovile. Se la vedovanza insorge nel periodo della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia si veda i N. 5320 segg.

3.9 Concorso delle rendite per orfani con altre rendite

3185 Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o dell'AI (rendita intera dell'AI secondo l'art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, per il confronto è determinante la somma delle due rendite per orfani (art. 28bis LAVS).

3.10 Concorso delle rendite per superstiti con i provvedimenti d'integrazione dell'AI

3186 Fintanto che il diritto ad una rendita d'invalidità della persona invalida divenuta vedova od orfana è sospeso poiché le sono concessi provvedimenti d'integrazione dell'AI, la rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) può essere versata.

3.11 Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita

3.11.1 AVS

3187 Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un

crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate (art. 21 cpv. 1 LPGA).

3188 Se il decesso è dovuto solo a una negligenza, leggera o grave, non si deve applicare una tale sanzione. Il tipo della sanzione e la sua estensione (durata e importo) sono fissati secondo la gravità della colpa.

3189 Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA). I congiunti o i superstiti che non hanno commesso nessuna colpa giuridicamente rilevante hanno diritto alla rendita che spetta loro senza restrizioni, indipendentemente da sanzioni eventualmente prese nei confronti di loro familiari colpevoli.

3190 Per fissare le sanzioni i casi devono essere sottoposti all'UFAS.

3.11.2 AI

3191 In caso di rifiuto, riduzione o revoca delle prestazioni pecuniarie si applicano i N. 3187 e 3189.

3192 Se l'assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d'integrazione giustificati che dovrebbero comportare un sensibile miglioramento della sua capacità di guadagno, la rendita può essergli rifiutata temporaneamente o definitivamente (art. 21 cpv. 4 LPGA).

3193 L'esame di questi casi e la fissazione di eventuali sanzioni incombono agli uffici AI.

3.12 Sospensione della rendita AI durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

3194 Durante l'esecuzione di una pena o di una qualunque altra forma di privazione della libertà ordinata da un giudice penale, la rendita AI dell'interessato dev'essere sospesa (RCC 1988, p. 269). Se la persona in questione si sottrae all'esecuzione di una pena o di una misura, la sospensione del versamento va applicata dal momento in cui la pena o la misura avrebbe dovuto essere eseguita. Se invece l'esecuzione è stata rinviata d'intesa con l'autorità competente, la sospensione ha inizio solo a partire dal momento dell'esecuzione effettiva (art. 21 cpv. 5 LPGA).

3195 La rendita AI non va invece sospesa, se l'esecuzione di una misura stazionaria consente l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. N. 7200 segg. CIRAI). Non vi è motivo di sospendere la rendita nemmeno se una persona invalida è privata della libertà per motivi assistenziali.

3196 Le rendite per figli continuano ad essere versate, con la fissazione di un limite massimo, anche durante la sospensione della rendita principale.

3197 Stabilire la durata della sospensione di una rendita AI e vigilare sull'applicazione della stessa è incombenza degli uffici AI.

3.13 L'unione domestica registrata di coppie omosessuali secondo la LUD

3.13.1 In generale

3198 Le basi per il disciplinamento della situazione giuridica delle coppie omosessuali si trovano nella legge sull'unione domestica registrata. Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

3199 Dal 1° luglio 2022, con l'entrata in vigore delle modifiche contemplate dal progetto «Matrimonio per tutti», in Svizzera non possono più essere costituite unioni domestiche registrate.

3200 Su richiesta, dal 1° luglio 2022 un'unione domestica registrata può essere convertita in qualunque momento in matrimonio (art. 35 LUD). Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati (art. 35*a* cpv. 1 LUD). Per quanto riguarda gli effetti giuridici futuri, il matrimonio derivante della conversione di un'unione domestica registrata va considerato come se fosse stato celebrato nel momento in cui i partner hanno costituito l'unione domestica registrata.

3201 Se i partner non richiedono la conversione, l'unione domestica registrata è mantenuta e continua a produrre gli effetti di un'unione domestica registrata.

3202 Conformemente all'articolo 13*a* LPGA, per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In caso di decesso di uno dei due partner, il partner registrato superstite ha gli stessi diritti di un vedovo nei confronti dell'AVS, anche nel caso in cui si tratti di una donna. Questo non vale tuttavia se l'unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio (N. 3200). Infine, lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

3203 Le regole principali relative al diritto alla rendita e alla sua fissazione sono illustrate di seguito. In mancanza di indicazioni esplicite, si applicano le regole generali valide in materia per i coniugi.

3.13.2 Stati civili e procedura

3204 Nell'ambito delle unioni domestiche registrate sono previsti i seguenti stati civili:

– unione domestica registrata di coppie omosessuali;

– unione domestica di coppie omosessuali sciolta giudizialmente;
– unione domestica di coppie omosessuali sciolta per decesso; e
– unione domestica registrata in regime di separazione giudiziale (solo in caso di soppressione della limitazione).

Per questi nuovi stati civili sono necessari codici di stato civile speciali (cfr. DRRE [f/d]).

3205 La registrazione dell'unione domestica viene effettuata dall'ufficio dello stato civile competente. L'ufficiale dello stato civile registra l'unione domestica e rilascia un certificato di unione domestica registrata, che funge da documento probatorio.

3206 La dichiarazione di conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio va effettuata congiuntamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 35 LUD). I partner registrati sono considerati coniugati dalla data della firma della dichiarazione di conversione. Per il calcolo della durata del matrimonio si veda il N. 3146.

3207 Per lo scioglimento delle unioni domestiche registrate sono competenti i tribunali civili. La sentenza di scioglimento è equiparata, quale documento probatorio, a una sentenza di divorzio.

3208 Anche l'annullamento di un'unione domestica registrata deve essere stabilito per via giudiziale e comprovato con una sentenza di annullamento.

3209 I partner registrati possono sospendere la comunione domestica, con o senza l'autorizzazione di un giudice, e vivere separatamente. Per l'AVS e l'AI ne derivano gli stessi effetti prodotti dalla separazione di persone sposate (N. 5269 segg.).

3210 Le unioni domestiche di coppie omosessuali riconosciute all'estero sono equiparate, a determinate condizioni, a

quelle costituite in Svizzera. In caso di rivendicazione di diritti in virtù di un'unione domestica conclusa all'estero, va consultato l'UFAS.

3211 Alle unioni domestiche registrate costituite all'estero prima del 1° luglio 2022 (data di entrata in vigore del progetto «Matrimonio per tutti») si applica per analogia il N. 3200. Si può procedere alla conversione, se l'unione domestica è riconosciuta come equivalente in Svizzera.

3212 Le unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo il 1° luglio 2022 (data di entrata in vigore del progetto «Matrimonio per tutti») non possono essere convertite in matrimonio e quindi in Svizzera continuano a sussistere in quanto tali.

3.13.3 Rivendicazione del diritto alla rendita

3213 Per la durata dell'unione domestica registrata, ciascun partner è legittimato a presentare una richiesta di prestazioni per l'altro (v. N. 1005).

3214 Entrambe le rendite dei partner verranno fissate e pagate dalla cassa di compensazione che era già competente per fissare e pagare la rendita del partner che per primo ha maturato il diritto. I N. 2015–2017 sono applicabili per analogia.

3.13.4 Rendite per figli e rendite per orfani

3215 La legge sull'unione domestica registrata vieta l'adozione congiunta ai partner. Per contro, un partner ha la possibilità di adottare il figlio del partner registrato (adozione del figliastro, art. 264*c* CC).

3216 È inoltre possibile che un partner porti con sé nell'unione domestica figli propri generati da una relazione precedente o precedentemente adottati con un'adozione singola. Anche nell'ambito dell'unione domestica registrata il rapporto

di filiazione sussiste solo con il genitore interessato. Con il partner può sorgere un rapporto di affiliazione (v. N. 3057 segg.).

3.13.5 Rendita per vedovi

3217 Se uno dei partner muore, il partner superstite ha i diritti di un vedovo. Questo vale anche nei casi in cui il partner superstite è una donna (N. 3138 segg.), salvo se l'unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio (N. 3201). L'articolo 24*a* capoverso 2 LAVS è applicabile per analogia alle persone la cui unione domestica registrata è stata sciolta per via giudiziale.

3218 Il diritto a una rendita per vedovi precedente, estinto con la registrazione dell'unione domestica, rinasce il primo giorno del mese seguente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, se questa è stata sciolta o annullata dopo meno di dieci anni.

3.13.6 Calcolo della rendita

3219 I periodi durante il quale il partner esercitante un'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono computati al partner senza attività lucrativa come periodo di contribuzione per la durata dell'unione domestica registrata. I N. 5035 segg. sono applicabili per analogia.

3220 I redditi da attività lucrativa conseguiti sono divisi a metà durante gli anni civili dell'unione domestica registrata (N. 5082 segg.). Altrettanto vale per gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Sono applicabili i N. 5175 segg. e i N. 5261 segg.

3221 Se entrambi i partner hanno diritto alla rendita, si applicano le regole generali di limitazione (N. 5269 segg.).

3222 Ai partner vedovi aventi diritto a una rendita è accordato un supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità (N. 5313 e 5314).

3.13.7 Scioglimento dell'unione domestica registrata

3223 Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata comporta l'avvio della procedura di splitting (cfr. CSD).

3.13.8 Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione

3224 In materia di versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione sono applicabili per analogia le regole valide per i coniugi (N. 10001 segg.).

4. Verifica delle condizioni assicurative e personali

4.1 In generale

4.1.1 Competenza per la verifica

4.1.1.1 Rendite AVS

4001 La cassa di compensazione verifica le condizioni assicurative e personali per le rendite di vecchiaia e per superstiti.

4.1.1.2 Rendite AI e assegni per grandi invalidi per maggiorenni

4002 L'ufficio AI verifica le condizioni assicurative e personali in caso di domande per rendite AI e assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI per maggiorenni. Per quanto riguarda la collaborazione delle casse di compensazione si applica la CPAI.

4003 Conclusi gli accertamenti, gli atti vanno trasmessi unitamente alla decisione e ai documenti necessari (certificato

AVS, libretto di famiglia, permesso per stranieri, attestato di formazione) alla cassa di compensazione competente per il calcolo e il pagamento della prestazione. Per la determinazione delle rendite e l'emanazione della decisione si applicano la CPAI e/o la CIRAI.

4.2 Verifica dei dati personali

4.2.1 Verifica da parte delle casse

4004 I dati personali vanno verificati in base ai dati dei registri degli assicurati e delle rendite nonché ai documenti ufficiali. Sono considerati documenti ufficiali tutti i documenti di stato civile allestiti dalle autorità di stato civile (p. es. il certificato di famiglia [ex libretto di famiglia], l'atto di origine, il certificato di stato civile e gli atti relativi alla nascita, al matrimonio, all'unione domestica ecc.), il permesso di dimora (ricevuta per documenti depositati), il controllo abitanti, il passaporto e la carta d'identità. Occorre tenere presente che i registri e i documenti non sono sempre aggiornati. In caso di dubbi va quindi richiesto il certificato di stato civile.

4005 Non forniscono prove sufficienti sullo stato della persona il libretto di servizio, l'atto di battesimo, le carte di legittimazione o altri attestati personali, certificati del datore di lavoro oppure la notifica per un certificato d'assicurazione.

4006 La verifica riguarda tutte le persone che fanno valere un diritto alle prestazioni e tutti i familiari dell'avente diritto che vanno presi in considerazione per una rendita completiva o per figli.

4007 Se non è possibile verificare i dati degli stranieri in base alle fonti menzionate al N. 4004 o lo si può fare solo in parte, vanno consultati altri documenti ufficiali, quali il passaporto, attestati delle autorità competenti del Paese d'origine (p. es. estratti dal registro dello stato civile) e il libretto degli stranieri.

4008 Se è possibile verificare completamente i dati delle persone aventi diritto in base ai dati dei registri ufficiali, si può rinunciare a richiedere i documenti ufficiali. Questo vale in particolare per le casse di compensazione che hanno accesso ai registri degli abitanti del Cantone o dei Comuni.

4009 Sulla domanda occorre indicare in base a quali registri e documenti sono stati verificati i dati personali.

4.2.2 Collaborazione degli uffici di stato civile

4010 L'ufficio di stato civile del luogo di domicilio della persona avente diritto fornisce dati personali che la riguardano conformemente all'articolo 32 LPGA a condizione che siano richiesti mediante la «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271). Per contro la conferma dei dati personali va richiesta mediante detto modulo all'ufficio di stato civile soltanto quando le indicazioni sui documenti ufficiali e registri (registri degli assicurati e Infostar) sono incomplete, imprecise o contraddittorie.

4011 La «Conferma dei dati personali» può essere impiegata soltanto per informazioni su cittadini svizzeri. Le informazioni su cittadini stranieri residenti in Svizzera vanno richieste all'ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio o di dimora richiamando l'articolo 32 LPGA.

4012 La «Conferma dei dati personali» va inviata in due esemplari all'ufficio di stato civile. Il modulo deve essere redatto nella lingua ufficiale dell'ufficio interpellato. La cassa di compensazione deve iscrivere nel questionario tutti i dati personali di cui è a conoscenza.

4013 A pagina 1 della «Conferma dei dati personali», lo spazio riservato per osservazioni particolari è previsto per domande supplementari della cassa di compensazione (p. es. su diversi matrimoni di una vedova e la loro durata complessiva) e le corrispondenti informazioni dell'ufficio di stato civile.

4.2.3 Procedura in caso di indicazioni divergenti

4014 Se i dati del registro degli assicurati e/o lo stato civile comunicato da Infostar non corrispondono ai dati figuranti sui documenti ufficiali attuali dell'assicurato e si sospetta che le iscrizioni nel registro siano errate, occorre avviare una procedura di rettifica.

4015 A tal fine, la cassa di compensazione deve compilare il modulo «Richiesta di rettifica dei dati di un registro ufficiale di persone della Confederazione» nella misura del possibile, chiedendo poi all'assicurato di completarlo e firmarlo. Successivamente, l'assicurato deve inviare il modulo all'ufficio controllo abitanti del proprio luogo di domicilio affinché esso lo verifichi (cfr. al riguardo le informazioni dettagliate sul sito Internet dell'UCC).

4.3 Verifica del domicilio svizzero

4.3.1 Domicilio civile in Svizzera

4016 Il domicilio civile è d'importanza fondamentale, sul piano del diritto relativo all'AVS, per la qualità di assicurato di una persona. Determinante è il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC.

4017 L'esistenza del domicilio in Svizzera va verificata sotto tutti gli aspetti in ogni singolo caso. Il pagamento delle imposte in Svizzera, l'esercizio di diritti civili, la conclusione di contratti di locazione di un appartamento, il deposito di documenti non provano sufficientemente il domicilio.

4018 Il domicilio in Svizzera è giudicato secondo il diritto svizzero prescindendo dalla nazionalità della persona interessata.

4019 Sono fatte salve convenzioni internazionali di altro tenore che a volte sostituiscono il concetto di domicilio con quello

di «dimora abituale». Quest'ultimo richiede soltanto, contrariamente al concetto di domicilio, che si dimori o si intenda dimorare in un luogo per un periodo più lungo.

4020 Per la verifica del domicilio civile in Svizzera si applicano le disposizioni delle DOA.

4.3.2 Concetto di domicilio

4021 È considerato come domicilio di una persona il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Le condizioni sono la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (esigenza soggettiva) e la permanenza effettiva nel medesimo (esigenza oggettiva). Devono essere soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni.

4022 Non è necessario che una persona voglia rimanere nello stesso luogo per un periodo più lungo. Anche un periodo di dimora breve può costituire domicilio. Durevolmente va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente l'intenzione manifesta di considerare un determinato luogo come punto centrale della propria esistenza, dei rapporti personali, economici, familiari e professionali (RCC 1982 pag. 171).

4023 Viceversa, neppure un lungo periodo di dimora costituisce domicilio quando il diritto pubblico (a es. la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri) vieta l'attuazione a lungo termine di tale intenzione. Questo vale segnatamente per le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L). I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o meno un'attività lucrativa.

4024 Per gli stranieri con un permesso di dimora (permesso B), un permesso di domicilio (permesso C) o un permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) si può presumere di regola che abbiano stabilito il domicilio nel luogo in questione dall'ultima data di entrata in Svizzera. I dimoranti

con un permesso B sono stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, esercitando o meno un'attività lucrativa. I domiciliati (permesso C) sono stranieri che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Il permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) è destinato ai familiari (coniuge e figli di età inferiore ai 21 anni) dei funzionari di organizzazioni intergovernative nonché ai membri di rappresentanze estere.

4025 I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione (permesso S) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) stabiliscono il domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di rientrare in patria non appena le condizioni lo permettono. Il domicilio inizia dalla data di entrata nel nostro Paese.

I richiedenti l'asilo sono persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura. Il permesso per persone bisognose di protezione (permesso S) autorizza un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'interessato non può tuttavia uscire dai confini della Svizzera né rientrare nel nostro Paese. L'ammissione provvisoria (permesso F) è concessa a persone per le quali l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato nei loro confronti è inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per l'interessato) o impossibile (per motivi tecnici).

4026 Il domicilio va verificato singolarmente per ogni persona prescindendo dal suo stato civile. Finché due coniugi vivono nello stesso appartamento si può tuttavia supporre che abbiano un domicilio comune.

Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, per i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS la data di entrata nel nostro Paese non è più indicata, per il momento, nel permesso di dimora. I permessi di dimora dei cittadini appartenenti ad

altri Stati continuano invece a contenere questa informazione. La data di entrata dei cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS può essere richiesta presso gli uffici cantonali competenti (cfr. Informativa AVS/PC n. 384 e n. 389 [f/d]).

4027 Se due coniugi mantengono l'abitazione in Svizzera sebbene uno di essi lavori all'estero, si può ritenere che entrambi abbiano il domicilio in Svizzera a condizione che uno dei coniugi (e i figli) occupi l'abitazione e che non sia stata annullata la comunione domestica (art. 175 CC).

4028 Non sono assicurate le persone che soggiornano in Svizzera unicamente a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio (art. 2 cpv. 1 lett. a OAVS).

4.4 Verifica della qualità di assicurato

4.4.1 In generale

4029 Per principio sono assicurate ai sensi dell'articolo 1*a* capoverso 1 LAVS tutte le persone con il domicilio civile in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa o che lavorano all'estero come cittadini svizzeri al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.

4030 Per l'obbligo assicurativo e la relativa qualità di assicurato si applicano le disposizioni delle DOA.

4.4.2 Qualità di assicurato

4031 Di regola si può ritenere che adempiano la qualità di assicurato le persone domiciliate in Svizzera che esercitano o meno un'attività lucrativa.

4032 Lo stesso vale di regola per persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa all'estero, fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali.

4033 I cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.

4034 I cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato (art. 1*a* cpv. 4 LAVS).

4035 I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata accettata adempiono la qualità di assicurato retroattivamente dalla data di entrata in Svizzera.

4036 I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta ma che vivono in un centro di accoglienza o hanno ottenuto l'asilo temporaneo adempiono la qualità di assicurato dalla data di rifiuto della domanda.

4.5 Compimento della durata minima di contribuzione

4037 Per l'adempimento della durata minima di contribuzione possono essere considerati soltanto i periodi compiuti prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

4038 La durata minima di contribuzione non deve essere contraddistinta da un rapporto di continuità, dato che vengono sommati i singoli periodi di contribuzione. Questi sono determinati in base ai mesi computando come interi i mesi civili incompleti (RCC 1982 pag. 359).

4039 La durata minima di contribuzione deve essere adempiuta al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Periodi di contribuzione successivi o periodi per i quali, ad esempio, si sono acquisiti accrediti per compiti educativi e assistenziali non possono essere computati.

4040 Se l'adempimento della durata minima di contribuzione non è deducibile subito dal CI la cassa di compensazione lo accerta in base agli atti di cui dispone (atti della cassa di compensazione, attestati del datore di lavoro, permessi ufficiali ecc.). L'avente diritto deve addurre personalmente la prova mediante tali permessi e attestati (in particolare sul periodo di dimora e di attività lucrativa in Svizzera).

4.6 Verifica della qualità di rifugiato e di apolide

4.6.1 Qualità di rifugiato

4.6.1.1 Prova

4041 L'avente diritto che invoca la qualità di rifugiato deve provarla mediante l'attestato rilasciato dalla Segreteria di Stato della migrazione. La data di rilascio non può precedere di più di due mesi la data della domanda. I rifugiati o gli apolidi con domicilio all'estero devono presentare un'attestazione corrispondente, rilasciata dall'autorità estera competente.

4.6.1.2 Revoca

4042 In caso di revoca della qualità di rifugiato la Segreteria di Stato della migrazione trasmette all'UCC una copia della relativa decisione con tutti i dati necessari per la determinazione del numero AVS (cognome, nome, data di nascita, sesso e Paese d'origine).

4043 L'UCC verifica il diritto alla prestazione della persona interessata. In caso affermativo chiede alla Segreteria di Stato della migrazione, dopo che è scaduto il termine di ricorso

stabilito nella decisione, se il ricorso è stato inoltrato. La Segreteria di Stato della migrazione informa se la sua decisione ha acquistato forza giuridica o se è pendente un ricorso. Nel secondo caso informa l'UCC sull'esito del ricorso a procedimento ultimato.

4044 Se non è stato inoltrato ricorso, l'UCC trasmette alla cassa di compensazione competente la copia della decisione comunicando anche l'informazione della Segreteria di Stato della migrazione, il numero AVS e il tipo di prestazione. In caso di ricorso attende la decisione definitiva e procede analogamente.

4045 Per prestazioni AI, l'UCC invia la relativa domanda all'ufficio AI.

4046 La cassa di compensazione verifica se la revoca della qualità di rifugiato ha ripercussioni sul diritto alla prestazione della persona interessata. Per prestazioni AI, questo compito spetta all'ufficio AI.

4.6.2 Apolidi

4047 La Segreteria di Stato della migrazione segnala all'UCC, se ne è a conoscenza, tutte le persone che non sono più apolidi. A sua volta, l'UCC comunica alla cassa di compensazione competente i nominativi delle persone aventi diritto a prestazioni. Per prestazioni AI, l'UCC invia la comunicazione all'ufficio AI.

4.7 Esigenze particolari per singole rendite

4.7.1 In generale

4048 Le condizioni personali per la rendita ordinaria sono disciplinate nelle parti 3 e 5, quelle per le rendite straordinarie nella parte 7 e quelle relative agli assegni per grandi inva-

lidi nella parte 8. Di seguito sono esposte le principali condizioni personali per le quali occorre addurre prove e giustificazioni particolari. L'elenco non è completo.

4.7.2 Accrediti per compiti educativi per genitori non sposati

4.7.2.1 Autorità parentale in comune dopo il divorzio

4049 Per verificare, al momento del calcolo della rendita, l'eventuale diritto ad accrediti per compiti educativi e il numero di anni da prendere in considerazione di persone il cui (precedente) matrimonio è stato sciolto, è necessario richiedere la sentenza o la convenzione di divorzio. Dai documenti richiesti deve emergere se l'intero accredito per compiti educativi è assegnato a un solo genitore, e in tal caso a quale, o diviso a metà tra i due genitori (art. 52*f*^{bis} cpv. 1 OAVS).

4050 Se i genitori hanno concluso a posteriori una convenzione secondo l'articolo 52*f*^{bis} capoverso 3 OAVS, questa deve essere inoltrata insieme alla sentenza o alla convenzione di divorzio. Dalla convenzione scritta deve emergere a quale genitore sarà assegnato l'intero accredito per compiti educativi o se questo sarà diviso a metà.

4051 La convenzione deve essere firmata da ambedue i genitori.

4.7.2.2 Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale

4052 Di norma, i figli minorenni sono soggetti all'autorità parentale congiunta dei genitori (art. 296–298*c* CC). Se fatti nuovi importanti esigono per il bene del figlio che l'attribuzione dell'autorità parentale sia modificata dal tribunale o dall'APMA (art. 134 CC), la relativa decisione deve essere allegata alla richiesta di rendita.

4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre 18 anni seguono una formazione

4.7.3.1 Attestato di formazione

4053 Se la persona avente diritto alla prestazione o il suo rappresentante fa valere che un figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare, secondo il caso, un contratto di tirocinio o un attestato del datore di lavoro, un certificato dell'istituto scolastico, un attestato della segreteria dell'università o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato, un attestato d'iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la rendita è stata rinviata.

4054 I documenti devono fornire informazioni sul genere e la durata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es. volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d'apprendista, indennità di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla durata presumibile dello studio, si deve verificare all'inizio di ogni semestre se l'interessato prosegue gli studi (attestato d'immatricolazione rilasciato dall'istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato).

4055 Per i figli che parallelamente alla formazione esercitano un'attività lucrativa temporanea o stabile e fanno valere il diritto alla rendita devono essere presentati i documenti necessari per l'accertamento (p. es. contratto d'impiego, attestato del datore di lavoro, dichiarazione del salario, attestato di studi o di corsi).

4056 Le condizioni salariali vanno accertate regolarmente, benché per le modifiche si rimandi all'obbligo di informare.

4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile

4057 Il servizio militare, civile o di protezione civile prestato è provato di regola mediante il libretto di servizio se non è già noto in base al modulo IPG. Il servizio militare o civile prestato all'estero deve essere giustificato mediante un attestato del comando competente.

4.7.3.3 Malattia o infortunio

4058 Se la formazione è interrotta per lungo tempo a causa di malattia o infortunio, un certificato medico deve confermare che la formazione non può più essere proseguita per motivi di salute (malattia o infortunio) e indicare la durata dell'interruzione.

4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati

4059 La richiesta deve fornire informazioni sull'affiliato, sul padre affiliante e sulla madre affiliante nonché i dettagli precisi sulle condizioni materiali alla base del rapporto di affiliazione e la sua durata (foglio complementare 2, modulo 318.275).

4060 Alla domanda deve essere allegata una conferma dell'autorità competente per la vigilanza degli affiliati sull'autorizzazione del corrispondente rapporto d'affiliazione. Se le prescrizioni in materia non prevedono l'obbligo di autorizzazione occorre comunque allegare una corrispondente conferma dell'autorità menzionata.

4061 Le condizioni personali dell'affiliato vanno esaminate di regola in base al certificato di stato civile rilasciato dal competente ufficio di stato civile.

4062 I dati sul rapporto di affiliazione vanno verificati in base alla conferma di cui al N. 4313. Indicazioni ufficiali supplementari vanno richieste direttamente all'autorità di vigilanza degli affiliati (cfr. art. 316 CC).

4063 La cassa di compensazione può basarsi su fatti che ha constatato adempiendo altri compiti (ad es. versamento di prestazioni complementari e assistenziali, assegni familiari).

4.7.5 Rendita per superstiti

4.7.5.1 In generale

4064 Per figli e orfani dai 18 ai 25 anni, per figli i cui genitori non sono o non sono più sposati, o per affiliati non sempre sono sufficienti i dati raccolti con il modulo di richiesta. La cassa di compensazione deve chiedere all'avente diritto di fornire le indicazioni supplementari necessarie nel singolo caso.

4065 Per la domanda della rendita per superstiti va compilato se necessario il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati

4066 Se è richiesta una rendita vedovile in caso di adozione di un affiliato che vive in comunione domestica (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS), occorre verificare se e quando è avvenuta l'adozione.

1/26 #### 4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata

4067 1/26 Quando una rendita vedovile è versata per la prima volta a una persona divorziata occorre verificare:

4068 1/26 – qualora il matrimonio sciolto sia durato almeno dieci anni dalla celebrazione fino al passaggio in giudicato del divorzio (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la persona divorziata abbia figli (non necessariamente della persona deceduta) (art. 24*a* cpv. 1 lett. a LAVS); oppure

4069 1/26 – qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un figlio compia i 18 anni dopo i 45 anni della persona divorziata (art. 24*a* cpv. 1 lett. c LAVS).

4069.1 1/26 Se nessuna delle condizioni precedenti è adempiuta, nel caso di una donna divorziata occorre verificare se il matrimonio sia durato almeno dieci anni e se il divorzio sia intervenuto dopo che la donna ha compiuto i 45 anni (art. 24*a* cpv. 1 lett. b LAVS).

4070 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'unione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio sciolto va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35*a* cpv. 2 LUD).

4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile

4071 Per la rendita vedovile riattivata occorre verificare se il matrimonio sciolto o annullato è durato meno di dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza giudiziaria o attestato dell'autorità giudiziaria).

4072 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'unione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio sciolto va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35*a* cpv. 2 LUD).

4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore

4073 Se l'avente diritto invoca la scomparsa del coniuge o di un genitore, la cassa di compensazione deve richiedere la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice o un attestato dell'ufficio di stato civile del comune d'origine della persona scomparsa (certificato di stato civile).

4.7.5.6 Rendite per trovatelli

4074 I dati personali di un trovatello sono iscritti nel registro delle nascite del luogo di ritrovamento.

4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente

4075 Se in base a una domanda di rendita per superstiti vi sono seri motivi di ritenere che il decesso sia stato causato intenzionalmente dall'avente diritto o in seguito a un delitto o a un reato intenzionali, occorre un accertamento più approfondito dei fatti, ad esempio in base a rapporti di polizia (v. N. 3189 segg.).

4076 L'accertamento e la decisione in caso d'invalidità causata intenzionalmente competono agli uffici AI (CPAI).

4.9 Riunione dei conti individuali

4.9.1 In generale

4077 La procedura è regolata dalle disposizioni delle D CA/CI.

4078 Prima della riunione dei conti individuali (RCI) la cassa di compensazione deve verificare per le persone divorziate se la ripartizione del reddito è già stata effettuata nell'ambito del divorzio. In caso contrario, la ripartizione deve essere effettuata prima della RCI. Per la procedura si applica la CSD. Competente per lo splitting è quindi la cassa di compensazione che versa la rendita corrente del coniuge divorziato. La competenza per il versamento di entrambe le rendite è regolata invece dai N. 2020 seg.

4079 Se al momento della domanda di rendita una cassa di compensazione constata che un coniuge divorziato e precedentemente beneficiario di rendita è già deceduto, la ripartizione dei redditi può essere effettuata come quando subentra il secondo evento assicurato per le persone sposate (ovvero senza ordine di splitting).

4.9.2 Verifica dei CI riuniti

4080 La cassa di compensazione che determina la rendita di regola non verifica i CI individuali trasmessi dalle casse di compensazione interessate.

4081 Se constata che delle registrazioni mancano (p. es. i redditi da attività lucrativa costitutivi della rendita conseguiti presso un datore di lavoro segnalato nella richiesta), la cassa di compensazione che determina la rendita adotta i debiti provvedimenti, o ne incarica la cassa competente. A tal fine si applicano le D CA/CI; per la procedura in caso di perdita del libretto delle marche degli studenti si rinvia alle DIN.

4082 Per le persone sposate la cassa di compensazione deve riunire anche i CI intestati ai precedenti cognomi.

4.10 Rendite straordinarie

4.10.1 In generale

4083 Per accertare se deve essere assegnata una rendita ordinaria o una straordinaria, occorre procedere *in ogni caso* alla riunione dei CI. Se per un avente diritto non è tenuto nessun CI, le corrispondenti rubriche della conferma di riunione dei CI effettuata dall'UCC risultano vuote.

4084 Per prevenire doppi versamenti, occorre trasmettere l'ordine di riunione dei CI anche per gli invalidi dalla nascita o precoci, anche se risulta evidente che essi non hanno potuto compiere un intero anno di contribuzione fino all'insorgere dell'evento assicurato.

4.10.2 Rendite completive e per figli

4085 Per il versamento di rendite completive e per figli occorre verificare se ogni avente diritto adempie le condizioni di domicilio e di dimora.

5. Calcolo delle rendite

5.1 Basi di calcolo

5001 Le basi di calcolo delle rendite e delle prestazioni transitorie sono:

5002 – in linea di principio, il rapporto fra gli anni interi di contribuzione di una persona rispetto a quelli della sua classe di età al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato; e

5003 – il reddito annuo medio determinante.

5004 Per le persone che riscuotono anticipatamente la totalità o una parte della rendita la base di calcolo è il rapporto fra i loro anni interi di contribuzione all'inizio dell'anticipazione e quelli della loro classe di età al raggiungimento dell'età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS).

5005 1/26 Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il momento in cui insorge l'evento assicurato (compimento dell'età di riferimento, insorgenza dell'invalidità o decesso). L'anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all'anno civile in cui è insorto l'evento assicurato. Questo è importante soprattutto quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall'inizio effettivo del diritto o quando, per altre ragioni, può esserlo soltanto in un secondo tempo (sentenza del TF 9C_492/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 4).

5005.1 1/25 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non è considerata un evento assicurato. In tal caso l'anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all'anno civile in cui inizia la riscossione anticipata (art. 40 cpv. 5 LAVS, N. 6033).

Esempio: un uomo nato il 5 dicembre 1964 anticipa la riscossione della rendita di un anno, a partire dal gennaio del 2029. È pertanto considerato quale anno di livello l'anno 2029.

5.2 Periodo di contribuzione

5.2.1 Concetto di durata di contribuzione

5006 È considerato in generale come durata di contribuzione il periodo in cui una persona è stata soggetta all'obbligo contributivo e per il quale possono essere computati il reddito o accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5007 La situazione è diversa per le persone che proseguono l'attività lucrativa dopo l'età di riferimento. A loro si applicano condizioni particolari per quanto concerne il reddito annuo dell'attività lucrativa e i contributi versati (N. 5062 segg.).

5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione

5008 Per considerare un determinato periodo come durata di contribuzione, una persona deve essere stata assicurata oppure:

5009 – aver adempiuto o potere ancora adempiere personalmente l'obbligo contributivo pagando i contributi;

5010 – il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver versato almeno il doppio dell'importo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 3 LAVS; oppure

5011 – quando possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29ter LAVS).

5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo

5012 Durante questo periodo la persona deve essere stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo (art. 1*a*–3 LAVS, art. 1*b* e 2 LAI). È irrilevante che essa non abbia dovuto temporaneamente pagare contributi, perché, ad esempio, quando ha abbandonato l'attività lucrativa li ha già pagati su un determinato reddito minimo e conformemente all'arti-

colo 10 LAVS non è più stata tenuta, nel rispettivo anno civile, al pagamento di contributi come persona non esercitante un'attività lucrativa.

5013 Non sono invece considerati come durata di contribuzione:

5014 – i periodi privi di un rapporto assicurativo ai sensi degli articoli 1*a* e 2 LAVS e dell'articolo 1*b* LAI;

– i periodi durante i quali non erano adempiute le condizioni di cui all'articolo 29bis capoverso 4 LAVS (N. 5007).

5.2.2.2 Adempimento dell'obbligo contributivo

5016 I contributi dovuti dalla persona assicurata devono già essere pagati o poter ancora essere pagati al momento in cui sorge il diritto alla rendita (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono stati pagati, perché non registrati o irrecuperabili, e tale debito è già prescritto quando sorge il diritto alla rendita, non si computa di regola il corrispondente periodo di contribuzione (rimane salvo il computo di periodi di contribuzione di cui all'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS).

5017 Se una persona può provare che a suo tempo i contributi sono stati dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 pag. 545). I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle associazioni fondatrici, della Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono anch'essi considerati come contributi.

5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati

5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera

5018 Se una persona è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per un determinato periodo, conta come durata

di contribuzione l'intero anno se nel CI del corrispondente anno sono stati registrati almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive. In questi casi va considerato come durata di contribuzione l'intero anno anche se l'effettiva durata di contribuzione registrata nel CI è inferiore a un anno (per il computo degli anni di gioventù v. N. 5045 – 5046).

5019 Se i redditi registrati nel CI per un determinato anno non raggiungono i contributi minimi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive, si computa un numero di mesi di contribuzione determinato in base ai contributi.

5020 Non si può computare un anno intero o mesi di contribuzione se la persona non è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per tutta la durata corrispondente (RCC 1974 pag. 180).

5021 Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi, per entrambi i coniugi, sulla durata di contribuzione esistente prima della ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5040). Questo anche qualora il reddito di una persona registrato nel CI per un determinato anno non raggiunga più, a causa della ripartizione del reddito, i contributi minimi previsti dall'Allegato I.

5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera

5022 Per determinare i periodi di contribuzione degli anni a partire dal 1969 si computano di regola i periodi di contribuzione riportati nel CI (RCC 1982 pag. 359), anche qualora il reddito registrato non corrisponda a un'attività lucrativa a tempo pieno.

5023 Se eccezionalmente nel CI le indicazioni sui periodi di contribuzione mancano o sono incomplete, la cassa che determina la rendita verifica se la durata di contribuzione è desumibile da altri dati del CI relativi all'anno civile in que-

stione. Se mancano altri dati o se dalla somma delle singole registrazioni non risulta un anno di contribuzione intero, la cassa che tiene il conto determina la durata di contribuzione in base agli atti di cui dispone.

5024 Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi per entrambi i coniugi sulla durata di contribuzione precedente la ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5040). I redditi dell'altro coniuge non possono quindi costituire un periodo di contribuzione.

5.2.4 Periodi di contribuzione computabili

5.2.4.1 Principio

5025 Per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale descritta ai N. 5006 segg. che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di riferimento oppure la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e la nascita del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune contributive (art. 52*c* OAVS).

5025.1 1/26 soppresso

5026 Se dei mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato devono essere presi in considerazione per colmare delle lacune, essi vanno riportati nella corrispondente lacuna contributiva. Le lacune contributive vanno colmate in senso cronologico inverso a partire dall'anno in cui è sorto l'evento assicurato. Questa misura è presa soltanto dopo aver colmato le lacune esistenti con

anni di gioventù o anni supplementari (RCC 1985 pag. 656).

5027 I periodi di contribuzione totalizzati dopo l'età di riferimento sono presi in considerazione su richiesta. In merito al computo di questi periodi si rimanda ai N. 5062 segg.

5028 Se bisogna considerare periodi assicurativi esteri di durata inferiore a un anno (cfr. N. 4005 e 4008 CIBIL) per colmare eventuali lacune contributive, occorre procedere nell'ordine seguente: anni di gioventù, periodi assicurativi esteri di durata inferiore a un anno, anni supplementari, mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato.

5029 I periodi per i quali si sono pagati contributi che in seguito sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni sociali estere non sono considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni corrispondenti il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996

5030 I periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

5031 La qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero assicurato obbligatoriamente non si estendeva automaticamente alla moglie, pure residente all'estero (sentenza del TFA H 176/03 del 19 ottobre 2005). Erano previste eccezioni in virtù di una regolamentazione diversa derivante da convenzioni di sicurezza sociale (Austria, Canada, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Portogallo, Stati Uniti).

5032 I periodi per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia effettivamente adempiuto anche l'obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).

5032.1 1/25 Questi periodi possono essere computati anche se in precedenza i contributi del marito sono stati rimborsati a quest'ultimo o trasferiti a un assicuratore sociale estero.

5033 I periodi per i quali la moglie di un uomo obbligatoriamente assicurato in Svizzera residente all'estero ha aderito, anche retroattivamente, all'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1985 devono essere computati come periodi di contribuzione (anche retroattivamente).

5034 Per gli anni precedenti il 1° gennaio 1997, la qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero che aveva aderito all'assicurazione facoltativa si estendeva invece automaticamente anche alla moglie residente all'estero (sentenza del TF H 192/02 del 6 marzo 2003).

5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo

5035 Sono considerati come durata di contribuzione i periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato contratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del coniuge (cfr. VSI 1/2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).

5036 Le disposizioni sul computo dei periodi di contribuzione durante i quali il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha

pagato il doppio del contributo minimo sono applicabili anche ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1997.

5037 Per considerare un determinato periodo come anno intero di contribuzione, il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver pagato il doppio del contributo minimo nel corrispondente anno. Non è tuttavia necessario che il coniuge esercitante l'attività lucrativa sia stato assicurato l'intero anno. Si può perciò considerare un intero anno come durata di contribuzione se il CI del coniuge esercitante l'attività lucrativa riporta per il corrispondente anno almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive.

5038 Un assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge, che ha raggiunto età di riferimento ed esercita un'attività lucrativa, paga più del doppio del contributo minimo è generalmente esonerato dall'obbligo contributivo (N. 2073 segg. DIN; Informativa AVS/PC n. 206 dell'8 giugno 2007 [d/f]).

5039 Se soltanto uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa e se il doppio del contributo minimo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS non è stato da lui pagato, o lo è stato solo parzialmente, il coniuge che non esercita l'attività lucrativa è per principio soggetto all'obbligo contributivo. Ciò vale anche nel caso in cui nessuno dei due coniugi eserciti un'attività lucrativa.

5040 L'obbligo contributivo personale di ognuno dei coniugi (in qualità di indipendente o senza attività lucrativa) prevale sulle disposizioni di cui all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Di conseguenza, nella misura in cui i contributi personali dovuti non sono ancora caduti in prescrizione all'insorgenza del caso assicurato, essi vanno compensati in ogni caso con le prestazioni maturate. Se i contributi personali dovuti dal coniuge non possono essere né reclamati né compensati perché caduti in prescrizione, viene computato un numero di mesi di contribuzione dipendente dal reddito ripartito dell'altro coniuge.

5041 Il procedimento descritto vale sia nel primo che nel secondo caso assicurato. I mesi di contribuzione computabili si possono dedurre dalla tabella riportata nell'Allegato I delle presenti direttive. In ogni caso, tuttavia, al coniuge che ha versato i contributi viene computata la durata di contribuzione determinata prima della ripartizione dei redditi (N. 5021 e 5024).

5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assistenziali

5042 Sono computati come durata di contribuzione i periodi durante i quali una persona, pur avendo la qualità di assicurato, non ha adempiuto l'obbligo contributivo, o non interamente, ma ha acquisito il diritto agli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29ter cpv. 2 LAVS). I periodi di contribuzione in base agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono computati soltanto quando i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi o compensati in seguito a prescrizione.

5043 Se una persona anticipa la riscossione della rendita e ha la qualità di assicurato, durante il periodo di anticipazione continuano ad esserle computati gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Anche questi accrediti possono andare a costituire periodi di contribuzione (N. 5042).

5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili

5044 In caso di lacune contributive si computano i periodi di contribuzione che una persona ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno seguente il compimento dei 17 anni. Gli anni di gioventù sono computati soltanto se i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi e compensati in seguito alla prescrizione di cinque anni. Questo vale anche per le lacune contributive che sorgono in seguito alla riscossione anticipata della rendita.

5045 Si computa un anno intero se la giovane persona è stata assicurata per un anno civile intero in forza del domicilio in Svizzera (art. 1*a* cpv. 1 lett. a LAVS) e se ha pagato almeno il contributo minimo (art. 50 OAVS).

5046 Se il contributo minimo non è stato pagato, la durata di contribuzione è determinata secondo l'Allegato I, a condizione che si abbia avuto la qualità di assicurato per un anno intero.

5047 Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero (p. es. nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L) e l'esatto periodo assicurativo non può essere determinato, si applicano i N. 5022 seg. per i periodi a partire dal 1969.

5048 I periodi precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni per i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o assistenziali sono presi in considerazione per colmare lacune (art. 52*b* OAVS). Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero, sono computati soltanto i mesi nei quali è stata assicurata (riguardo alle modalità del computo degli accrediti per compiti educativi al fine di colmare lacune v. N. 5206 seg.).

5049 Non sono presi in considerazione periodi di vedovanza e di matrimonio senza contribuzione per i quali non sono stati computati accrediti per compiti educativi.

5050 Il periodo di contribuzione necessario a colmare lacune è determinato in senso cronologico inverso a partire dal 31 dicembre dell'anno civile di compimento dei 20 anni e viene riportato nella lacuna contributiva con il corrispondente reddito. Progressivamente si colmano, con il riporto di periodi contribuzione e di redditi, le lacune contributive più vicine al 1° gennaio dell'anno civile seguente il compimento dei 20 anni.

5051 I periodi di contribuzione negli anni di gioventù utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro della procedura di splitting in caso di divorzio (per il periodo precedente al 31 dicembre 2011; v. premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2012) non possono essere nuovamente impiegati, al momento della determinazione della rendita, per colmare altre lacune, neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente

5052 Sono computati come anni interi di contribuzione i periodi precedenti il 1° gennaio 1983 per i quali i contributi di assicurati facoltativi sono stati sottoposti a moratoria per impossibilità di versamento e in seguito prescritti (art. 2 cpv. 6 LAVS; art. 19 cpv. 2 OAF). Questi sono presi in considerazione sia per la determinazione della scala delle rendite che per quella del reddito annuo medio determinante.

5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere

5053 I periodi di assicurazioni estere sono computati soltanto in virtù di una corrispondente convenzione di sicurezza sociale (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/ home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html).

5054 Per il computo sono preminenti gli anni di contribuzione di gioventù in Svizzera rispetto a quelli all'estero anche se questi ultimi sono stati versati dopo il 31 dicembre seguente il compimento dei 20 anni.

5.2.4.8 Computo di anni supplementari

5055 Se la durata di contribuzione presenta lacune malgrado siano stati considerati tutti i periodi di contribuzione computabili, si possono attribuire fino a tre anni di contribuzione

supplementari a condizione che siano adempiute cumulativamente le condizioni menzionate di seguito (art. 52*d* OAVS). Le lacune assicurative devono:

5056 – risalire ai periodi in cui una persona è stata effettivamente assicurata o avrebbe potuto esserlo e

5057 – risalire a periodi precedenti il 1° gennaio 1979.

5058 Se le condizioni per il computo di anni supplementari sono adempiute, si possono computare i seguenti mesi di contribuzione supplementari:
- fino a 12 mesi supplementari di contribuzione per 20–26 anni interi di contribuzione;
- fino a 24 mesi supplementari di contribuzione per 27–33 anni interi di contribuzione;
- fino a 36 mesi supplementari di contribuzione per almeno 34 anni interi di contribuzione.

5059 Le lacune contributive vanno colmate in ordine cronologico inverso a partire dal 1978 oppure dall'anno in cui è insorto l'evento assicurato.

5060 Quando si esamina se e quanti anni di contribuzione mancanti possono essere attribuiti ad una persona, per determinare gli anni interi di contribuzione computabili bisogna prendere sempre in considerazione l'insieme dei mesi dell'anno in cui insorge l'evento assicurato. Per colmare le lacune contributive nel caso di rendite d'invalidità va preso in considerazione anche il mese di contribuzione in cui è nato il diritto alla rendita (cfr. VSI 4/2003 pag. 288 segg.).

5061 Gli anni supplementari utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro dello splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per determinare la rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

5.2.4.9 Periodi computabili dopo l’età di riferimento

5.2.4.9.1 Principio

5062 Se una persona che presenta una durata di contribuzione incompleta, benché siano stati presi in considerazione tutti i suoi periodi di contribuzione computabili (N. 5025 – 5061) fino al raggiungimento dell’età di riferimento, continua a svolgere un’attività lucrativa dopo questa età, a determinate condizioni (N. 5065) le possono essere computati i relativi periodi di contribuzione.

5063 Si possono prendere in considerazione soltanto i periodi di contribuzione totalizzati tra il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e l’ultimo giorno del mese del compimento dei 70 anni.

5064 Per le donne nate nel 1964 o prima, ai fini del computo dei periodi di contribuzione supplementari totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i periodi di attività possono essere considerati fino ai limiti di età indicati di seguito.

Anno di nascita	Limite di età
1960	69 anni
1961	69 anni e 3 mesi
1962	69 anni e 6 mesi
1963	69 anni e 9 mesi
1964	70 anni

5.2.4.9.2 Condizioni

5065 Per il computo dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento occorre adempiere cumulativamente, per ciascun anno civile, le due condizioni seguenti:

– il reddito da attività lucrativa complessivo conseguito nell'anno in questione (senza tener conto della franchigia applicabile alle persone che continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento) deve corrispondere almeno al 40 per cento del reddito da attività lucrativa medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali), al momento del raggiungimento dell'età di riferimento, e
– i contributi versati nell'anno in questione sul reddito conseguito devono corrispondere almeno al contributo minimo annuo (si applicano i N. 5127 e 5128).

Il valore determinato per il confronto va arrotondato al franco immediatamente superiore.

Esempio 1

Il reddito medio di una persona al raggiungimento dell'età di riferimento ammonta a 60 000 franchi. Dopo il compimento dei 65 anni la persona in questione consegue un reddito complessivo annuo di 24 000 franchi.

Le due condizioni sono adempiute.

Esempio 2

Il reddito medio di una persona al raggiungimento dell'età di riferimento ammonta a 10 000 franchi. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento la persona in questione consegue un reddito complessivo annuo di 4500 franchi.

Il reddito di 4500 franchi corrisponde almeno al 40 per cento del reddito medio all'età di riferimento. Tuttavia, i contributi[8] riscossi sul reddito conseguito dopo l'età di riferimento non raggiungono l'importo minimo dovuto per un anno civile[9].

La persona non adempie entrambe le condizioni.

[8] 4 500 X 10,6 % = fr. 477.
[9] Fr. 514 (stato: 2023, Ordinanza 23; RS **831.108**)

5066 Il fatto che una persona non abbia avuto il proprio domicilio in Svizzera per l'intero anno o che la durata dell'attività lucrativa sia stata inferiore a un anno civile è irrilevante ai fini del confronto dei redditi o del versamento del contributo minimo annuo (v. casi speciali al N. 5067). Se il reddito annuo complessivo derivante dall'attività lucrativa raggiunge il 40 per cento e il contributo minimo è stato versato, si può computare l'anno intero (12 mesi).

5.2.4.9.3 Casi speciali

5067 Nell'anno civile in cui una persona raggiunge l'età di riferimento, richiede un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia o compie 70 anni, per valutare l'adempimento della condizione del 40 per cento del reddito medio, il reddito conseguito va considerato come segue.

5068 – **Anno del raggiungimento dell'età di riferimento:**

In linea di massima viene considerata la somma dei redditi conseguiti durante l'intero anno (senza alcuna distinzione tra quelli conseguiti prima e quelli conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento). Non si procede all'annualizzazione. Se la somma complessiva dei redditi raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

Lo stesso vale se il nuovo calcolo viene richiesto nell'anno del raggiungimento dell'età di riferimento: viene considerata la somma di tutti i redditi conseguiti dal 1° gennaio alla fine del mese che precede il diritto alla rendita ricalcolata. Non si procede all'annualizzazione. Se la somma dei redditi raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

5069 – **Anno del nuovo calcolo o del compimento dei 70 anni**:

La somma di tutti i redditi conseguiti dal 1° gennaio alla fine del mese che precede il diritto alla rendita ricalcolata o il compimento dei 70 anni viene proiettata sull'anno. Il

risultato va arrotondato al franco immediatamente superiore. Se il valore annualizzato raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

5070 Per la determinazione del contributo minimo per l'anno civile in cui la persona raggiunge l'età di riferimento, richiede il nuovo calcolo della rendita o compie 70 anni, l'importo minimo è calcolato proporzionalmente in base al numero di mesi compresi, rispettivamente, tra il compimento dell'età di riferimento e il 31 dicembre successivo, tra il 1° gennaio e il mese precedente l'inizio del diritto alla rendita ricalcolata o tra il 1° gennaio e il mese precedente il compimento dei 70 anni.

Se i contributi versati corrispondono almeno al contributo minimo calcolato *pro rata temporis*, la condizione del contributo minimo è considerata adempiuta.

5071 Se le condizioni del contributo minimo e del reddito sono adempiute (N. 5065) sono adempiute, i mesi corrispondenti possono essere computati per colmare lacune.

5072 I periodi di contribuzione supplementari vengono aggiunti globalmente alla durata di contribuzione totalizzata e non vengono attribuiti a un determinato anno civile.

5.2.5 Durata di contribuzione completa e incompleta

5073 La durata di contribuzione è completa quando una persona presenta lo stesso numero di anni interi di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, contando dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29ter LAVS). In tal caso è accordata una rendita completa.

5074 In caso di riscossione anticipata della rendita, invece, gli anni interi di contribuzione della persona in questione vengono sempre messi in rapporto con quelli previsti nel quadro dell'obbligo contributivo della sua classe di età al raggiungimento dell'età di riferimento, ovvero 44 anni.

5075 La durata di contribuzione è incompleta quando il numero di anni interi di contribuzione di una persona è inferiore a quello della sua classe di età. Questo succede sempre, per esempio, in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.

5.2.6 Determinazione della scala delle rendite

5076 Si applica la scala delle rendite determinata dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione di una persona e quelli della sua classe di età considerando come determinante la graduazione prevista dall'articolo 52 OAVS. Al riguardo si vedano anche i N. 5073 segg.

5.2.7 Caso speciale

5077 Se una persona acquisisce il diritto alla rendita d'invalidità o decede prima che il periodo di contribuzione della sua classe di età comporti almeno un anno (art. 50 e 52*a* OAVS) è accordata sempre la rendita intera (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione (v. N. 5045 – 5046, 5142, 5146).

5078 Sulla relativa comunicazione al registro centrale delle rendite si riporta «1 anno 0 mesi» sia per la durata di contribuzione personale determinante per fissare la scala delle rendite dell'avente diritto o della persona deceduta sia per la durata di contribuzione della classe di età.

5.3 Reddito annuo medio determinante

5079 Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi da attività lucrativa rivalutati, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili. Le medie vengono addizionate e arrotondate al valore immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante riportato sulla tavola.

5080 La persona sposata che all'interno della coppia ha diritto per prima a una rendita presenta un reddito annuo medio determinante di franchi zero nel caso in cui non abbia mai versato contributi e non le si possano conteggiare né accrediti per compiti educativi né accrediti per compiti assistenziali, se il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo per il periodo durante il quale era assicurata.

5081 Nel caso delle persone aventi diritto che continuano a esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, i redditi da attività lucrativa sui quali sono stati riscossi contributi AVS possono essere considerati per aumentare il reddito annuo medio determinante (v. N. 5103).

5.4 Ripartizione dei redditi

5.4.1 Condizioni di ripartizione

5082 Conformemente all'articolo 29quinquies capoverso 3 LAVS i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è però effettuata soltanto:

5083 – quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;

5084 – quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI;

5085 1/25 – quando un coniuge ha diritto a una rendita AI e l'altro raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una rendita di vecchiaia oppure muore;

5085.1 1/25 – quando un coniuge raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro muore prima di raggiungere l'età di riferimento;

5086 – una persona vedova raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una rendita di vecchiaia. Questo vale anche se la persona vedova si risposa (DTF 126 V 57);

5087 – una persona vedova ha diritto a una rendita AI. Questo vale anche se la persona vedova si risposa (DTF 126 V 57);

5088 – nel caso delle rendite per orfani di entrambi i genitori (art. 33 cpv. 2 LAVS);

5089 – in caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

5090 Se un coniuge rinuncia alla rendita di vecchiaia o d'invalidità ai sensi dell'articolo 23 LPGA, bisogna ricalcolare la rendita dell'altro coniuge avente diritto, senza più realizzare la ripartizione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non divisi e le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere dell'evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito

5091 Sottostanno alla ripartizione dei redditi soltanto gli anni civili compresi fra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre precedente:

– l'insorgere dell'evento assicurato del coniuge che raggiunge per primo l'età di riferimento;
– il decesso del coniuge o del genitore; oppure
– lo scioglimento del matrimonio.

5092 Sono sottoposti a ripartizione anche i redditi conseguiti negli anni civili in cui è stata riscossa anticipatamente la totalità o una parte della rendita.

5093 Non sono sottoposti a ripartizione i redditi che i coniugi hanno realizzato nell'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio (art. 50b cpv. 3

OAVS), nell'anno in cui è deceduto un coniuge o in cui il primo coniuge avente diritto alla rendita ha raggiunto l'età di riferimento (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).

5094 Non sono sottoposti a ripartizione nemmeno i redditi che un coniuge ha conseguito dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).

5095 Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se durante l'unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi.

5096 Gli anni civili in cui soltanto un coniuge è stato assicurato non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera.

5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi

5097 Per principio vanno divisi a metà tutti i redditi iscritti nel CI durante gli anni di unione coniugale. La ripartizione è effettuata separatamente per ogni CI e per ogni anno civile. Non si possono riunire i CI delle differenti casse per lo stesso anno civile né le annotazioni sul CI della durata complessiva del matrimonio.

5098 Se dalla ripartizione dei redditi per un anno civile risultano degli importi di 50 centesimi essi vanno arrotondati al franco immediatamente superiore.

5099 Se il CI di uno o di entrambi i coniugi riporta per gli anni di matrimonio periodi salariali relativi a due anni civili e se la ripartizione deve essere effettuata soltanto per un anno, questi redditi vanno suddivisi in primo luogo fra i corrispondenti anni di contribuzione secondo la durata di contribuzione iscritta nel CI. Solo in seguito si può procedere alla ripartizione dei redditi.

5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa

5.5.1 Principio generale

5100 La somma computabile dei redditi è costituita da:

5101 – tutti i redditi conseguiti dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato sui quali la persona ha pagato i contributi;

5102 – eventuali redditi conseguiti durante anni di gioventù, se sono stati computati per colmare lacune; e

5103 – in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, i redditi soggetti all'obbligo contributivo conseguiti dal mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento fino al mese dell'inoltro della richiesta di nuovo calcolo o al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (v. N 5081). In linea di principio, sono presi in considerazione i redditi dell'attività lucrativa secondo l'iscrizione nel CI.

5103.1 1/26 Se nel CI di un lavoratore indipendente non è indicato esplicitamente un periodo di contribuzione per un utile di liquidazione realizzato (66 – 66; cfr. N. 2355 D CA/CI), la cassa di compensazione deve stabilire il momento della realizzazione dell'utile di liquidazione in modo da poter eventualmente tenere conto di questo reddito nel nuovo calcolo (v. informativa AVS/PC n. 490 [d/f]).

5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al primo evento assicurato e rendite per superstiti

5104 La somma computabile dei redditi è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per i quali i contributi erano a carico e sono stati pagati da una sola persona. I redditi ripartiti di un precedente matrimonio sono

sempre considerati come redditi propri (art. 50*h* OAVS) anche per le persone vedove in un precedente matrimonio.

5105 Per il calcolo delle rendite per superstiti in caso di decesso di entrambi i genitori o coniugi i redditi relativi al periodo di unione coniugale vanno invece ripartiti secondo le regole generali. In questi casi si applicano per analogia i N. 5112 segg.

5.5.1.2 Persone sposate al secondo evento assicurato

5106 È considerato secondo evento assicurato il momento in cui:

5107 – entrambi i coniugi raggiungono l'età di riferimento e hanno diritto a una rendita AVS;

5108 – entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI;

5109 – un coniuge ha diritto a una rendita AI e l'altro raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una propria rendita di vecchiaia.

5110 La riscossione anticipata della rendita non è considerata come secondo evento assicurato.

5111 La somma dei redditi computabile per periodi di contribuzione *precedenti il matrimonio* è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti, realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da un coniuge. I redditi ripartiti provenienti da un'attività lucrativa realizzati in un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50*h* OAVS), anche nel caso in cui il precedente matrimonio sia stato sciolto a causa del decesso di uno dei coniugi.

5112 Per i periodi di contribuzione compiuti *durante il matrimonio* fino all'insorgere dell'evento assicurato «vecchiaia» del

primo coniuge, la somma dei redditi computabile di entrambi i coniugi è costituita dall'insieme dei redditi per i quali essi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui è stato contratto matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia. Questi redditi vengono sommati e presi in considerazione a metà per il calcolo della rendita di ciascuno dei due coniugi.

5113 Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il primo coniuge compie l'età di riferimento, la somma dei redditi computabile dell'altro coniuge è costituita dai redditi propri e non ripartiti che esso ha realizzato fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere del proprio evento assicurato «vecchiaia» (art. 29quinques cpv. 4 lett. a LAVS).

5114 Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita AI, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato «invalidità» o «vecchiaia» dell'altro coniuge, per la ripartizione dei redditi è preso in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido (art. 33bis cpv. 4 LAVS, art. 51 cpv. 5 OAVS).

5115 Per la ripartizione dei redditi, il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido è considerato come segue:

5116 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità superiore al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi viene preso in considerazione sempre l'intero reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 4 OAVS). Per contro, non vengono ripartiti né il reddito di un'attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità al guadagno residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;

5117 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità pari al massimo al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi si considera soltanto la metà del reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 5 OAVS). In tal caso al coniuge non invalido verrà conteggiato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se nello stesso periodo il coniuge invalido ha percepito ancora un reddito dell'attività lucrativa, anch'esso sottostà alla ripartizione. Lo stesso vale anche per i contributi convertiti in reddito delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;

5118 – se entrambi i coniugi erano invalidi e hanno beneficiato di una rendita d'invalidità per coniugi, per la ripartizione dei redditi si considera il reddito annuo medio determinante di tale rendita, tenendo sempre conto tuttavia del grado d'invalidità di ogni singolo coniuge;

5119 – vanno sempre presi in considerazione gli anni civili in cui inizia e termina il diritto alla rendita AI dell'altro coniuge;

5120 – se in un anno civile il grado d'invalidità del coniuge invalido aumenta o diminuisce, occorre basarsi sempre sul grado d'invalidità maggiore per considerare il reddito annuo medio determinante;

5121 – se durante l’anno il reddito annuo medio determinante del coniuge già invalido è cambiato perché anche l’altro lo è diventato, per la ripartizione nell’anno in questione si deve considerare il reddito annuo medio determinante più elevato;

5122 – per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da attività lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest’ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui inizia il versamento della rendita AI (v. per analogia N. 5114). Il reddito annuo medio determinante del coniuge invalido è preso in considerazione per la ripartizione dei redditi tenendo conto degli adeguamenti delle rendite intervenuti.

5123 Se uno dei coniugi beneficia o beneficiava di una rendita straordinaria AI senza che esistesse il diritto a una rendita ordinaria, non viene conteggiato alcun reddito annuo medio determinante. Va invece suddiviso il reddito proveniente da un’attività lucrativa esercitata nel periodo in esame (capacità al guadagno residua e contributi quale persona senza attività lucrativa), indipendentemente dal grado d’invalidità.

5.5.1.3 Persone divorziate e vedove

5124 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *precedenti il matrimonio* è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti realizzati dall’anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato contratto matrimonio, per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da una persona. I redditi ripartiti provenienti da un’attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50*h* OAVS).

5125 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *durante il matrimonio* è costituita dall'insieme dei redditi ripartiti reciprocamente per i quali i coniugi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello in cui è stato contratto il matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente il divorzio o il decesso del coniuge. Per quanto concerne il reddito annuo medio determinante da considerare in caso di rendita AI di un ex coniuge si rinvia ai N. 5114 segg.

5126 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *dopo il matrimonio* è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti per i quali erano dovuti e sono stati pagati contributi dal 1° gennaio dell'anno del divorzio o del decesso fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato.

5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi

5127 1/26 Sono parte integrante della somma dei redditi dell'attività lucrativa dei salariati anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati dal datore di lavoro (è irrilevante che si tratti di contributi correnti o arretrati ai sensi dell'art. 39 OAVS). In merito si veda anche il N. 5017.

5127.1 1/26 Fanno parte della somma dei redditi delle persone senza attività lucrativa e dei lavoratori indipendenti tutti i redditi sui quali sono stati pagati o sono dovuti contributi. Sono dovuti tutti i contributi non pagati fissati mediante decisione e non ancora prescritti secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se necessario, essi vanno compensati con la rendita.

I contributi personali dichiarati irrecuperabili sono considerati come non più dovuti e vengono stornati nel CI. Di conseguenza non vengono considerati per il calcolo della rendita (cfr. N. 2345 e 2348 D CA/CI). In merito si veda anche il N. 5016.

Se però, successivamente, i contributi dichiarati irrecuperabili possono comunque essere recuperati, l'iscrizione nel CI viene nuovamente effettuata e viene generato un CI aggiunto.

5128 Se i contributi arretrati non possono essere compensati, i corrispondenti redditi non possono essere computati alla somma dei redditi. Se sono pagati in un secondo tempo o possono essere compensati, si computa il corrispondente reddito. Alla fine si determina di nuovo la rendita.

5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio

5129 Eccezionalmente si computano alla somma dei redditi anche i redditi per i quali, in buona fede, sono stati pagati contributi non dovuti che non possono più essere restituiti (RCC 1972 pag. 630; 1984 pag. 518).

5.5.4 Redditi non computabili

5.5.4.1 Regola generale

5130 Non sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato contributi

5131 – negli anni civili precedenti il compimento dei 21 anni (eccezioni, v. N. 5141 e 5142);

5132 – nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (eccezione, v. N. 5142);

5133 I redditi dell'attività lucrativa soggetti a contribuzione conseguiti dopo l'età di riferimento possono invece essere computati in ogni caso, su richiesta (v. N. 5081 e 5103).

5134 Alle persone per le quali non si prendono in considerazione gli anni civili di riscossione di una precedente rendita d'invalidità non si computano i redditi dell'attività lucrativa esercitata in questi anni (art. 30bis LAVS e art. 51 cpv. 3 OAVS).

5135 Questo principio si applica anche per i periodi in cui una persona vedova e invalida ha percepito una rendita per superstiti superiore alla rendita AI (art. 24*b* LAVS).

5136 Non si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi:

5137 – sono stati ridotti conformemente all'articolo 11 capoverso 1 LAVS;

5138 – sono stati condonati conformemente all'articolo 40 OAVS;

5139 – sono prescritti secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS oppure sono considerati irrecuperabili secondo l'articolo 34*c* OAVS e colpiti da prescrizione. I redditi da attività lucrativa per i quali i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente sono stati dichiarati irrecuperabili vanno presi in considerazione se a suo tempo i contributi del dipendente sono stati dedotti dal salario o pagati direttamente (art. 138 cpv. 1 OAVS) oppure in caso di comprovato accordo di versamento del salario netto fra datore di lavoro e dipendente (RCC 1969 pag. 545);

5140 – restituiti, rimborsati o versati a un'assicurazione sociale estera (art. 41 OAVS; art. 18 cpv. 3 LAVS).

5.5.4.2 Eccezione

5141 Sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato i contributi prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto 20 anni, per quanto i corrispondenti periodi di contribuzione siano presi in considerazione per colmare lacune contributive successive. Per anni interi di contribuzione considerati per colmare lacune si computa il reddito da attività lucrativa complessivo (eventualmente ripartito); per singoli mesi di contribuzione si

computa il reddito che equivale percentualmente ai mesi di contribuzione computati.

5142 1/25 Se l'evento assicurato (invalidità, vecchiaia o morte) insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la somma dei redditi è costituita da tutti i redditi da attività lucrativa per i quali questa persona ha pagato contributi dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni fino alla fine del mese in cui insorge l'evento assicurato (art. 52*a* e 52*c* OAVS).

5.6 Fattore di rivalutazione

5143 La somma dei redditi al raggiungimento dell'età di riferimento o all'inizio di un'eventuale riscossione anticipata della rendita è moltiplicata per un fattore di rivalutazione determinato secondo l'anno civile nel quale è stata effettuata la prima registrazione determinante sul CI. La somma dei redditi conseguiti dopo l'età di riferimento non viene invece rivalutata, bensì aggiunta complessivamente alla somma dei redditi già rivalutata al raggiungimento dell'età di riferimento.

5144 Quando la durata di contribuzione è completa, la prima registrazione determinante sul CI è stata effettuata nell'anno seguente il compimento dei 20 anni. È irrilevante se l'anno in questione presentava una lacuna che è stata colmata con anni di gioventù.

5145 Sono considerati come prima registrazione determinante sul CI anche i redditi dell'altro coniuge attribuiti nel quadro della ripartizione dei redditi.

5146 Se l'evento assicurato (invalidità, vecchiaia o morte) insorge prima che una persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, e devono dunque essere

considerati gli anni di gioventù ed i redditi corrispondenti (v. N 5045 – 5046), per stabilire il fattore di rivalutazione è determinante, in via eccezionale, il primo anno in cui sono stati pagati i contributi.

5147 Se la durata di contribuzione è incompleta, determinante per il fattore di rivalutazione è l'anno civile in cui è stata effettuata la prima annotazione sul CI a condizione che sia compreso fra l'anno seguente il compimento dei 20 anni e l'insorgere dell'evento assicurato (eccezione, v. N. 5044).

5148 In caso di lacune contributive precedenti la prima annotazione sul CI e colmate con anni di gioventù, il fattore di rivalutazione è determinato in base all'anno più remoto nel quale è stata colmata una lacuna contributiva.

5149 Non sono invece considerati come prima iscrizione nel CI gli anni di contribuzione per i quali è stato iscritto nel CI soltanto un accredito per compiti assistenziali. Lo stesso vale per un anno in cui possono essere computati solo accrediti per compiti educativi.

5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un'attività lucrativa

5150 La durata di contribuzione (anni di contribuzione) determinante per calcolare il reddito medio da attività lucrativa è fondamentalmente analoga a quella descritta ai N. 5025 segg. Si applicano le medesime regole di calcolo.

5151 Vanno computati gli anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione fino al 31 dicembre 1996 e quelli di matrimonio senza contribuzione a partire dal 1° gennaio 1997, nei quali l'altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo.

5152 In deroga a questa regola non vanno tuttavia computati i periodi di contribuzione:

5153 – compiuti nell’anno in cui è sorto l’evento assicurato (eccezione, v. N. 5142);

5154 – compiuti presso un’assicurazione estera (cfr. CIBIL).

5155 Se invece si computano:

5156 – anni di gioventù per colmare lacune contributive successive;

5157 – anni supplementari per anni di contribuzione mancanti prima del 1979; oppure

5158 – periodi in cui una persona ha ottenuto accrediti per compiti educativi o assistenziali ma non ha adempiuto l’obbligo contributivo, o l’ha fatto solo parzialmente, pur avendo la qualità di assicurato; oppure

5159 – anni di contribuzione nell’assicurazione facoltativa per i quali i contributi sono stati sottoposti a moratoria e in seguito prescritti,

5160 – periodi di contribuzione durante il periodo di anticipazione della rendita; oppure

5161 – periodi di contribuzione supplementari compiuti dopo l’età di riferimento, al fine di colmare lacune contributive,

5162 questi periodi vanno considerati anche per la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa.

5163 La durata di contribuzione determinante non deve tuttavia superare, dopo il computo di tutti i periodi di contribuzione, quella della classe di età della persona interessata.

5164 Se l’evento assicurato insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero, la durata di contribuzione determinante per il reddito medio

da attività lucrativa è costituita da tutti i periodi di contribuzione per i quali una persona ha pagato i contributi o per i quali le sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Vanno quindi considerati sia i periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 21 anni (v. N. 5045 – 5046) sia quelli compiuti nell'anno in cui è insorto l'evento assicurato. In questo caso bisogna però basarsi sempre sulla durata di contribuzione effettiva della persona in questione (art. 52*a* OAVS).

5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa

5.8.1 In generale

5165 La media dei redditi da attività lucrativa si ottiene dividendo la somma dei redditi, rivalutata in base al corrispondente fattore, cui va aggiunta la somma dei redditi non rivalutati conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, per la durata di contribuzione determinante.

5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

5166 Alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS). Non si applica la presente prescrizione (RCC 1971 pag. 300) ai periodi per i quali la rendita d'invalidità non ha potuto essere versata a causa della domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI).

5167 Non sono computati neppure gli anni civili in cui è iniziato e si è estinto il diritto alla precedente rendita d'invalidità.

5168 Non sono considerati periodi di riscossione di una precedente rendita d'invalidità quelli in cui una persona ha percepito indennità giornaliere AI (RCC 1970 pag. 599).

5.8.3 Presa in conto dei redditi dell'anno in cui sorge l'evento assicurato

5169 Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, per determinare il reddito medio da attività lucrativa occorre osservare i N. 5142, 5146 e 5164 (art. 52*a* OAVS).

5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per superstiti

5.9.1 Disposizioni generali

5170 Se all'insorgere dell'evento assicurato relativo a un decesso una persona non ha ancora compiuto 45 anni, il suo reddito annuo medio da attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale determinato in base alla sua età.

5171 In questo caso occorre basarsi sull'età della persona al momento del decesso.

5172 Il supplemento di carriera al reddito medio da attività lucrativa secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAVS ammonta (in percentuale):

Dopo il compimento di ... anni	Dopo il compimento di ... anni	In percentuale
	23	100
23	24	90
24	25	80
25	26	70
26	27	60
27	28	50
28	30	40
30	32	30
32	35	20
35	39	10
39	45	5

5173 Il reddito medio da attività lucrativa non deve essere arrotondato a un valore superiore della tavola prima dell'attribuzione del supplemento di carriera.

5.9.2 Determinazione del supplemento di carriera

5174 Il reddito medio da attività lucrativa di una persona è aumentato della percentuale determinante per la sua età. Il supplemento va tuttavia accordato soltanto sul reddito medio da attività lucrativa, senza tenere conto degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

5.10 Accrediti per compiti educativi

5.10.1 Diritto

5175 Chiunque eserciti l'autorità parentale (art. 133 cpv. 1 n. 1, 134 e 296 – 298*d* CC) su uno o più figli di età inferiore a 16 anni (art. 29^{sexies} LAVS) ha diritto ad accrediti per compiti educativi. Questo vale anche per la moglie della madre ai sensi dell'articolo 255*a* capoverso 1 CC.

5176 Il diritto sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo figlio (art. 52*f* cpv. 1 OAVS).

5177 Il diritto si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel quale il figlio più giovane compie 16 anni (art. 52*f* cpv. 1 OAVS).

5178 È escluso che un avente diritto cumuli accrediti per compiti educativi e accrediti per compiti assistenziali (art. 29septies cpv. 2 LAVS.

5.10.2 Rapporto genitori – figli

5179 Se i genitori esercitano l'autorità parentale sul figlio, non è indispensabile che il figlio sia effettivamente affidato alla custodia di uno o di entrambi i genitori.

5180 Nei casi in cui i genitori sono stati privati dell'autorità parentale per ordine dell'autorità di protezione dei minori (art. 327*a* segg. CC), ma hanno la custodia dei figli (art. 52*e* OAVS), gli accrediti per compiti educativi sono comunque attribuiti loro.

5181 Il bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato a un figlio biologico per gli anni di tale custodia (VSI 6/2000 pag. 280). Per il computo degli accrediti per compiti educativi sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 5185 segg.

5182 I figli adottivi sono parificati a quelli biologici, vale a dire che i genitori adottivi hanno diritto ad accrediti per compiti educativi dall'anno civile seguente la nascita del bambino adottato.

5183 I figli del coniuge sono parificati a quelli biologici. Il patrigno e la matrigna non hanno un diritto diretto agli accrediti per compiti educativi, bensì soltanto un diritto derivato da quello del coniuge.

5184 Per i rapporti di affiliazione (bambini affidati alla cura di terzi, genitori affilianti) non sussiste alcun diritto ad accrediti per compiti educativi (VSI 3/2000 pag. 143), tranne nei casi secondo il N. 5181.

5.10.3 Principi del computo

5.10.3.1 In generale

5185 Occorre sempre fondarsi sulle circostanze negli anni dedicati all'educazione. Ciò vale in particolare per:

- la qualità di assicurato dei genitori;
- l'autorità parentale;
- eventuali decisioni dell'autorità competente e/o convenzioni relative al computo degli accrediti per compiti educativi e il loro contenuto;
- lo stato civile dei genitori.

5186 Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 (v. n. 5.10.5.2 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e n. 5.10.6.2 per i genitori sposati tra loro) e quelli a partire dal 2015 (v. n. 5.10.5.3 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e n. 5.10.6.3 per i genitori sposati tra loro).

5187 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati solo per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all'articolo 1a capoversi 1–4 o all'articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi essi abbiano effettivamente adempiuto l'obbligo contributivo.

5188 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Per i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non possono essere computati accrediti per compiti educativi.

5189 Si computano sempre anni interi per compiti educativi. Di regola, tuttavia, non si tiene conto dell'anno in cui sorge il diritto agli accrediti per compiti educativi (art. 52*f* cpv. 1 OAVS), in particolare

5190 – dell’anno di nascita del figlio;

5191 – dell’anno civile in cui si ottiene o si recupera l’autorità parentale o il rapporto di custodia.

5192 Se il figlio decede nell’anno di nascita, l’accredito per compiti educativi è eccezionalmente computato per l’anno di nascita (per i genitori divorziati o non sposati tra loro v. N. 5217 per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5224 per quelli a partire dal 2015; per i genitori sposati tra loro v. N. 5231).

5193 Di regola si prende in considerazione l’intero anno civile in cui si estingue il diritto all’accredito per compiti educativi, in particolare l’anno in cui:

5194 – il figlio più giovane ha compiuto 16 anni;

5195 – uno o entrambi i genitori sono stati privati dell’autorità parentale o in cui è stato sciolto il rapporto di custodia (ad eccezione dell’anno di scioglimento del matrimonio: v. N. 5240 segg. per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5250 segg. per quelli a partire dal 2015).

5196 Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un anno civile intero (p. es. nell’anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si applica quanto segue:

5197 – si sommano i singoli mesi dell’intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti (art. 52*f* cpv. 5 OAVS)

5198 – un accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati;

5199 – è possibile considerare mesi per i quali sono stati versati quarti di accredito per compiti educativi, metà accredito e

accrediti interi. In tal caso è computato l'accredito più elevato.

5200 La possibilità che un avente diritto cumuli accrediti per compiti educativi interi per più figli (art. 29sexies cpv. 1 LAVS) è esclusa.

5201 Per i figli comuni, per un anno civile si può computare ai due genitori al massimo un accredito per compiti educativi intero (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). Questo vale anche quando i due genitori con più figli comuni esercitano l'autorità parentale esclusiva su uno o più figli (v. N. 5208).

5202 La ripartizione degli accrediti per compiti educativi interessa gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano (art. 52*f*bis cpv. 5 OAVS).

5203 Possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti per compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

5204 Per i figli adottivi, gli accrediti per compiti educativi sono di regola attribuiti alla madre adottiva per gli anni fuori dal matrimonio. Se soltanto un genitore è adottivo, si possono attribuire al genitore biologico tutti gli accrediti per compiti educativi relativi al periodo fuori dal matrimonio e all'anno del matrimonio.

5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù

5205 Se vengono colmate lacune assicurative utilizzando anni di gioventù, anni supplementari, mesi di contribuzione dell'anno in cui è insorto l'evento assicurato o periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, per questi periodi non si possono computare accrediti per compiti educativi.

5206 Sono computati accrediti per compiti educativi anche per il periodo precedente l'anno del compimento dei 20 anni (N. 5048 e 5142), ma al più presto a partire dal 1° gennaio seguente il compimento dei 17 anni, se questi sono destinati a colmare lacune oppure in casi speciali.

5207 Se per colmare lacune vengono presi in considerazione accrediti per compiti educativi provenienti da anni di gioventù (N. 5048), si computa metà accredito per compiti educativi se le lacune ammontano fino a sei mesi e uno intero se ammontano a sette mesi o più.

5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro

5.10.5.1 In generale

5208 Se un genitore esercita l'autorità parentale esclusiva, gli viene attribuito l'intero accredito per compiti educativi. Se ciascun genitore divorziato o non coniugato esercita l'autorità parentale esclusiva su uno o più figli comuni, per questi figli comuni può essere computato al massimo un accredito per compiti educativi intero per un determinato anno civile (v. N. 5201).

5209 Una ripartizione degli accrediti per compiti educativi è possibile solo a partire dal 2000 (l'autorità parentale congiunta è entrata in vigore il 1° gennaio 2000).

5210 I numeri 5.10.5.2 e 5.10.5.3 si riferiscono ai genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta.

5.10.5.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

5211 Se i genitori divorziati o non sposati tra loro hanno concluso una convenzione scritta relativa al computo degli ac-

crediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014, per questo periodo il computo si basa sulla convenzione.

5212 In mancanza di una convenzione scritta per questo periodo, gli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 sono divisi a metà tra i genitori.

5213 Nella convenzione i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi.

5214 Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli accrediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.

5215 La convenzione scritta deve essere conclusa al più tardi al momento in cui sorge il diritto alla rendita (AVS/AI). La conclusione di una convenzione con effetto retroattivo per il computo di accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 o la modifica di una convenzione esistente per questo periodo sono ammesse, a condizione che non incidano sulle rendite correnti.

5216 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se l'altro genitore decede, l'intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).

5217 Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa sulla convenzione (N. 5211). In mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso a metà tra i genitori (N. 5212).

5.10.5.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

5218 Gli accrediti per compiti educativi a partire dal 2015 vengono computati in base alla decisione dell'autorità competente (tribunale o APMA, art. 52*f*bis cpv. 1 OAVS) o alla convenzione conclusa dai genitori per questo periodo (art. 52*f*bis cpv. 3 OAVS).

5219 In mancanza di una decisione dell'autorità competente e di una convenzione tra i genitori per questo periodo, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 è assegnato interamente alla madre (art. 52*f*bis cpv. 6 OAVS). Questo vale anche nei casi in cui l'autorità parentale congiunta sussiste già da prima del 1° gennaio 2015, ma non vi è alcuna convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi.

5220 Nella convenzione di cui all'articolo 52*f*bis capoverso 3 OAVS i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o se questo deve essere tra loro diviso a metà.

5221 Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli accrediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.

5222 Una convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 può essere conclusa solo per il futuro. Non sono ammesse modifiche con effetto retroattivo.

5223 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se l'altro genitore decede, l'intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).

5224 Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa sulla decisione dell'autorità competente o sulla convenzione (N. 5218). In mancanza sia di una decisione dell'autorità competente che di una convenzione, l'accredito per

compiti educativi è assegnato interamente alla madre (N. 5219).

5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro

5.10.6.1 In generale

5225 L'accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di matrimonio è diviso a metà (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). Questa suddivisione è già realizzata anche quando solo un coniuge ha diritto alla rendita.

5226 Durante lo stesso anno civile i coniugi hanno diritto al massimo a un intero accredito per compiti educativi (ad eccezione dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e di quello in cui è stato sciolto: v. N. 5227).

5227 Nell'anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in cui è stato sciolto, per il computo degli accrediti per compiti educativi i genitori sono trattati come se non fossero sposati tra loro (analogamente a quanto avviene per lo splitting, art. 29quinquies cpv. 5 LAVS).

5228 Se solo il coniuge più anziano ha compiuto 20 anni, viene attribuito a lui l'intero accredito per compiti educativi; questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.

5229 Se solo uno dei coniugi era assicurato in Svizzera o se l'altro coniuge decede, l'intero accredito per compiti educativi viene assegnato al primo (art. 52*f* cpv. 4 OAVS); questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.

5230 Se da un altro o da un nuovo rapporto di filiazione nasce il diritto a un accredito per compiti educativi più elevato, viene computato quest'ultimo.

5231 Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per compiti educativi viene diviso tra i genitori, anche se la nascita

è avvenuta nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (art. 52*f* cpv. 3 OAVS).

5232 A partire dall'anno civile in cui uno dei coniugi raggiunge l'età di riferimento, gli accrediti per compiti educativi si computano senza suddividerli (a metà o per intero) all'altro coniuge che non ha ancora diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

5.10.6.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

5233 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5234 – attribuito in base alla convenzione nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (N. 5211). In assenza di una convenzione, esso è diviso tra i genitori (N. 5212) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5231 e N. 5228);

5235 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio

5236 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5237 – attribuito al genitore biologico, che, nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio, deve eventualmente dividerlo con l'altro genitore biologico (N. 5238);

5238 – computato in base alla convenzione tra i genitori biologici (N. 5211); in mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso tra di loro (N. 5212);

5239 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5183). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo

coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

5240 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a:

5241 – divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi viene assegnato al genitore che ottiene l'autorità parentale esclusiva sul figlio; se i genitori continuano ad esercitare l'autorità parentale congiunta, esso viene assegnato conformemente ai N. 5211 segg.;

5242 – decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.6.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

5243 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5244 – computato in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione (N. 5218) nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio; in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5219) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5231 e N. 5228);

5245 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio.

5246 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5247 – attribuito al genitore biologico, che deve eventualmente dividerlo con l'altro genitore biologico (N. 5248), nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio;

5248 – ripartito tra i genitori biologici in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione (N. 5218); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 (N. 5219);

5249 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5183). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

5250 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a:

5251 – divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi è computato in base alla decisione dell'autorità competente o della convenzione (N. 5218); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5219);

5252 – decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.7 Calcolo

5.10.7.1 In generale

5253 L'accredito per compiti educativi intero corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui sorge l'evento assicurato (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).

5254 La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene dividendo gli accrediti per compiti educativi computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.

5255 Si applica quindi la seguente formula:

$$\frac{(\text{rendita di vecchiaia minima annua} \times 3) \times \text{numero di accrediti per compiti educativi}}{\text{durata di contribuzione computabile}}$$

5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità

5256 Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si escludono i periodi di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti educativi del corrispondente periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5165 segg.

5.10.7.3 Presa in considerazione degli accrediti per compiti educativi nell'anno in cui sorge l'evento assicurato

5257 1/25 Se l'evento assicurato (invalidità, morte o raggiungimento dell'età di riferimento) insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, occorre osservare i N. 5142, 5146 e 5164 per determinare la media degli accrediti per compiti educativi.

5.10.8 Determinazione in casi speciali

5258 Se per un genitore l'evento assicurato dell'invalidità o del decesso sorge prima che la sua classe di età sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero e se per determinare la rendita devono essere considerati redditi e periodi di contribuzione negli anni di gioventù ed elementi di calcolo dell'anno del diritto alla rendita, vanno considerati anche questi periodi per il computo degli accrediti per

compiti educativi (art. 52*a* OAVS). Per gli accrediti per compiti educativi computabili si applicano le disposizioni generali.

5259 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati al più presto dall'anno seguente quello in cui si sono compiuti i 17 anni e al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Inoltre, la media degli accrediti per compiti educativi non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 29sexies capoverso 2 LAVS al momento in cui sorge l'evento assicurato.

5260 Gli accrediti per compiti educativi sono divisi di regola solo per i periodi compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni del genitore più giovane e il 31 dicembre precedente il raggiungimento dell'età di riferimento da parte dell'altro genitore.

Se il genitore più giovane ha avuto figli già prima del compimento dei 20 anni mentre l'altro genitore aveva già superato questa età, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente a quest'ultimo. Se più tardi il genitore più giovane presenta lacune assicurative o contributive che devono essere colmate con anni di gioventù, la corrispondente metà degli accrediti per compiti educativi può essergli attribuita (N. 5188 e 5206). Il genitore più anziano ha comunque diritto ad un accredito per compiti educativi intero. In questi casi è quindi possibile attribuire eccezionalmente, per gli anni in questione, 1 1/2 accredito per compiti educativi.

5.11 Accrediti per compiti assistenziali

5.11.1 In generale

5261 Se in un anno civile sono adempiute contemporaneamente le condizioni per il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ad uno per compiti educativi, in ogni caso può essere assegnato soltanto l'accredito per compiti educativi.

È escluso il cumulo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29septies cpv. 2 LAVS).

5262 Determinante è sempre la quota degli accrediti per compiti assistenziali iscritta nel CI. Gli accrediti per compiti assistenziali possono essere computati anche per un quarto, un sesto ecc., e non soltanto a metà o interamente come quelli per compiti educativi (art. 52*i* OAVS).

5263 1/25 L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui insorge l'evento assicurato (art. 29septies cpv. 4 LAVS).

5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali

5.11.2.1 In generale

5264 La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo gli accrediti computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.

5265 Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussista il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata una grande invalidità o che potrebbe essere dedotta una prova in tal senso, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva (sentenza del TF 9C_264/2015 del 12 agosto 2015). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell'ufficio AI.

5266 Si applica quindi la seguente formula:

$$\frac{(\text{rendita di vecchiaia minima annua} \times 3) \times \text{numero di accrediti per compiti assistenziali}}{\text{durata di contribuzione computabile}}$$

5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

5267 Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si escludono i periodi di contribuzione e i redditi conseguiti durante la precedente riscossione di una rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti assistenziali di detto periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5166 segg.

5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante

5268 Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi dell'attività lucrativa, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili.

5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.13.1 Principio

5269 La somma delle due rendite singole di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35 cpv. 1 LAVS). Se la somma delle rendite singole supera l'importo massimo determinante, ogni rendita è ridotta in proporzione alla quota della somma che essa rappresenta.

5270 La limitazione si applica anche quando uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente o rinviano la totalità o una parte della rendita di vecchiaia.

5271 Per la limitazione sono determinanti gli importi non ridotti delle rendite individuali stabiliti con le basi di calcolo di ciascun coniuge.

5272 Non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei coniugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS).

5273 La comunione domestica dei coniugi può essere considerata sospesa se il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell'unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi separati continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica.

5274 Non si procede alla limitazione inoltre se:

5275 – la rendita AI dell'altro coniuge è stata sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura;

5276 – un coniuge rinuncia alla rendita ai sensi dell'articolo 23 LPGA.

5277 Le rendite AI ordinarie e straordinarie degli invalidi dalla nascita, dall'infanzia e invalidi precoci (art. 37 cpv. 2 e art. 40 cpv. 3 LAI) e le rendite di vecchiaia che le sostituiscono (art. 33bis cpv. 3 LAVS) devono essere pari almeno al 133 1/3 per cento degli importi minimi della corrispondente rendita completa. Le rendite ordinarie e straordinarie di queste persone e del loro coniuge e le corrispondenti rendite per figli sottostanno alle disposizioni relative alla limitazione soltanto fino agli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI. La rendita dell'altro coniuge viene invece limitata secondo le disposizioni generali (N. 5269).

5.13.2 Momento determinante

5278 Le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei coniugi sottostanno a limitazione il mese in cui anche il secondo coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Nell'AI le rendite

sottostanno a limitazione al più presto dall'inizio del versamento secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI (v. N. 5269 segg.). Spetta all'ufficio AI stabilirne il momento. Se un coniuge richiede una rendita di vecchiaia o d'invalidità e l'altro non presenta alcuna richiesta per una prestazione dell'AVS o dell'AI, la rendita non può essere limitata.

5279 Quando due persone beneficiarie di una rendita si sposano, le rendite di vecchiaia o d'invalidità saranno limitate a partire dal mese successivo al matrimonio.

5280 Se le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei coniugi non devono più essere limitate, le rendite non ridotte sono versate per la prima volta il mese seguente il divorzio, il decesso di un coniuge oppure l'estinzione o la diminuzione dell'invalidità.

5281 Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, le rendite sono versate senza limitazione a partire dal mese seguente quello della separazione. È determinante la data della separazione stabilita dal giudice.

5.13.3 Limitazione in caso di riscossione flessibile della rendita

5282 Le modalità della limitazione delle rendite di vecchiaia anticipate o rinviate seguono in linea di massima le regole generali. I principi fissati ai N. 5269 segg. sono dunque applicabili per analogia.

5283 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia da parte di uno o entrambi i coniugi, le rendite devono essere ridotte in misura proporzionale alle rispettive quote della somma delle rendite. L'importo massimo si basa, da un lato, sulla scala delle rendite ponderata secondo i N. 5290 segg. e, dall'altro, sulla rendita che presenta la percentuale più elevata. Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente soltanto una percentuale della rendita di vecchiaia, l'importo massimo che i coniugi possono percepire è moltiplicato per la percentuale più elevata

delle rendite individuali (v. esempio al N. 5295). Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi percepisce una rendita d'invalidità e l'altro riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia.

5284 La limitazione di una rendita di vecchiaia anticipata o di una parte di essa deve sempre essere verificata prima di dedurre l'importo della riduzione. La limitazione va dunque sempre calcolata ed effettuata sugli importi non ridotti delle rendite individuali, prima di procedere alla riduzione.

5285 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, per la limitazione ci si basa sempre sulla rendita intera.

5286 Nel caso di rendite di vecchiaia rinviate (integralmente o parzialmente), l'eventualità di una limitazione deve sempre essere verificata prima dell'aggiunta dell'importo dell'aumento.

5.13.4 Durata di contribuzione completa

5287 Se entrambi i coniugi hanno una durata di contribuzione completa, a ogni rendita individuale si applica la seguente formula di limitazione:

5288 ammontare della rendita individuale, moltiplicato per il 150 per cento dell'importo massimo della rendita con la percentuale più elevata e diviso per la somma delle due rendite individuali.

$$\frac{\text{rendita del marito x 150 \% della rendita massima}}{\text{rendita del marito + rendita della moglie}}$$

$$\frac{\text{rendita della moglie x 150 \% della rendita massima}}{\text{rendita della moglie + rendita del marito}}$$

5289 Gli importi delle rendite individuali determinati in base a queste formule vengono arrotondati secondo le disposizioni commerciali in materia (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.13.5 Durata di contribuzione incompleta

5290 Se la durata di contribuzione di uno o di entrambi i coniugi è incompleta, ovvero se non presentano entrambi la scala 44, l'importo massimo va determinato come segue:

5291 la scala delle rendite del coniuge che, tra i due, ha la scala più elevata è moltiplicata per 2. Il risultato, sommato alla scala delle rendite dell'altro coniuge, è diviso per 3 e in seguito arrotondato alla scala delle rendite immediatamente superiore.

Esempio:

marito scala 35
moglie scala 28

$$\frac{35 \times 2 + 28}{3} = \text{scala 33 (scala delle rendite ponderata)}$$

5292 La scala delle rendite ponderata e il corrispondente valore di limitazione possono essere rilevati anche direttamente dalle tavole delle rendite.

5293 Il 150 per cento dell'importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituisce il valore di limitazione di entrambe le rendite individuali. A questo proposito sono determinanti gli importi arrotondati secondo le regole commerciali (v. N. 5289).

5294 Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente soltanto una percentuale della rendita di vecchiaia, il 150 per cento dell'importo massimo è moltiplicato per la percentuale più elevata delle rendite individuali. Lo stesso vale se un coniuge ha diritto a una quota percentuale di una rendita AI e l'altro riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia.

5295 In una seconda fase si determinano gli importi limitati di entrambe le rendite individuali secondo la formula esposta ai N. 5287 segg. L'importo massimo corrisponde al valore di limitazione precedentemente determinato.

Esempio schematico

(per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni di calcolo)

Marito: anticipazione di 2 anni del 60 %	
Scala	42
Rendita massima	fr. 2339
Anticipazione del 60 %	fr. 1403 (fr. 2339 x 0,6)
Moglie: 50 % rendita AI	
Scala	44
RAM determinante	fr. 58 800
Rendita AI	fr. 1029
Scala ponderata	44
$\frac{(44 \times 2) + 42}{3}$	
Limite massimo:	fr. 2450 x 1,5 x 0,6 = fr. 2205
Limite massimo moglie:	fr. $\frac{1029 \times \text{fr. } 2205}{\text{fr. } 1403 + \text{fr. } 1029}$ = fr. 933
Limite massimo marito:	fr. $\frac{1403 \times \text{fr. } 2205}{\text{fr. } 1029 + \text{fr. } 1403}$ = fr. 1272

5296 Le disposizioni sulla limitazione dei N. 5290 segg. sono applicabili per analogia, se la rendita parziale esigua di uno dei coniugi è versata sotto forma d'indennità forfetaria.

5.13.6 Limitazione in caso di rendite d'invalidità

5297 Se i coniugi beneficiano di rendite con differenti quote percentuali di rendita e la somma delle due rendite corrisponde al massimo al 150 per cento della rendita con la quota più elevata, non si procede alla limitazione (art. 32 cpv. 2 OAI). Lo stesso vale quando un coniuge percepisce

una rendita di vecchiaia e l'altro ha un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento. Non è effettuata alcuna limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di rendita secondo lo schema seguente:

Coniuge A		Coniuge B	
Quota percentuale	**Grado d'invalidità**	**Quota percentuale**	**Grado d'invalidità**
100 %	70–100 %	≤ 50 %	≤ 50 %
69–65 %	69–65 %	≤ 32,5 %	≤ 43 %
64–60 %	64–60 %	≤ 30 %	≤ 42 %
59–55 %	59–55 %	≤ 27,5 %	≤ 41 %
54–50 %	54–50 %	25 %	40 %

5298 Se invece i due coniugi hanno diritto alla stessa quota percentuale di rendita o a differenti quote percentuali di rendita intera la cui somma supera il 150 per cento della quota percentuale di rendita più elevata, la limitazione è effettuata secondo le regole generali. Le rendite sono dunque soggette a limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di rendita secondo lo schema seguente:

Coniuge A		Coniuge B	
Quota percentuale	**Grado d'invalidità**	**Quota percentuale**	**Grado d'invalidità**
100 %	70–100 %	> 50 %	> 50 %
69–65 %	69–65 %	> 32,5 %	> 43 %
64–60 %	64–60 %	> 30 %	> 42 %
59–55 %	59–55 %	> 27,5 %	> 41 %
54–25 %	54–40 %	> 25 %	> 40 %

5299 Se un coniuge beneficia di una rendita d'invalidità secondo il diritto anteriore e l'altro coniuge di una rendita d'invalidità secondo il sistema di rendite lineare, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 OAI la limitazione delle rendite dei due coniugi si basa sul diritto del coniuge che presenta la

quota percentuale più elevata di una rendita d'invalidità intera (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 dell'OAI; N. 5002 Circ DT US AI).

5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani

5300 Se per lo stesso figlio sono adempiute le condizioni che danno diritto a due rendite per figli, due rendite per orfani oppure ad una rendita per figli ed una per orfani, la somma delle due rendite individuali ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima (art. 37bis LAVS). Se la somma delle due rendite individuali supera l'importo massimo per esse determinante, le rendite sono ridotte proporzionalmente all'importo massimo delle rendite complete (art. 35ter LAVS). In deroga a questa disposizione, le rendite per figli di invalidi dalla nascita, dall'infanzia o invalidi precoci non sono limitate al di sotto degli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI (N. 5277).

5301 Per figli comuni, la limitazione delle rendite per figli e per orfani va sempre verificato separatamente prescindendo dalla limitazione delle rendite individuali dei genitori. Si tratta in particolare dei casi in cui i genitori hanno sospeso la comunione domestica per decisione giudiziaria, sciolto il matrimonio (divorzio o decesso), oppure non sono mai stati sposati.

5302 La limitazione determinante per le rendite per figli e per orfani si ottiene dalle basi di calcolo relative ai genitori. Le disposizioni concernenti la limitazione delle rendite principali si applicano per analogia alle rendite per figli e per orfani (art. 37bis LAVS).

5303 L'eventualità di una limitazione delle rendite per figli e per orfani va verificata sempre prima della riduzione per sovrassicurazione o prima dell'aggiunta dell'importo dell'aumento in caso di rendita rinviata.

5304 Per stabilire il momento in cui procedere alla limitazione delle rendite per figli e per orfani si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5278 seg.

5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli

5.14.1 Rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.14.1.1 Regola generale

5305 Determinanti per il calcolo delle rendite sono gli anni interi di contribuzione computabili dell'avente diritto rispetto a quelli della sua classe di età al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato (in caso di riscossione anticipata della rendita, rispetto a quelli della sua classe d'età al momento del raggiungimento dell'età di riferimento) nonché il reddito annuo medio determinante dell'avente diritto. La durata di contribuzione è stabilita secondo i N. 5025 segg., il reddito annuo medio determinante secondo il N. 5079.

5306 In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità, i periodi di contribuzione compiuti nei corrispondenti anni civili nonché i relativi redditi e accrediti per compiti educativi o assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risulta più vantaggioso.

5.14.1.2 Regola per le persone sposate

5307 Quando anche il coniuge di un beneficiario acquisisce il diritto alla rendita, si procede, per entrambi i coniugi, a un (nuovo) calcolo secondo le regole generali (eccezione, v. N. 5310).

5308 In questo caso va osservato che la rendita individuale del primo coniuge avente diritto viene ricalcolata secondo le disposizioni valide al momento in cui è sorto il primo evento assicurato.

5309 Per la rendita ricalcolata del primo coniuge avente diritto continuano ad applicarsi, se necessario, le disposizioni sugli adeguamenti delle rendite validi fino all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge.

5310 Non si procede invece a un nuovo calcolo se un coniuge riscuote anticipatamente la totalità o una parte della sua rendita di vecchiaia. In questo caso, il nuovo calcolo viene effettuato soltanto quando entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento oppure se uno la raggiunge e l'altro percepisce una rendita d'invalidità. Se del caso, le rendite dei coniugi vanno limitate.

5.14.1.3 Regola per le persone vedove

5.14.1.3.1 In generale

5311 La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone vedove è calcolata in linea di principio secondo le regole generali, basandosi in particolare

- sul reddito da attività lucrativa e sugli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e
- sul reddito da attività lucrativa e sugli accrediti divisi durante il periodo di matrimonio (per le rendite d'invalidità il cui diritto è nato prima dell'1.1.2008 [5ª revisione AI] si aggiunge eventualmente il supplemento di carriera al reddito medio dell'attività lucrativa). Per l'eccezione si rimanda al N. 5320.

5312 Se una persona vedova si risposa, il diritto agli accrediti transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del calcolo delle rendite.

5313 Alle persone vedove è accordato un supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35bis LAVS). Il supplemento di vedovanza è accordato anche quando non sono adempiute le condizioni per una

rendita vedovile. La somma della rendita e del supplemento non deve tuttavia superare l'importo della rendita massima della corrispondente scala delle rendite.

5314 Per concedere il supplemento di vedovanza è determinante lo stato civile del richiedente la prestazione. I divorziati non ricevono quindi nessun supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità.

5315 Se il coniuge superstite ha rinviato la rendita, occorre aggiungere l'importo dell'aumento all'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).

5316 Per contro, se il coniuge ha anticipato la rendita, l'importo della riduzione va dedotto dall'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).

5317 Se sono adempiute *contemporaneamente* le condizioni per una rendita di vecchiaia o d'invalidità e quelle per una rendita vedovile, è versata la rendita più elevata (art. 24*b* LAVS). Se è più elevata la rendita vedovile, essa è tuttavia accordata soltanto finché il coniuge superstite adempie le condizioni per una rendita vedovile.

5318 La rendita per superstiti va determinata, secondo le regole generali, sulle basi di calcolo del coniuge deceduto (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se i redditi dell'attività per il periodo di unione coniugale sono già stati ripartiti perché anche l'altro coniuge aveva diritto a una rendita, per calcolare la rendita per superstiti questa ripartizione deve essere annullata. La ripartizione dei redditi, invece, non dev'essere annullata o deve eventualmente essere ancora effettuata se la persona deceduta è o era divorziata. In questi casi prevalgono le disposizioni sullo splitting in caso di divorzio.

5318.1 1/26 Inoltre, si deve procedere a un confronto con la base di calcolo della rendita di vecchiaia della persona deceduta tenendo conto dei redditi ripartii.

5319 Questa procedura vale sia per le persone vedove che diventano invalide o acquisiscono il diritto alla rendita di vecchiaia sia per le persone già invalide o beneficiarie di una rendita di vecchiaia che diventano vedove. Non si deve calcolare la rendita vedovile se la rendita di vecchiaia o d'invalidità, incluso il supplemento di vedovanza, è superiore all'importo massimo della rendita vedovile o se la rendita per superstiti è manifestamente inferiore alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.

5.14.1.3.2 In caso di riscossione anticipata della rendita

5320 La rendita di vecchiaia anticipata delle persone vedove è calcolata basandosi sui redditi dell'attività lucrativa non divisi (tranne in caso di matrimoni precedentemente sciolti mediante divorzio) nonché sugli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e sugli accrediti divisi durante il periodo di matrimonio. I redditi del coniuge defunto vengono considerati soltanto nel momento in cui la persona vedova raggiunge l'età di riferimento. Questo vale anche se un coniuge diventa vedovo durante il periodo di anticipazione.

5321 Alle persone vedove è accordato un supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia (art. 35bis LAVS).

5322 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia, il supplemento di vedovanza va calcolato e accordato sulla stessa percentuale della parte anticipata. L'aumento dell'importo della parte di rendita riscossa dovuto al supplemento di vedovanza non è considerato quale modifica *una tantum* della parte di rendita anticipata secondo i N. 6005 e 6067. L'aliquota di riduzione stabilita all'inizio della riscossione anticipata resta valida anche dopo la vedovanza e viene applicata all'intero importo della rendita di vecchiaia anticipata, maggiorato del supplemento di vedovanza.

5323 Per le persone che diventano vedove durante il periodo di anticipazione, in caso di adempimento delle condizioni per una rendita vedovile va effettuato un calcolo comparativo secondo l'articolo 24*b* LAVS. L'importo effettivo della rendita di vecchiaia anticipata per la percentuale scelta, maggiorato del supplemento di vedovanza e ridotto in seguito all'applicazione dell'aliquota di riduzione stabilita all'inizio della riscossione anticipata, viene confrontato con l'importo della rendita vedovile. Va versata la prestazione più elevata. Se la rendita vedovile risulta più elevata, viene versata senza riduzione fino al raggiungimento dell'età di riferimento (v. N. 6044). Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita di vecchiaia, compreso il supplemento di vedovanza, viene ricalcolata. Viene versata la rendita più elevata (per la riduzione applicabile alle rendite vedovili v. N. 6054).

5324 In caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, la riduzione dovuta all'anticipazione non viene applicata alle prestazioni per i superstiti (v. anche N 6056*).*

5.14.1.4 Regola per le persone divorziate

5325 La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone divorziate è determinata secondo le regole generali, ossia in base al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente il divorzio e al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti divisi per il periodo di unione coniugale.

5326 Per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non si sono potuti attribuire loro accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 2 disposizioni finali della 10ª revisione AVS). Questa disposizione si applica sia alle persone divorziate che acquisiscono il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità sia a quelle già beneficiarie di una rendita che divorziano.

5327 Se una persona divorziata si risposa, il diritto agli accrediti transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del diritto alla rendita.

5.14.1.5 Eccezione per le rendite d'invalidità

5328 Se con la modifica del grado d'invalidità cambia anche l'ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l'altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare la limitazione della somma delle due rendite (DTF 147 V 133).

5329 Le stesse basi di calcolo rimangono inoltre determinanti:

5330 – per una persona già beneficiaria di una rendita a cui la rendita è versata nuovamente senza che sia insorto un nuovo evento assicurato, in ragione del fatto che i provvedimenti di integrazione ai sensi dell'articolo 8 LAI si sono rivelati interamente o solo parzialmente fruttuosi;

5331 – quando una rendita d'invalidità, soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, è di nuovo riconosciuta entro tre anni dalla soppressione poiché l'assicurato presenta un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine della precedente (art. 29bis OAI), ma a condizione che il ripristino della rendita risulti più vantaggioso per l'avente diritto rispetto a una rendita ricalcolata secondo le regole generali (art. 32bis OAI; v. N. 5166);

5332 – per una persona la cui rendita AI era stata in seguito al successo di provvedimenti d'integrazione e/o la ripresa di un'attività lucrativa e che, entro tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita, ha diritto a una prestazione transitoria per l'insorgere di un'incapacità al lavoro;

5333 – nel caso di una rendita versata di nuovo dopo essere stata sospesa per l’esecuzione di una pena o di una misura detentiva.

5334 In tutti gli altri casi in cui la rendita d’invalidità è riassegnata in base a un nuovo evento assicurato, dopo che il diritto è già sussistito precedentemente per un periodo determinato, la rendita va determinata di nuovo secondo le prescrizioni di calcolo valide all’inizio del diritto.

5.14.1.6 Nuovo calcolo una tantum delle rendite di vecchiaia dopo l’età di riferimento (art. 29bis capoverso 3 LAVS)

5335 Se una persona continua a esercitare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, può chiedere, una sola volta, che la sua rendita di vecchiaia sia ricalcolata.

5336 In questo caso occorre badare a che la nuova rendita di vecchiaia venga fissata secondo le disposizioni di calcolo valide al raggiungimento dell’età di riferimento. Eventuali periodi di contribuzione supplementari computabili vengono aggiunti alla durata di contribuzione totalizzata fino a quel momento. La somma dei redditi conseguiti dopo l’età di riferimento (N. 5103) non è più rivalutata, bensì aggiunta complessivamente alla somma dei redditi già rivalutata (N. 5143). Il versamento della rendita ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta.

5337 Se del caso, il nuovo reddito annuo medio determinante va ancora adattato, per il momento della nascita del nuovo diritto, in base alle disposizioni relative agli adeguamenti delle rendite intervenuti nel frattempo.

5.14.2 Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli dell'AVS/AI

5338 Determinanti per stabilire la rendita completiva per il coniuge e le rendite per figli sono le basi valide per il calcolo della rendita alla quale si rapportano (art. 38 cpv. 1 LAI e art. 35ter LAVS). Le rendite completive e per i figli dell'AI vengono in ogni caso determinate considerando la frazione della rendita principale.

5339 Le rendite per figli e quella completiva per il coniuge divorziato sono sempre accordate senza il supplemento di vedovanza.

5.14.3 Rendita per superstiti

5.14.3.1 Regola generale

5340 Determinanti per calcolare la rendita per superstiti sono, oltre al reddito annuo medio determinante, gli anni interi di contribuzione computabili della persona deceduta rispetto a quelli della sua classe di età. La durata di contribuzione è determinata secondo i N. 5025 segg., la media del reddito dell'attività lucrativa secondo i N. 5104 segg. e 5170 segg., la media degli accrediti per compiti educativi secondo i N. 5175 segg. e quella degli accrediti per compiti assistenziali secondo i N. 5261 segg.

5341 Se la persona deceduta era divorziata, per calcolare la rendita per superstiti ci si basa sul reddito ripartito realizzato in occasione di un precedente matrimonio poi sciolto o/e sul reddito non ripartito proveniente dal matrimonio attuale. Nel calcolare la rendita per superstiti bisogna eventualmente effettuare ancora la ripartizione dei redditi. Ciò vale anche per matrimoni sciolti prima del 31 dicembre 1996. In questi casi sono prioritarie le disposizioni generali sullo splitting in caso di divorzio.

5342 Nel caso di un precedente diritto alla rendita d'invalidità, i periodi di contribuzione totalizzati durante gli anni civili di riscossione della rendita d'invalidità e i corrispondenti redditi e accrediti per compiti educativi e assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risultasse più vantaggioso (art. 30bis LAVS e art. 51 cpv. 3 OAVS).

5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile

5343 La rendita vedovile riattivata è stabilita con le basi di calcolo che erano determinanti per la rendita prima che si estinguesse a causa del nuovo matrimonio. L'importo così determinato è adattato in base agli adeguamenti delle rendite che hanno avuto luogo dall'inizio della vedovanza fino al risorgere del diritto.

5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani

5344 Se per lo stesso figlio sono riunite le condizioni che danno diritto ad una rendita per orfani e a una per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37bis LAVS).

5345 Se, eccezionalmente, la rendita di vecchiaia o d'invalidità del genitore superstite è inferiore alla rendita vedovile, viene versata quest'ultima. In questi casi gli orfani percepiscono sia una rendita per orfani che una per figli.

5346 La rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione, al reddito dell'attività lucrativa non diviso e agli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili del genitore deceduto.

5347 La rendita per figli, invece, è calcolata in base alla durata di contribuzione del coniuge superstite, ai suoi redditi dell'attività lucrativa nonché agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali computabili, non divisi per i periodi

al di fuori del matrimonio e divisi durante il matrimonio. Occorre osservare tuttavia che la rendita per figli viene versata come rendita intera soltanto finché il genitore sopravvissuto ha o avrebbe diritto personalmente ad una rendita AI intera. Non si accordano invece supplementi di vedovanza sulla rendita per figli.

5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i genitori

5348 In caso di decesso di entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg. LAVS), di ciascun genitore (art. 33 cpv. 2 LAVS).

5349 I redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti secondo le regole generali per la durata del matrimonio dei genitori deceduti.

5.14.3.5 Trovatelli

5350 1/26 I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37 cpv. 3 LAVS). Dato che entrambi i genitori sono ignoti, questa prestazione è versata sotto forma di doppia rendita per orfani straordinaria (tipo di prestazione 26).

5.14.4 Commutazione di rendite AI con rendite AVS

5.14.4.1 In generale

5351 1/25 Quando una rendita AI è sostituita con una rendita AVS, di regola quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e sul reddito annuo medio determinante precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto (art. 33bis cpv. 1 LAVS).

5351.1 1/25 L'articolo 33bis capoverso 1 LAVS è applicabile per analogia se una rendita per orfani di padre o di madre succede immediatamente a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d'invalidità del padre o della madre.

5352 Se una persona beneficiaria di una rendita AI chiede di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione la rende attenta alle conseguenze dell'anticipazione nel caso concreto (nuovo calcolo della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento, senza garanzia dei diritti acquisiti, ovvero senza applicazione delle basi di calcolo dell'AI). La cassa di compensazione effettua un calcolo anticipato della rendita (con e senza garanzia delle basi di calcolo dell'AI) e comunica all'assicurato i rispettivi importi della rendita.

5353 Se una rendita ordinaria per invalidità precoce ammontava almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti stabilite sulle basi di calcolo determinanti per la rendita d'invalidità.

5354 Se una rendita straordinaria per invalidità dalla nascita o dall'infanzia ammontava al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita ordinaria conformemente all'articolo 40 capoverso 3 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti che la sostituisce, a condizione che la durata di contribuzione sia completa (art. 33bis cpv. 3 LAVS).

5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite

5355 Si ha una commutazione della rendita AI con una rendita AVS ai sensi dell'articolo 33bis LAVS quando la rendita AI è sostituita con una rendita di vecchiaia, perché si è anticipata la riscossione della rendita (v. N. 5352, informazione preliminare all'assicurato) o raggiunta l'età di riferimento, o con una rendita per superstiti, perché è deceduta la persona invalida.

5355.1 1/25 Si ha una commutazione ai sensi dell'articolo 33bis capoverso 1 LAVS anche quando, dopo la morte del padre o della madre, una rendita per orfani succede a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d'invalidità del padre o della madre. Sono applicabili anche i N. 5356 e 5357.

5356 Non si ha una commutazione ai sensi dell'articolo 33bis LAVS se un assicurato non aveva diritto ad una rendita AI immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita AVS.

5357 Se il diritto ad una rendita AI si è estinto prima che sorgesse il diritto ad una rendita AVS, le basi di calcolo determinanti per la rendita AI non possono essere prese in considerazione per il calcolo della rendita AVS. Rimane salvo il risorgere dell'invalidità (art. 32bis OAI).

5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti

5.14.4.3.1 Regola

5358 Di regola, nelle commutazioni vanno considerate le basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI. Va quindi applicata la stessa scala delle rendite e lo stesso reddito annuo medio determinante, incluso l'eventuale supplemento di carriera. Alle persone vedove è accordato un supplemento di vedovanza sull'importo della rendita determinato (soltanto per le rendite principali). Il supplemento di vedovanza non è invece accordato per rendite vedovili che sostituiscono una rendita AI.

5.14.4.3.2 Calcolo comparativo

5359 Se si procede a un calcolo comparativo, la rendita AVS necessaria a tal fine è determinata secondo le regole generali.

5360 La rendita AVS è determinata sulle basi di calcolo valide all'inizio del diritto alla rendita. Il supplemento di carriera al reddito annuo medio determinante non è accordato in questo caso anche se era stato considerato nel calcolo della precedente rendita d'invalidità. Un supplemento va invece preso in considerazione per le persone vedove.

5.14.5 Determinazione dell'importo della rendita in casi speciali

5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani

5.14.5.1.1 In generale

5361 Le rendite per figli vanno ridotte se la somma di queste e della rendita del padre o della madre supera il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per questa rendita. Le rendite per figli non possono essere ridotte al di sotto dell'importo limite stabilito dall'articolo 54bis capoverso 2 OAVS.

5362 Per ridurre la rendita per orfani si applicano per analogia le disposizioni sulle rendite per figli. Occorre tenere presente che la riduzione delle rendite per orfani può essere necessaria anche quando sono versate soltanto queste rendite ai figli.

5363 La sovrassicurazione va verificata anche quando una rendita per figli di una famiglia di beneficiari è soppressa o quando è accordata in aggiunta a quelle già esistenti. Si deve inoltre procedere a un tale controllo nel caso di mutazioni con modifica delle basi di calcolo.

5364 Per la riduzione delle rendite per figli e quelle per orfani dovuta a sovrassicurazione sono determinanti, in caso di modifiche, le disposizioni legali vigenti al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato (invalidità, vecchiaia, de-

cesso). Dall'entrata in vigore della 5ª revisione AI, il 1° gennaio 2008, le rendite per figli e quelle per orfani sono ridotte come segue:

a) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 1996 (evento assicurato insorto prima del 1997). Queste sono contenute nelle Tabelle delle rendite;
b) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni della 10ª revisione AVS fino all'entrata in vigore della 5ª revisione AI (evento assicurato insorto tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2007);
c) nuove rendite (AI e AVS), calcolate secondo le disposizioni successive all'entrata in vigore della 5a revisione AI (evento assicurato insorto a partire dal 1° gennaio 2008).

5365 Rientrano nella famiglia di beneficiari tutti gli aventi diritto per i quali può essere richiesta una rendita completiva o una rendita per figli (ossia padre e figli; madre e figli; madre, padre e figli; padre, madre e figli; madre, moglie della madre e figli ecc.).

5366 Se una rendita completiva viene assegnata sia al coniuge (ri)sposato, sia al coniuge divorziato, queste rendite devono essere incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione e, di conseguenza, esiste solo una famiglia di beneficiari.

5367 Si devono invece formare diverse famiglie di beneficiari se per lo stesso decesso vengono richieste rendite per superstiti provenienti da matrimoni diversi. In questi casi si deve effettuare un controllo di sovrassicurazione separato per ogni famiglia di beneficiari. Una famiglia di beneficiari comprende quindi solo le rendite per superstiti della famiglia corrispondente (esempio: la prima famiglia è composta da una vedova e da orfani di un primo matrimonio; la seconda famiglia da una vedova e (o solo) da orfani di un secondo matrimonio).

5368 Se il genitore vedovo adempie le condizioni sia per il diritto alla rendita vedovile sia per quello alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, si verifica la sovrassicurazione secondo le seguenti disposizioni.

5369 – Se, ad esempio, il genitore superstite ha diritto alla rendita di vecchiaia o AI più elevata (della rendita per superstiti), si verifica in primo luogo la sovrassicurazione per questa rendita individuale e per le rendite dei figli che devono essere versate.

5370 – In seguito si verifica la sovrassicurazione per l'ipotetica rendita vedovile e per le rendite degli orfani che devono essere versate.

5371 Per verificare la sovrassicurazione e determinare l'importo della rendita ridotta vanno sempre considerate tutte le rendite per figli e tutte le rendite completive versate in relazione alla corrispondente (eventualmente ipotetica) rendita individuale.

5372 Se, ad esempio, un avente diritto alla rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita completiva per il coniuge, a tre rendite per figli per i figli dell'attuale matrimonio e a due rendite per figli per i figli del precedente matrimonio, tutte le rendite per figli vanno incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione.

5373 La sovrassicurazione, in caso di rendite per figli, può essere verificata soltanto dopo aver esaminato la necessità di una loro limitazione ai sensi dell'articolo 35ter LAVS.

5374 In casi d'invalidità precoce le rendite per figli (e le rendite per orfani che le sostituiscono) non possono essere ridotte al di sotto degli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI.

5.14.5.1.2 Determinazione dell'importo della rendita ridotto

5375 Per determinare le rendite per figli ridotte si procede come segue: anzitutto si stabilisce il limite di riduzione che la rendita annua complessiva della famiglia di beneficiari non può superare. È considerato come limite di riduzione il 90 per cento del reddito annuo medio determinante oppure l'importo limite stabilito dall'articolo 54bis capoverso 2 OAVS. Si applica l'importo più elevato.

5376 Se sono versate soltanto quote percentuali di una rendita intera dell'AI o dell'AVS, il limite di riduzione va moltiplicato per la quota percentuale corrispondente.

5377 Per le rendite parziali si moltiplica il limite di riduzione per il corrispondente fattore della rendita parziale.

5378 Nella fase successiva si sommano i singoli importi annui (limitati) delle rendite annuali spettanti ad una famiglia di beneficiari di rendita e si confrontano con il limite di riduzione determinato. La somma delle rendite che supera il limite di riduzione costituisce l'importo annuo di riduzione.

5379 L'importo di riduzione va dedotto da ogni rendita per figli in proporzione alla sua quota della somma delle rendite per figli. Si applica la seguente formula:

$$\text{importo annuo di riduzione} \times \frac{\text{rendita per figlio non ridotta (limitata)}}{\text{somma annua di tutte le rendite per figli non ridotte (limitate)}}$$

5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie di invalidi precoci

5380 Gli invalidi precoci la cui invalidità è sorta dopo aver adempiuto la durata minima di contribuzione relativa alle rendite ordinarie ma prima di aver compiuto 25 anni e che presen-

tano una durata di contribuzione completa hanno diritto almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa.

5381 È considerata come insorgenza dell'invalidità quale criterio per riconoscere la rendita maggiorata la data d'inizio del diritto alla rendita fissata nella decisione dell'ufficio AI (anche per casi in cui la rendita è pagata solo più tardi a causa di una domanda tardiva).

5382 Se con una durata di contribuzione completa la rendita calcolata secondo le regole generali non equivale almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa, si accordano gli importi minimi maggiorati. Questo vantaggio vale sia per le rendite principali che per quelle per figli.

5.14.5.3 Riduzione della rendita d'invalidità

5383 Se l'assicurato ha disatteso gli obblighi di cui all'articolo 7 LAI e rifiutato di sottoporsi ai provvedimenti di cui all'articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita d'invalidità è ridotta. L'ufficio AI stabilisce l'entità della riduzione. L'importo mensile rimanente è arrotondato secondo le regole commerciali in materia (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica

5.15.1 Principio

5384 L'importo di una rendita che muta con modifica delle basi di calcolo è sempre determinato in base alle prescrizioni e alle tavole delle rendite valide al momento in cui la rendita è stata calcolata per la prima volta (art. 31 LAVS). L'importo della rendita va determinato in base a regole differenti, secondo il genere di modifica.

5385 Se cambia lo stato civile di due aventi diritto, le basi di calcolo solitamente non subiscono modifiche. Si tratta in particolare dei casi:

5386 – in cui due aventi diritto si sposano o si risposano;

5387 – in cui coniugi aventi diritto divorziano;

5388 – di vedovanza, se prima entrambi i coniugi avevano diritto a una rendita.

5389 Se cambia lo stato civile (divorzio o decesso) di coniugi di cui solo uno ha diritto alla rendita, di regola occorre ricalcolare quest'ultima (v. N. 5398 segg.).

5.15.2 Persone sposate all'insorgere del secondo evento assicurato

5390 La rendita del primo coniuge avente diritto deve essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita (salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia). Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi ripartiti, devono essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della fissazione della rendita versata fino a quel momento.

5391 La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»).

5392 Analogamente, in caso di nuovo calcolo della rendita AI secondo il N. 5307 in seguito alla ripartizione dei redditi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento da parte del secondo coniuge avente diritto alla rendita, vengono considerati soltanto i redditi ripartiti fino al 31 dicembre precedente l'insorgere del 1° evento assicurato (invalidità).

I redditi ripartiti dal 1° gennaio dell'anno in cui si realizza l'evento assicurato invalidità vengono considerati soltanto al momento del calcolo della propria rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento.

5393 Per le due rendite ricalcolate occorre verificare la limitazione secondo le regole generali (art. 35 LAVS).

5394 Per contro, la rendita del primo coniuge avente diritto non deve essere ricalcolata all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, se non devono essere ripartiti redditi dell'attività lucrativa per i periodi di unione coniugale.

5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa

5395 Se, prima di aver diritto alla rendita di vecchiaia, il primo coniuge avente diritto alla rendita percepiva già una rendita d'invalidità, al momento dell'insorgere del secondo evento assicurato si dovrà procedere agli stessi calcoli comparativi come nel caso della commutazione della rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia, tenendo conto dei redditi divisi. Se la rendita d'invalidità da commutare è stata concessa dopo il risorgere dell'invalidità e pertanto è già stato effettuato un calcolo comparativo, bisogna procedere al medesimo calcolo comparativo (tenendo conto dei redditi divisi). Verrà versata la rendita la cui somma totale per le coppie sposate (incluse la rendita dell'altro coniuge ed eventuali rendite per figli) sarà più elevata.

5396 Al contrario, se le rendite di dei due coniugi devono essere limitate poiché superano il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, le rendite saranno fissate in modo da garantire a ciascun coniuge l'importo individuale più favorevole.

5397 Per i coniugi non separati vanno paragonati i due totali *limitati* di entrambe le rendite di vecchiaia.

5398 Per i coniugi separati mediante disposizione del giudice vanno paragonati i due totali *non limitati* di entrambe le rendite di vecchiaia.

5399 La base di calcolo scelta verrà mantenuta anche in caso di modifiche future (RCC 1982 pag. 245; 1986 pag. 238).

5.15.3 Nuovo matrimonio

5400 Se due aventi diritto si sposano, per ciascun coniuge valgono le precedenti basi di calcolo della sua rendita. Il supplemento di vedovanza accordato per una o entrambe le rendite precedenti è annullato a partire dal mese seguente la celebrazione del matrimonio. A partire da questa data occorre verificare, secondo le regole generali, la limitazione di entrambe le rendite (art. 35 LAVS).

5.15.4 Divorzio

5401 Se due aventi diritto divorziano, bisogna soltanto annullare la limitazione delle due rendite[10]. Se soltanto uno dei coniugi aveva diritto alla rendita, questa deve essere di regola ricalcolata. Il nuovo calcolo non è però necessario, se il diritto alla rendita è nato prima del matrimonio ed essa era stata fissata senza prendere in considerazione i redditi dell'attività lucrativa del periodo di unione coniugale.

[10] Se del caso, alle persone divorziate e vedove nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10ª revisione AVS.

5402 Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio, la cassa che versa la rendita richiede subito un estratto dal CI del/dei precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting, essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi ripartiti durante il/i matrimonio/i. Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base all'estratto del CI e alle indicazioni dell'incarto della rendita. Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve essere ricalcolata secondo i N. 5403 seg.

5403 Per il calcolo della nuova rendita è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base alle prescrizioni e alle tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita. Infine, il reddito è aggiornato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5404 Riguardo alla ripartizione dei redditi per periodi seguenti la nascita del diritto a una rendita si procede esclusivamente secondo la CSD.

5.15.5 Decesso di un coniuge

5405 In caso di decesso del coniuge non avente diritto si ricalcola generalmente la rendita del coniuge avente diritto[11]. Questo calcolo viene effettuato in base al momento in cui è insorto il primo evento assicurato. Per il coniuge superstite si deve procedere agli stessi calcoli comparativi determinanti per la fissazione della vecchia rendita, ora ripartendo i redditi. È determinante il calcolo dal quale risulta la rendita mensile più elevata. La nuova determinazione non è invece necessaria se il diritto alla rendita è nato prima del

[11] Se del caso, alle persone divorziate e vedove nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10ª revisione AVS.

matrimonio e non sono quindi stati considerati, nel calcolo della rendita, redditi dell'attività lucrativa provenienti dal periodo di matrimonio.

5406 Il nuovo calcolo non è necessario nemmeno in caso di decesso di un coniuge durante il periodo di anticipazione della rendita da parte dell'altro coniuge.

5407 Di regola, per il calcolo della nuova rendita del coniuge superstite è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato (invalidità o raggiungimento dell'età di riferimento) del coniuge superstite. Il reddito annuo medio è determinato di nuovo in base alle regole e tavole determinanti al primo calcolo della rendita. In seguito lo si aggiorna secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»). Infine si aggiunge il supplemento di vedovanza all'importo di rendita così determinato. La rendita e il supplemento non devono superare complessivamente l'importo della corrispondente rendita massima.

5408 Se al decesso di un coniuge entrambi i coniugi avevano diritto alla rendita, bisogna soltanto annullare la limitazione della rendita individuale del coniuge superstite. All'importo della rendita non limitata si aggiunge il supplemento di vedovanza ma fino a concorrenza dell'importo della rendita massima.

5409 Se sono soddisfatte le condizioni che danno diritto ad una rendita vedovile, bisogna calcolare una rendita per superstiti secondo il N. 5340. Di regola questo calcolo non è necessario se l'importo della rendita di vecchiaia o della rendita AI del coniuge superstite (incluso il supplemento di vedovanza) è superiore all'importo massimo della rendita vedovile completa. Il calcolo deve invece essere effettuato se devono essere versate rendite per orfani.

5410 Se il coniuge deceduto aveva diritto alla rendita di vecchiaia, l'eventuale rendita per superstiti dev'essere determinata prendendo come riferimento il momento in cui è sorto l'evento assicurato della vecchiaia (o dell'invalidità, se la rendita di vecchiaia era stata fissata avvalendosi delle basi di calcolo della rendita AI) e non del decesso. Infine, le basi di calcolo vengono aggiornate secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino al decesso (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5411 La situazione è invece diversa se il coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia muore durante il periodo di anticipazione. In questo caso, la rendita per superstiti va calcolata per il momento del decesso e non per quello dell'anticipazione.

5.15.6 Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge

5412 Se per un coniuge scompare l'invalidità che dà diritto alla rendita, bisogna ricalcolare la rendita dell'altro coniuge avente diritto senza realizzare più la ripartizione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non ripartiti e le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere dell'evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le basi di calcolo delle rendite d'invalidità con una durata minima di contribuzione di un anno (diritto nato prima del 1° gennaio 2008)

5.15.7.1 In caso di modifiche

5413 Se l'evento assicurato è insorto prima del 1° gennaio 2008, a tutte le modifiche (insorgere del secondo evento assicurato, matrimonio, divorzio, separazione e vedovanza) si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007. Per le basi di calcolo delle rendite secondo il diritto anteriore vige quindi la garanzia dei diritti acquisiti (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5.15.7.2 In caso di risorta invalidità

5414 Se una rendita d'invalidità concessa per un'invalidità insorta prima del 1° gennaio 2008 è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, ma l'assicurato, nei tre anni seguenti, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, per il calcolo della rendita d'invalidità continua in ogni caso ad applicarsi il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007 (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5.15.7.3 In caso di modifica del grado d'invalidità

5415 Se l'ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o a una riduzione del grado d'invalidità (rendita intera o quota percentuale di rendita) dopo l'entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, continuano ad applicarsi le basi di calcolo previste dal diritto vigente prima della 5ª revisione AI (durata di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Questo vale anche per le

rendite d'invalidità secondo il diritto anteriore che sono state fissate tenendo conto di periodi di contribuzione esteri.

5.16 Prestazione transitoria

5416 L'ufficio AI stabilisce il diritto a una prestazione transitoria mediante decisione. In essa indica, oltre all'inizio del versamento, le eventuali istituzioni che hanno effettuato anticipi.

5417 La prestazione transitoria è stabilita in base al diritto in virtù del quale è stata concessa la rendita AI prima della riduzione o soppressione. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se invece il diritto alla rendita AI è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, si applica il sistema di rendite valido da quella data.

5418 La prestazione transitoria va stabilita mediante decisione. Per la notifica al Registro centrale delle rendite va utilizzato il codice speciale 84.

5419 Per la fissazione della prestazione transitoria sono riutilizzate le basi della vecchia rendita AI (grado d'invalidità, codice d'infermità e basi di calcolo). Si possono configurare i due casi seguenti:

1. L'assicurato percepisce ancora una quota percentuale di una rendita AI. La rendita corrente deve essere diminuita dal momento indicato nella decisione dell'ufficio AI e sostituita con una prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI e art. 31 cpv. 2 OAI).
2. L'assicurato non percepisce più alcuna rendita AI. In questo caso sono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI, eventualmente adeguate alla nuova situazione personale dell'assicurato (limitazione in caso di matrimonio, splitting in caso di divorzio ecc.) e agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo. In termini di importo, la prestazione transitoria corrisponde

alla vecchia rendita AI che sarebbe versata se non fosse stata soppressa (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI).

In entrambi i casi, la prestazione transitoria corrisponde all'importo della vecchia rendita e viene versata una sola prestazione.

5420 La prestazione transitoria è soppressa appena le relative condizioni di diritto non sono più adempiute e/o una procedura di revisione è giunta al termine. In ogni caso, l'ufficio AI emana una decisione in cui stabilisce il momento della soppressione.

6. Riscossione flessibile della rendita

6.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

6.1.1 Definizione e conseguenze della riscossione anticipata della rendita

6001 Riscossione anticipata della rendita significa che prima del raggiungimento dell'età di riferimento può essere riscossa la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa, su base mensile.

6002 L'anticipazione deve essere fatta valere per almeno 1 e al massimo 24 mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento. La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta per tutta la vita in funzione della durata dell'anticipazione.

6003 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia comporta in linea di massima lacune contributive (per l'eccezione in caso di commutazione della rendita AI v. N. 5352 e 6004). Per questo motivo, durante il periodo di anticipazione può essere versata soltanto una rendita parziale e non una rendita completa. Al momento del calcolo della rendita anticipata eventuali anni di gioventù possono colmare soltanto le lacune contributive sorte tra l'anno seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre dell'anno precedente l'anticipazione. Al momento del nuovo calcolo

della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento gli anni di gioventù possono essere considerati per colmare le lacune dovute all'anticipazione (v. anche N. 5044).

6004 Se una persona inizia a riscuotere anticipatamente, su base mensile, la rendita di vecchiaia nell'anno del raggiungimento dell'età di riferimento, può presentare una durata di contribuzione completa e quindi avere diritto a una rendita completa.

6005 In caso di anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia, essa deve ammontare almeno al 20 e al massimo all'80 per cento della rendita di vecchiaia in questione. La percentuale è graduata in punti interi. Le cifre dopo la virgola vanno arrotondate al punto percentuale intero superiore.

6006 La percentuale scelta inizialmente può essere aumentata una sola volta fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

6007 Se l'avente diritto alle prestazioni intende riscuotere anticipatamente una percentuale superiore all'80 per cento, si considera riscossa la totalità della rendita di vecchiaia.

6008 La riscossione anticipata di una parte inferiore al 20 per cento della rendita di vecchiaia in questione è esclusa.

6009 Non è possibile revocare la riscossione anticipata della rendita, passando a una percentuale inferiore.

6010 La rendita di vecchiaia anticipata è calcolata in linea di principio in base ai propri redditi dell'attività lucrativa, non divisi. Durante il periodo di anticipazione si procede alla ripartizione dei redditi soltanto se il matrimonio è sciolto mediante divorzio nel medesimo arco di tempo (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, N. 6059 segg.).

6011 Durante la riscossione anticipata della rendita non si ha diritto alla rendita per figli in aggiunta alla rendita anticipata (art. 40 cpv. 3 LAVS).

6012 In linea di principio, la riscossione anticipata della rendita non ha conseguenze sull'obbligo contributivo in generale. Questo vale fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

6013 I redditi dell'attività lucrativa e i contributi delle persone senza attività lucrativa conseguiti e totalizzati tra l'inizio dell'anticipazione e il raggiungimento dell'età di riferimento sono costitutivi di rendita. I relativi periodi di contribuzione possono quindi essere considerati per colmare le lacune contributive sorte in seguito all'anticipazione della rendita (art. 29bis cpv. 2 LAVS).

6014 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia è possibile anche se la persona interessata ha beneficiato di una rendita AI fino all'inizio della riscossione anticipata.

6015 La riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia o di una sua parte fa tuttavia estinguere il diritto alla rendita AI. Il versamento simultaneo di una rendita AI e di una rendita di vecchiaia non è possibile (art. 66 cpv. 2 lett. a LPGA).

6016 Se una persona che percepisce una rendita AI chiede di riscuotere anticipatamente la totalità o una parte della rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione (eventualmente in collaborazione con l'ufficio AI competente) deve segnalare per iscritto alla persona in questione le conseguenze dell'anticipazione sulle prestazioni dell'AI ed esigere da essa una conferma scritta del mantenimento dell'anticipazione (v. N. 5352). I N. 1040 seg. sono applicabili per analogia.

6.1.2 Revoca della riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI concessa a posteriori

6017 Se l'assicurato ha iniziato a riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia tra la richiesta di prestazioni all'AI e la concessione di una rendita AI, può revocare l'anticipazione della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall'inizio della riscossione anticipata (art. 56ter cpv. 3 OAVS).

La revoca della riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia può incidere sul diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI (N. 8001 segg. e 8041 segg.).

6018 Dopo aver ricevuto la pertinente decisione dell'ufficio AI, la cassa di compensazione deve rendere attento per iscritto l'avente diritto alle prestazioni circa la possibilità di revoca e le sue conseguenze (N. 6019 e 6020).

6019 In caso di revoca secondo il N. 6017, la rendita di vecchiaia anticipata va compensata con la rendita AI concessa a posteriori (art. 56ter cpv. 4 OAVS). Se non è possibile una compensazione integrale, per il credito residuo va emanata una decisione di restituzione (N. 10147 segg.)

6020 In caso di revoca della riscossione anticipata, alla rendita di vecchiaia non viene applicata alcuna riduzione dovuta all'anticipazione al raggiungimento dell'età di riferimento.

6.1.3 Rinuncia alla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI

6021 Se un assicurato riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e durante il periodo di anticipazione presenta una richiesta di prestazioni all'AI, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, qualora gli venga concessa retroattivamente una rendita AI secondo l'articolo 29 LAI. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita AI (art. 56ter cpv. 1 OAVS).

6022 Dopo aver ricevuto la pertinente decisione dell'ufficio AI, la cassa di compensazione deve rendere attento per iscritto l'avente diritto alle prestazioni circa la possibilità di rinuncia e le sue conseguenze (N. 6023 e 6024).

6023 In caso di rinuncia secondo il N. 6018, le rendite di vecchiaia anticipate vanno restituite dall'inizio del diritto alla rendita AI e compensate con il pagamento retroattivo dell'AI (art. 56ter cpv. 2 OAVS). Se non è possibile una

compensazione integrale, per il credito residuo va emanata una decisione di restituzione (N. 10147).

6024 In caso di rinuncia alla riscossione anticipata, alla rendita di vecchiaia viene applicata una riduzione dovuta all'anticipazione al raggiungimento dell'età di riferimento in funzione della durata di versamento e della somma della rendita effettivamente anticipata. Per il calcolo della riduzione dovuta all'anticipazione secondo il N. 6018 sono applicabili i N. 6045 segg. e 6057.

6.1.4 Esercizio del diritto alla rendita anticipata

6.1.4.1 Comunicazione e competenza

6025 La riscossione anticipata deve essere richiesta dall'avente diritto rispondendo affermativamente alla domanda 8.1 del modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia». L'avente diritto deve indicare se desidera riscuotere anticipatamente la totalità oppure soltanto una parte della rendita, nel qual caso quest'ultima può essere espressa in percentuale o in franchi.

6026 Se la parte di rendita anticipata è indicata in franchi e questo importo supera quello della corrispondente rendita di vecchiaia o se la percentuale supera l'80 per cento ma è inferiore al 100 per cento, la cassa di compensazione segnala per iscritto questo fatto all'avente diritto. All'avente diritto viene data la possibilità di scegliere un importo diverso o di rinunciare alla riscossione anticipata. Questi deve comunicare per iscritto la sua decisione alla cassa di compensazione. Si procede allo stesso modo quando la parte di rendita che l'assicurato desidera anticipare è inferiore al 20 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia.

6027 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è inoltrata a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv. 3 LPGA).

6028 Se durante il periodo di anticipazione l'avente diritto alla rendita desidera aumentare la parte di rendita anticipata o riscuotere la totalità della rendita di vecchiaia, deve inoltrare una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione tramite il modulo 318.381.

6029 La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione che, al momento dell'inizio della riscossione anticipata, sarà competente per la fissazione e il versamento della rendita.

6.1.5 Nascita del diritto alla rendita

6030 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita può essere esercitato ogni mese, ma soltanto in anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione retroattiva (art. 67 cpv. 1bis OAVS).

6031 Il diritto nasce al più presto dal mese successivo al compimento dei 63 anni.

6032 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia può essere concessa al più presto dal mese successivo a quello della richiesta. Lo stesso vale per l'aumento della parte di rendita di vecchiaia anticipata durante il periodo di anticipazione. Il momento determinante è quello in cui la cassa di compensazione riceve la richiesta.

6.1.6 Calcolo della rendita anticipata

6.1.6.1 Principio

6033 1/26 Al momento della riscossione anticipata, la rendita è calcolata in base agli anni di contribuzione, ai redditi provenienti dall'attività lucrativa, nonché agli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali totalizzati tra il 1° gennaio

dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa (art. 40 cpv. 5 LAVS). I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre dell'anno precedente l'anticipazione e l'inizio del diritto alla rendita anticipata sono presi in considerazione, se la durata di contribuzione fino al momento dell'anticipazione è incompleta. L'articolo 52*c* OAVS si applica anche al calcolo della rendita anticipata. In seguito, viene fissato l'importo corrispondente alla percentuale di rendita desiderata.

6034 Se l'avente diritto indica in franchi la parte che intende anticipare (N. 6005 seg.) e questa non rappresenta una percentuale intera della corrispondente rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione fissa d'ufficio la percentuale al punto intero superiore ammissibile più vicino.

6035 L'aumento della percentuale di rendita riscossa durante il periodo di anticipazione non comporta un nuovo calcolo della rendita.

6036 Le basi di calcolo restano invariate per l'intero periodo di anticipazione (per l'eccezione in caso di divorzio v. N. 6010 e 6059).

6037 Eventuali registrazioni effettuate a posteriori per il periodo precedente l'anticipazione comportano d'ufficio un nuovo calcolo della rendita anticipata. Se l'importo della rendita ricalcolata è inferiore, l'importo indebitamente riscosso deve essere restituito (v. N. 10147 segg.).

6038 In seguito si determina l'importo della riduzione e lo si sottrae dalla rendita ottenuta secondo le regole generali.

6039 In caso di aumento della percentuale di rendita riscossa durante il periodo di anticipazione, l'importo della riduzione viene determinato separatamente per ogni parte di rendita.

6040 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita, la riduzione attuariale viene applicata soltanto alla parte in

questione; le parti di rendita anticipate successivamente sono ridotte in misura inferiore e quelle non anticipate non lo sono del tutto.

6041 L'importo della riduzione applicato alla rendita anticipata è determinato con criteri diversi da quello che sarà dedotto dalla rendita al raggiungimento dell'età di riferimento.

6.1.6.2 Calcolo dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di riferimento

6042 Fino al raggiungimento dell'età di riferimento per ogni anno anticipato l'importo della riduzione ammonta alle seguenti aliquote di riduzione della rendita anticipata:

Aliquota di riduzione in % in caso di anticipazione di			
mesi	anni		
	0	1	2
0	0,0	6,8	13,6
1	0,6	7,4	
2	1,1	7,9	
3	1,7	8,5	
4	2,3	9,1	
5	2,8	9,6	
6	3,4	10,2	
7	4,0	10,8	
8	4,5	11,3	
9	5,1	11,9	
10	5,7	12,5	
11	6,2	13,0	

6043 In caso di aumento della parte anticipata, la nuova aliquota di riduzione si applica dal momento dell'aumento soltanto alla differenza tra la parte iniziale e quella successivamente aumentata. Alla parte di rendita riscossa fino a quel momento continua ad applicarsi l'aliquota di riduzione più elevata.

6044 Se durante il periodo di anticipazione la totalità o una parte della rendita di vecchiaia anticipata è sostituita da una rendita vedovile più elevata (N. 5023), quest'ultima è versata

fino all'età di riferimento senza applicare la riduzione dovuta all'anticipazione (per il periodo successivo al raggiungimento dell'età di riferimento v. N. 6054).

6.1.6.3 Calcolo dell'importo della riduzione dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

6045 Al raggiungimento dell'età di riferimento l'importo della riduzione è calcolato dividendo l'importo complessivo delle rendite non ridotte percepite durante l'anticipazione per il numero dei mesi della durata effettiva della riscossione. L'importo così ottenuto viene quindi moltiplicato per l'aliquota corrispondente (art. 56bis cpv. 3 OAVS).

6046 L'importo della riduzione complessiva calcolato dopo il raggiungimento dell'età di riferimento rimane in seguito invariato. In caso di aumenti generalizzati delle rendite conformemente all'art. 33ter LAVS l'importo della riduzione viene adattato all'evoluzione dei prezzi e dei salari (v. N. 6064).

6047 Se la percentuale della rendita di vecchiaia anticipata è stata aumentata durante il periodo di anticipazione, la somma delle rendite non ridotte percepite durante l'anticipazione va determinata separatamente per ogni parte in funzione del rispettivo numero di mesi di anticipazione. Si procede allo stesso modo se durante il periodo di anticipazione la rendita ha dovuto essere limitata o il matrimonio è stato sciolto.

6048 A ciascuna parte di rendita è così applicabile la seguente formula:

$$\frac{\text{Somma delle rendite mensili anticipate non ridotte}^{*} \times \text{aliquota di riduzione}}{\text{durata dell'anticipazione (= numero di mesi)}}$$

*eventualmente limitate

6049 Le riduzioni così determinate per ciascuna parte di rendita vengono addizionate, ottenendo un importo complessivo

della riduzione, che va in seguito dedotto dalla rendita di vecchiaia ricalcolata al raggiungimento dell'età di riferimento. Per quanto concerne l'arrotondamento, i singoli importi della riduzione vengono sommati senza arrotondamento, mentre l'importo complessivo è arrotondato secondo le regole commerciali in materia.

6050 In presenza di un diritto a rendite completive per il coniuge durante il versamento della rendita anticipata, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite anticipate.

6.1.6.4 Deduzione dell'importo della riduzione

6051 Nel caso di coppie sposate l'importo della riduzione viene calcolato separatamente per ciascuno dei due coniugi. Se le rendite sono soggette a un limite massimo, la deduzione viene effettuata solo dopo aver eseguito la limitazione (v. N. 5284).

6052 Se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite per figli, la riduzione viene applicata soltanto alla rendita principale.

6053 Per le persone vedove che hanno diritto a un supplemento di vedovanza (art. 35bis LAVS), l'importo della riduzione viene dedotto dalla rendita maggiorata del supplemento di vedovanza.

6054 Se all'età di riferimento viene versata una rendita vedovile (art. 24*b* LAVS) invece della rendita di vecchiaia ridotta dell'importo della riduzione determinato all'età di riferimento (compreso il supplemento di vedovanza secondo l'art. 35bis LAVS), alla rendita vedovile versata viene applicata la stessa riduzione.

6055 Se il diritto alla rendita vedovile si estingue (p. es. in seguito a nuove nozze) e al suo posto viene (nuovamente) versata la rendita di vecchiaia (art. 24*b* LAVS), all'importo di quest'ultima versato da quel momento in poi va applicata la corrispondente riduzione dovuta all'anticipazione.

6056 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia anticipata decede e una rendita per superstiti subentra alla rendita di vecchiaia anticipata, la rendita per superstiti non va ridotta (tranne se la persona superstite ha riscosso anticipatamente la propria rendita di vecchiaia; v. N. 6054). Questo vale anche per le rendite per orfani.

6057 Se durante il periodo di anticipazione si è rinunciato alla rendita di vecchiaia anticipata in favore della rendita AI (N. 6021), l'importo della riduzione determinato conformemente ai N. 6045 segg. va dedotto dalla rendita di vecchiaia versata a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento.

6058 Qualora una rendita debba essere ridotta ai sensi dell'articolo 21 LPGA, va dapprima dedotto l'importo della riduzione dovuta all'anticipazione.

6.1.6.5 Ulteriori disposizioni

6.1.6.5.1 Procedura in caso di divorzio durante il periodo di anticipazione

6059 Durante il periodo di anticipazione la rendita di vecchiaia viene ricalcolata soltanto in caso di scioglimento per via giudiziale del matrimonio o dell'unione domestica registrata (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, N. 6010 e 6036).

6060 In tal caso la rendita di vecchiaia anticipata è ricalcolata, secondo le regole generali, per il momento dell'anticipazione ed è fissato il nuovo importo corrispondente alla percentuale di rendita anticipata auspicata a quel momento.

6061 Se il nuovo importo in franchi della parte di rendita anticipata risulta inferiore rispetto a prima del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, all'avente diritto alla rendita va data la possibilità di aumentare la parte anticipata (art. 40 cpv. 2 LAVS e N. 6006). Questa possibilità è esclusa se l'avente diritto alla rendita ha proceduto a un tale aumento già prima del divorzio.

6062 Se in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita l'importo della rendita di vecchiaia ricalcolata risulta superiore a quello precedente il divorzio o lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la percentuale non può essere ridotta (N. 6009).

6.1.6.5.2 Matrimonio durante il periodo di anticipazione

6063 Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, la rendita di vecchiaia anticipata è calcolata basandosi sui redditi non divisi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Per contro, alle due rendite dei coniugi si applicano le disposizioni in materia di limitazione. Se l'importo corrispondente alla parte di rendita anticipata risulta inferiore in seguito alla limitazione, al coniuge interessato va data la possibilità di aumentare la parte anticipata. Questa possibilità è esclusa se il coniuge interessato ha proceduto a un tale aumento già prima della limitazione.

6.1.7 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

6064 In caso di aumenti generalizzati delle rendite (art. 33ter LAVS) la rendita ridotta e l'importo della riduzione vengono adattati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 56 cpv. 4 OAVS).

6.2 Rinvio della rendita di vecchiaia

6.2.1 Definizione e conseguenze del rinvio della rendita

6065 Con il rinvio della rendita il titolare rinuncia a percepire (integralmente o parzialmente) la rendita ordinaria di vecchiaia che gli spetta per un periodo variante da un minimo di un anno a un massimo di cinque. Durante tale periodo il titolare può revocare il rinvio della totalità della rendita o di una parte di essa a partire da un certo mese (art. 39 cpv. 1 LAVS).

6066 La parte rinviata deve essere compresa tra il 20 e l'80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia. La percentuale deve essere espressa in punti interi. Le cifre dopo la virgola vanno arrotondate al punto percentuale intero seguente.

6067 La percentuale di rendita rinviata inizialmente può essere ridotta una volta durante il periodo di rinvio (art. 39 cpv. 2 LAVS). In caso di combinazione di anticipo e rinvio, l'avente diritto alla rendita può però modificare la percentuale di rendita soltanto una volta tra i 63 e i 70 anni (v. esempio al N. 6081).

6068 La possibilità di aumentare la percentuale di rendita rinviata è esclusa (art. 39 cpv. 2 LAVS).

6069 Se l'avente diritto alle prestazioni intende revocare il rinvio di una percentuale superiore all'80 per cento, si considera revocato il rinvio della totalità della rendita di vecchiaia.

6070 Nel caso delle coppie sposate, ciascuno dei coniugi ha un proprio diritto al rinvio della rendita. È dunque possibile che l'uno differisca la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa e l'altro l'anticipi (integralmente o parzialmente).

6071 Se anche il coniuge di una persona che differisce la totalità della rendita o una parte di essa ha diritto a una rendita, la sua rendita viene limitata secondo l'articolo 35 LAVS già durante il periodo di rinvio.

6072 Il rinvio della rendita implica che il titolare riceverà una rendita ordinaria di vecchiaia maggiorata di un importo corrispondente al controvalore attuariale della prestazione non ricevuta durante il periodo di rinvio (RCC 1973 pag. 404).

6073 L'importo dell'aumento consiste in un importo fisso corrispondente ad una percentuale della media delle rendite rinviate, che aumenta in funzione della durata del rinvio (art. 55ter cpv. 1 OAVS). L'aumento percentuale è stabilito secondo la seguente tabella:

Aumento percentuale per un rinvio di				
.. anni	e .. mesi			
	0–2	3–5	6–8	9–11
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

6074 1/25 Durante il periodo di rinvio non possono essere versate né rendite vedovili né rendite d'invalidità.

6.2.2 Esercizio del diritto al rinvio

6.2.2.1 Forma

6075 Il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al rinvio tramite il modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia, rispondendo affermativamente alla domanda della domanda 8.2 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario rinunci al rinvio (integrale o parziale).

6075.1 1/25 Se una persona che riceve un assegno per grandi invalidi ed eventualmente un contributo per l'assistenza dell'AI chiede il rinvio (parziale o integrale) della rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione deve comunicarle che:

- durante il periodo di rinvio non sussisterà il diritto all'assegno per grandi invalidi e quindi nemmeno al contributo per l'assistenza (N. 8064.1);
- dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinasceranno (art. 43bis cpv. 4 e art. 43ter LAVS).

6076 Se durante il periodo di rinvio l'avente diritto alla rendita desidera ridurre la parte rinviata, deve inoltrare una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione tramite il modulo 318.386.

6077 La cassa di compensazione competente per ricevere la richiesta di rinvio è la medesima che avrebbe dovuto fissare e versare la rendita all'inizio del periodo di rinvio.

6.2.2.2 Termine

6078 Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal riconoscimento del diritto alla rendita (art. 55quater cpv. 1 OAVS). Se tuttavia la rendita è già stata concessa con una decisione passata in giudicato o se pagamenti di rendite sono stati accettati senza opposizione (RCC 1980 pag. 212), l'assicurato non può più richiedere il rinvio.

6079 Il termine per la richiesta di rinvio è un termine di perenzione e non può mai essere esteso, nemmeno in caso d'ignoranza del diritto. Perciò se un assicurato presenta la sua richiesta solo dopo la scadenza del termine di un anno dal riconoscimento del diritto, non è più possibile differire la rendita. In questo caso la rendita di vecchiaia è fissata secondo le regole generali in vigore e pagata retroattivamente.

6.2.3 Condizioni per il rinvio

6.2.3.1 Principio

6080 1/25 Possono essere rinviate le rendite di vecchiaia, comprese quelle che succedono a una rendita d'invalidità (sentenza del TF 9C_705/2023 del 4 giugno 2024). Il rinvio vale anche per le relative rendite per figli.

6081 Chi ha riscosso anticipatamente una percentuale della sua rendita di vecchiaia può rinviare al massimo la parte non ancora riscossa al raggiungimento dell'età di riferimento. Questa parte deve ammontare almeno al 20 per cento della corrispondente rendita intera di vecchiaia.

Per esempio, a 63 anni una persona può riscuotere anticipatamente il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia.

All'età di riferimento può rinviare il 60 per cento della rendita, a 67 anni revocare il rinvio del 20 per cento della rendita e a 69 anni revocare il rimanente 40 per cento per riscuotere la totalità della rendita.

6082 1/25 Durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia non sussiste il diritto né all'assegno per grandi invalidi (art. 43bis LAVS) né al contributo per l'assistenza (N. 8064.1). Dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinascono (art. 43bis cpv. 4 e art. 43ter LAVS). In tali casi, dopo la revoca del rinvio della rendita di vecchiaia l'assicurato è trattato come una persona che ha acquisito il diritto a un assegno per grandi invalidi dopo aver raggiunto l'età di riferimento.

6083 1/25 soppresso

6084 1/25 soppresso

6085 1/25 soppresso

6086 1/25 soppresso

6.2.3.2 Condizioni adempiute

6087 Se la richiesta di rinvio può essere accolta, la cassa di compensazione mette a disposizione del richiedente il modulo 318.386 «Revoca integrale o parziale del rinvio della rendita di vecchiaia».

6.2.3.3 Condizioni non adempiute

6088 1/25 soppresso

6089 1/25 soppresso

6.2.4 Inizio e revoca del rinvio

6.2.4.1 Inizio del rinvio

6090 Il rinvio della rendita inizia il primo giorno del mese seguente quello in cui si è raggiunta l'età di riferimento.

6.2.4.2 Cessazione del rinvio

6091 Il rinvio termina con la revoca del rinvio della totalità della rendita o per legge. Se il rinvio è integralmente revocato dopo almeno un anno o se un motivo legale di revoca si verifica dopo questo temine, l'importo dell'aumento previsto sarà assegnato. Se invece il rinvio è revocato, volontariamente o in seguito al verificarsi di un motivo legale, prima di un anno, subentreranno gli effetti della revoca prematura.

Una richiesta di nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non è considerata quale motivo di revoca del rinvio.

6.2.4.2.1 Revoca volontaria

6092 L'avente diritto alla rendita può revocare il rinvio di una parte o della totalità della sua rendita di vecchiaia. In caso di revoca parziale, può chiedere un importo espresso in franchi o una percentuale della rendita di vecchiaia. La revoca è possibile soltanto per percentuali intere.

6093 È considerata revoca (anche parziale) la richiesta scritta di versamento della totalità della rendita rinviata o di una parte di essa da parte dell'avente diritto. La revoca è necessaria anche quando la rendita è stata rinviata per la durata massima legale di cinque anni.

6094 Il rinvio può essere revocato, anche parzialmente, in qualsiasi momento.

6095 Per principio la rendita rinviata è versata dal mese seguente la revoca (art. 55quater cpv. 3 OAVS), a meno che l'avente diritto non abbia esplicitamente richiesto di procrastinare l'inizio dei pagamenti.

6096 La cassa di compensazione verifica inoltre se gli elementi raccolti in occasione della richiesta abbiano subito modifiche ed in particolare se esistano motivi legali di revoca precedenti la revoca volontaria.

6.2.4.2.2 Motivi legali di revoca

6097 Il rinvio è revocato per legge:

6098 – alla morte dell'avente diritto (art. 55quater cpv. 4 OAVS);

6099 1/25 soppresso

6100 – alla scadenza del termine massimo di rinvio (5 anni); l'avente diritto deve tuttavia revocare esplicitamente il rinvio per ottenere il versamento della rendita (art. 39 cpv. 1 LAVS, art. 55quater cpv. 2 OAVS).

6101 La rendita rinviata è versata dal mese seguente la realizzazione del motivo legale di revoca.

6.2.4.2.3 Revoca prematura

6102 Se il rinvio della totalità della rendita o di una parte di essa è revocato volontariamente prima del termine minimo di un anno o se, nello stesso periodo, si verifica un motivo legale di revoca, il caso viene trattato come se non vi fosse stato alcun rinvio e la rendita di vecchiaia è versata retroattivamente all'inizio del diritto, senza importo dell'aumento.

6103 Se prima del termine minimo di un anno è revocata soltanto una parte della rendita di vecchiaia rinviata, si può continuare a concedere il rinvio, se la parte di rendita ancora rinviata ammonta almeno al 20 per cento. La parte di

rendita di cui si revoca il rinvio è versata retroattivamente dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento.

6.2.4.3 Durata del rinvio

6104 La durata del rinvio corrisponde al periodo che va dall'inizio del rinvio all'ultimo giorno del mese precedente quello in cui inizia il versamento della totalità della rendita rinviata o di una parte di essa.

6.2.5 Calcolo della rendita rinviata

6.2.5.1 Principio

6105 L'importo mensile della rendita rinviata consiste nell'importo mensile della rendita non rinviata (importo di base) con l'aggiunta dell'importo dell'aumento.

6.2.5.2 Calcolo dell'importo di base

6106 L'importo di base corrisponde all'importo mensile della rendita ordinaria di vecchiaia calcolato all'inizio del periodo di rinvio e costantemente adeguato agli aumenti delle rendite. Ciò vale anche per le rendite completive e per figli.

6107 Se si ha un mutamento delle basi di calcolo (in seguito a ripartizione dei redditi, vedovanza o nuovo calcolo secondo l'art. 29bis cpv. 3 LAVS), l'importo di base viene nuovamente fissato secondo le disposizioni generali di calcolo (N. 5385 segg.) e successivamente adeguato agli aumenti delle rendite.

6.2.5.3 Determinazione del importo dell'aumento

6.2.5.3.1 Regola

6108 1/25 L'importo dell'aumento si determina dividendo la somma degli importi mensili delle rendite rinviate per la durata del rinvio (numero di mesi). L'importo così ottenuto va quindi moltiplicato per la percentuale d'aumento corrispondente secondo il N. 6073 (art. 55ter cpv. 2 OAVS, DTF 150 V 73).

6109 Se durante il periodo di rinvio la parte di rendita rinviata è stata ridotta (revoca parziale), la somma delle rendite rinviate va determinata separatamente per ogni parte in funzione del rispettivo numero di mesi di rinvio. Si procede allo stesso modo se durante il periodo di rinvio la rendita deve essere limitata.

6110 A ciascuna parte di rendita è così applicabile la seguente formula:

$$\frac{\text{Somma delle rendite* mensili rinviate} \times \text{aliquota d'aumento}}{\text{durata del rinvio (= numero di mesi)}}$$

* eventualmente limitate

6111 Gli aumenti così determinati per ciascuna parte di rendita vengono addizionati, ottenendo un importo complessivo dell'aumento, che va in seguito sommato all'importo della rendita determinante al momento della revoca.

6112 Se l'avente diritto alla rendita ha fatto ricorso sia all'anticipazione di una parte della rendita che al rinvio di una parte di essa, occorre dapprima dedurre l'importo della riduzione dall'importo della rendita e poi aggiungere quello dell'aumento alla rendita ridotta.

6113 Se il rinvio comprende anche rendite completive o per figli, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite rinviate.

6114 Se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite completive o per figli, l'importo dell'aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma di tutti i supplementi non può eccedere l'importo dell'aumento complessivo (art. 55ter cpv. 3 OAVS). La ripartizione dell'importo dell'aumento tra tutte le rendite deve essere adeguata ad ogni mutamento del diritto alle rendite.

6115 Nel caso delle coppie sposate, l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia viene calcolato separatamente per ciascuno dei coniugi e non è soggetto alla limitazione.

6116 Se a una rendita di vecchiaia rinviata dalla persona deceduta subentra una rendita per superstiti, l'importo dell'aumento non è concesso sulla rendita per superstiti (art. 39 cpv. 3 LAVS).

6117 Se invece una persona che rinvia la sua rendita di vecchiaia rimane vedova durante il periodo di rinvio o dopo la revoca del rinvio, l'importo dell'aumento può essere concesso sulla rendita per superstiti, se questa è più elevata della rendita di vecchiaia della persona in questione maggiorata del supplemento di vedovanza (concorso di una rendita vedovile con una rendita di vecchiaia, art. 24*b* LAVS).

6118 Per ridurre le rendite per figli in caso di sovrassicurazione (art. 41 LAVS e art. 38bis LAI) ci si deve basare sull'importo di base della rendita. Il supplemento è poi aggiunto integralmente all'importo di base ridotto.

6119 Se una rendita dev'essere ridotta in conformità all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, l'importo di base, unitamente al supplemento, sarà pure ridotto.

6.2.5.3.2 Mutamenti successivi alla revoca del rinvio (integrale o parziale)

6120 Se una persona cui viene versata la totalità di una rendita di vecchiaia rinviata o una parte di essa diventa vedova, il relativo importo dell'aumento resta invariato. Quest'ultimo è versato in aggiunta alla rendita di vecchiaia e al supplemento di vedovanza.

6.2.5.4 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

6121 In caso di aumenti generali delle rendite (art. 33ter LAVS) sia l'importo di base della rendita che l'importo dell'aumento vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 55ter cpv. 5 OAVS).

6.2.6 Pagamento retroattivo

6122 Per il pagamento retroattivo di rendite rinviate (comprese eventuali rendite per superstiti che subentrassero loro, senza importo dell'aumento) sono applicabili le disposizioni generali.

6123 A questo proposito si deve osservare che il termine di prescrizione di cinque anni decorre:

6124 – in caso di revoca, dal mese in cui la rendita è stata revocata;

6125 – in caso di realizzazione di motivi legali di revoca, dal mese in cui è sorto il diritto alla rendita rinviata; sono riservate le prescrizioni particolari sul pagamento retroattivo di rendite d'invalidità;

6126 – in caso di scadenza del termine quinquennale di rinvio, senza che nel frattempo sia avvenuta una revoca o siano intervenuti motivi legali di revoca, dal primo giorno del mese seguente la scadenza del periodo quinquennale.

7. Rendite straordinarie

7.1 Condizioni di diritto alle rendite straordinarie

7.1.1 In generale

7001 Il diritto a una rendita straordinaria esiste quando la durata minima di contribuzione necessaria per far sorgere il diritto a una rendita ordinaria non è soddisfatta, ma il beneficiario o il deceduto sono stati assicurati per il medesimo numero di mesi della loro classe d'età.

7002 Nella prassi non ci saranno dunque più rendite straordinarie di vecchiaia, ma soltanto rendite straordinarie per superstiti (per vedove, per vedovi, per orfani) o rendite straordinarie AI con o senza rendite per figli.

7003 La condizione della durata di contribuzione completa è soddisfatta quando una persona è stata assicurata ininterrottamente, obbligatoriamente o facoltativamente, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d'età all'insorgenza del caso assicurato. Non è invece necessario che la persona abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita.

7004 Esistono ulteriori condizioni al riguardo di nazionalità, domicilio e dimora.

7.2 Aventi diritto

7.2.1 Rendite straordinarie per superstiti

7005 Il diritto a rendite straordinarie per superstiti di vedove, vedovi e orfani residenti in Svizzera può ormai nascere soltanto se per l'assicurato deceduto il caso assicurato è insorto prima del compimento del 21° anno d'età.

7.2.2 Rendite straordinarie per invalidi

7006 Le rendite straordinarie d'invalidità vengono versate a invalidi dalla nascita o dall'infanzia residenti in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI), cioè a persone invalide dalla nascita o che sono divenute invalide in misura tale da giustificare una rendita prima del 1° dicembre dell'anno successivo al compimento del 22° anno d'età, ma che non hanno acquisito il diritto a una rendita ordinaria.

7007 Le condizioni del diritto ad una rendita straordinaria AI per uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia non presuppongono quindi che la persona invalida abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita. Le condizioni di diritto sono adempiute se la persona è entrata in Svizzera prima del 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età. Tuttavia la rendita straordinaria AI può essere versata solo alla fine dell'eventuale periodo d'attesa necessario.

7.2.3 Rendite straordinarie per figli

7008 Se ha diritto ad una rendita straordinaria d'invalidità, il beneficiario può richiedere per i suoi congiunti – sempre che anch'essi dimorino in Svizzera – anche le rendite straordinarie per figli.

7.3 Condizioni particolari

7.3.1 Nazionalità

7.3.1.1 Significato per il diritto alla rendita in generale

7009 Hanno diritto a una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità i cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 1 LAVS e art. 39 cpv. 1 LAI) e gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi a cui è stato espressamente riconosciuto questo diritto tramite una convenzione di sicurezza sociale o il DRif (art. 1 cpv. 2 DRif).

7010 L’ufficio AI verifica nel quadro dell’esame del diritto se sussista il diritto a una rendita straordinaria dell’AI. In caso negativo, emana direttamente una decisione. Per la procedura si rimanda al numero 1.4 CPAI.

7.3.1.2 Situazione particolare di stranieri invalidi aventi diritto a provvedimenti d’integrazione prima del compimento dei 20 anni

7011 Hanno diritto ad una rendita straordinaria dell’AI anche gli stranieri invalidi che da bambini hanno soddisfatto le condizioni assicurative per l’ottenimento di provvedimenti d’integrazione e che hanno o avrebbero potuto beneficiare di queste prestazioni dell’assicurazione invalidità al più tardi fino al compimento dei 20 anni (cfr. art. 39 cpv. 3 LAI; DTF 140 V 246).

7012 Perciò uno straniero invalido dalla nascita o dall’infanzia può richiedere una rendita straordinaria d’invalidità al più presto dopo aver compiuto i 18 anni, se fino a quel momento ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare di provvedimenti d’integrazione perché soddisfaceva le condizioni dell’articolo 9 capoverso 3 LAI.

7013 Queste persone non hanno invece diritto a una rendita straordinaria d’invalidità se, prima di compiere i 20 anni, non hanno potuto richiedere prestazioni in natura, o perché non erano invalide secondo la legge o perché non soddisfacevano le condizioni assicurative.

7.3.1.3 Nazionalità determinante

7014 È determinante esclusivamente la nazionalità dell’avente diritto all’insorgere del caso d’assicurazione. È quindi determinante:

7015 – la nazionalità della vedova o del vedovo e degli orfani, in caso di rendite per superstiti;

7016 – la nazionalità del beneficiario della rendita principale, in caso di rendite completive dell'AVS e rendite per figli.

7.3.2 Domicilio e dimora

7.3.2.1 Domicilio

7017 Per principio hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o d'invalidità solo le persone domiciliate in Svizzera. È determinante il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC (art. 13 LPGA). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7018 Le persone residenti in Svizzera che hanno il fulcro dei propri interessi all'estero non possono essere considerate come domiciliate in Svizzera. Se solamente l'invalidità ha condizionato la scelta della residenza in Svizzera non si può generalmente ammettere che il fulcro degli interessi del richiedente si trovi in Svizzera (RCC 1980 pag. 120).

7019 La condizione del domicilio in Svizzera dev'essere soddisfatta personalmente dal richiedente (art. 42 cpv. 2 LAVS). Se, oltre alla rendita d'invalidità, vengono versate anche rendite per figli, anche i figli devono soddisfare la condizione del domicilio. In caso di rendite per superstiti questa condizione dev'essere soddisfatta personalmente dalla vedova o dal vedovo e da ogni orfano. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7020 Se la persona che riscuote una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità trasferisce il proprio domicilio civile dalla Svizzera all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è stato trasferito il domicilio. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi

all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7.3.2.2 Dimora

7021 I beneficiari di una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità in linea di massima non devono soltanto avere il loro domicilio civile in Svizzera, ma anche risiedervi effettivamente. Brevi soggiorni all’estero per motivi validi quali vacanze, visite, cure, formazione o affari non interrompono il diritto alla rendita. Se questo soggiorno all’estero si prolunga per un tempo più lungo, in seguito a determinate circostanze impreviste (tuttavia per un anno al massimo), la rendita continua ad essere accordata, purché il titolare, oltre al suo domicilio, conservi in Svizzera anche il centro dei suoi interessi. Il termine massimo di un anno può essere sfruttato completamente solo se esistono motivi plausibili che lo giustifichino (RCC 1986 pag. 428). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7022 Se invece il soggiorno all’estero, anche se dovuto a uno dei motivi sopraccitati e previsto per un tempo limitato, dura più di un anno, in linea di massima il diritto alla rendita si estingue. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7023 In casi eccezionali il beneficiario di una rendita straordinaria può continuare ad essere tale anche se il suo soggiorno all’estero dura più di un anno, a condizione che conservi il proprio domicilio in Svizzera e che il centro dei propri interessi continui a trovarsi nel nostro Paese. Ciò si verifica

7024 – se per motivi gravi e imprevedibili (p. es. malattia, infortunio ecc.) un soggiorno che avrebbe dovuto avere breve durata dev'essere prolungato per oltre un anno, o

7025 – se motivi imperativi (misure d'assistenza, formazione professionale, cure mediche ecc.) lasciano prevedere fin dall'inizio la necessità di un soggiorno di oltre un anno (RCC 1986 pag. 428).

7026 Ogni assicurato deve soddisfare personalmente la condizione della dimora in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS): in caso di rendite per figli, quindi, anche i figli; in caso di rendite per superstiti la vedova (o il vedovo) ed ogni orfano. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7.3.2.3 Durata minima di dimora

7027 I cittadini svizzeri possono richiedere una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità indipendentemente da una durata minima di dimora in Svizzera.

7028 Invece le convenzioni di sicurezza sociale o le disposizioni di diritto interno basate su di esse che prevedono l'assegnazione di rendite straordinarie a cittadini stranieri subordinano questo diritto a una durata minima di dimora differente (cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html e/o art. 1 cpv. 2 DRif).

7.3.2.4 Regolamentazione speciale applicabile a determinate categorie di Svizzeri all'estero

7029 I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che, conformemente a trattati bilaterali o al diritto delle genti, risultano esclusi dall'assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di residenza sono equiparati ai coniugi dei cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

7030 Questo riguarda in particolare:
- i coniugi di membri del personale diplomatico e consolare svizzero;
- i coniugi di dipendenti di imprese svizzere pubbliche o private che esercitano la loro attività all'estero;
- i coniugi di frontalieri svizzeri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e sono domiciliati all'estero.

7031 Queste categorie di coniugi residenti all'estero di cittadini svizzeri possono richiedere la rendita straordinaria d'invalidità. Tuttavia, il diritto alla rendita straordinaria d'invalidità è applicabile soltanto finché l'altro coniuge (anch'egli all'estero) resta affiliato all'assicurazione obbligatoria.

7.4 Importo delle rendite

7.4.1 Importo delle rendite straordinarie per superstiti

7032 L'importo mensile delle rendite straordinarie per superstiti corrisponde all'importo minimo delle relative rendite complete (art. 43 cpv. 1 LAVS) e può essere desunto dalle Tabelle delle rendite.

7.4.2 Importo delle rendite straordinarie d'invalidità

7033 Le rendite per invalidi dalla nascita o dall'infanzia ammontano al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI). Ciò è applicabile anche alle rendite per figli nonché nei casi in cui a una rendita AI subentra una rendita AVS. L'importo delle rendite cui si applica il sistema di rendite valido fino al 31 dicembre 2021 è deducibile dalle tavole delle rendite. Le disposizioni relative al sistema di rendite lineare (v. N. 3017 segg. e Circ DT US AI) si applicano per analogia alle rendite straordinarie.

7034 Se una persona diventa invalida dopo il 1° dicembre dell'anno seguente quello del compimento del 20° anno di età, ma prima del 1° dicembre dell'anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la rendita d'invalidità straordinaria è pari solo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI).

7035 Se una rendita straordinaria per invalidi dalla nascita o dall'infanzia è stata soppressa a causa della diminuzione del grado d'invalidità e in seguito, entro tre anni, l'incapacità di lavoro causata dalla stessa affezione raggiunge di nuovo un grado tale da giustificare il diritto alla rendita (art. 29bis OAI), la rendita soppressa dev'essere riassegnata (adeguata agli aumenti eventualmente intervenuti), a condizione che ciò si riveli più favorevole per l'assicurato che non un nuovo calcolo della rendita secondo le regole generali.

7.5 Riduzione delle rendite straordinarie

7036 Le disposizioni di cui al N. 5383 sulla riduzione della rendita d'invalidità quando questa sia stata colpevolmente causata dall'assicurato sono applicabili anche alle rendite straordinarie.

8. Assegni per grandi invalidi per maggiorenni[12] e contributo per l'assistenza

8.1 Assegno per grandi invalidi dell'AVS

8.1.1 In generale

8001 Con riserva del N. 8004 hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS i beneficiari di una rendita intera di vecchiaia o di prestazioni complementari domiciliati in Svizzera che:

8002 – hanno presentato una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve ininterrottamente durante sei mesi e continuano ad essere grandi invalidi per lo meno di grado lieve; oppure

8003 – hanno percepito un assegno per grandi invalidi dell'AI fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (riscossione anticipata della totalità della rendita o raggiungimento dell'età di riferimento; cfr. CIRAI).

8004 Durante la riscossione anticipata della totalità di una rendita di vecchiaia viene versato un assegno per grandi invalidi dell'AVS. In caso di riscossione anticipata di una parte di essa, invece, non può nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS (art. 43bis cpv. 1 LAVS), ma può nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI.

8005 1/25 Se la rendita di vecchiaia è stata rinviata, non sussiste il diritto all'assegno per grandi invalidi. Dopo la revoca del rinvio la garanzia dei diritti acquisiti secondo l'articolo 43bis capoverso 3 LAVS non rinasce.

8006 Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

[12] Nelle presenti direttive, per «assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI» si intendono gli assegni per grandi invalidi per adulti o maggiorenni secondo le disposizioni della 4ª revisione AI. Alla decisione e al versamento degli assegni per grandi invalidi per minorenni (in precedenza «sussidi di assistenza») si applica un'altra procedura.

non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Invece l'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere il versamento dell'importo in questione. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.

8007 Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Se il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare fa valere un peggioramento della grande invalidità che non ha nessuna relazione con l'evento assicurato verificatosi durante il servizio militare, la pratica deve essere trasmessa all'UFAS.

8.1.2 Condizioni di diritto

8.1.2.1 Domicilio e dimora

8008 Solo le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto all'assegno per grandi invalidi. Inoltre si deve effettivamente dimorare in Svizzera. Nel caso di brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7021 e 7023.

8.1.2.2 Grande invalidità

8.1.2.2.1 Inizio del diritto durante l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

8009 In linea di principio l'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere concesso solo quando il richiedente presenta almeno una grande invalidità di grado lieve (art. 43bis cpv. 1 LAVS), secondo le constatazioni dell'ufficio AI.

8010 Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve sussiste solo se il grande invalido riceve cure a domicilio. Esso

decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

8011 Si considera istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale (art. 66bis cpv. 3 OAVS, art. *25a* OPC-AVS/AI).

8012 L'ufficio AI determina il grado della grande invalidità in base alla CGI.

8013 La concessione dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere presa in considerazione se una grande invalidità di grado per lo meno lieve è durata almeno sei mesi senza interruzione. Trascorso questo periodo è irrilevante sapere per quanto tempo ancora questa grande invalidità continuerà ad esistere.

8014 La data di scadenza del periodo d'attesa di sei mesi, rispettivamente dell'inizio del diritto alla prestazione, è fissata dall'ufficio AI.

8.1.2.2.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI in quello dell'AVS

8.1.2.2.2.1 Regola generale

A casa

8015 1/26 A condizione che la grande invalidità persista, per gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari che vivono a casa l'assegno per grandi invalidi dell'AI sarà commutato in un assegno per grandi invalidi dell'AVS almeno d'identico importo (art. 43bis cpv. 4 LAVS; N. 7015 CGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale quando, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell'AI è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell'articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l'applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell'assegnazione a un momento in cui l'interessato

ha già superato il limite d'età (N. 7014 CGI; RCC 1980 pag. 54).

8016 In caso di commutazione di un assegno per grandi invalidi dell'AI per una grande invalidità di grado lieve che era stato fissato secondo gli importi per gli assicurati che vivono in istituto, l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS (tipo di prestazione 94) resta invariato, a garanzia dei diritti acquisiti (art. 43bis cpv. 4 LAVS).

8017 In caso di commutazione di un assegno per grandi invalidi dell'AI per una grande invalidità di grado medio ed elevato che era stato fissato secondo gli importi per gli assicurati che vivono in istituto (v. N. 8058), l'assegno per grandi invalidi dell'AVS è aumentato dell'importo corrispondente secondo l'articolo 43bis capoverso 3 LAVS.

8.1.2.2.2.2 Regola in caso di riscossione anticipata della rendita (a casa e in istituto)

8018 La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia non è considerata motivo di commutazione ai sensi dei N. 8015 – 8017 (v. N. 8004). In tal caso, l'assegno per grandi invalidi dell'AI continua a essere versato fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

8019 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia, la commutazione avviene pertanto solo dal momento del raggiungimento dell'età di riferimento.

8020 In caso di riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia, invece, l'assegno per grandi invalidi dell'AI è commutato in un assegno per grandi invalidi dell'AVS. I N. 8016 e 8017 si applicano per analogia. Questo vale anche dal momento in cui si passa dalla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia a quella della totalità.

8.1.2.3 Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

8021 L'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere concesso solo contemporaneamente a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari (art. 43bis cpv. 1 LAVS).

8022 1/25 L'assegno per grandi invalidi dell'AVS è concesso anche per il periodo di anticipazione di una rendita intera. Il diritto all'assegno per grandi invalidi non sussiste invece durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia.

8.1.3 Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS

8.1.3.1 Nascita del diritto

8.1.3.1.1 Durante il periodo di assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

8023 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS nasce dal primo giorno del mese in cui scade il periodo d'attesa di sei mesi almeno durante il quale il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha presentato ininterrottamente una grande invalidità di grado lieve e se tutte le altre condizioni a riguardo sono adempiute.

8024 Per quanto riguarda la nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato nei casi in cui il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari è stato titolare fino a quel momento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (garanzia dei diritti acquisiti), si applicano per analogia le regole determinanti sulla modifica del grado d'invalidità e sulla procedura di revisione nell'AI (in proposito cfr. CGI).

8025 La data d'inizio del diritto alle prestazioni è fissata dal competente ufficio AI in funzione del grado di grande invalidità determinante nei singoli casi.

8.1.3.1.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI in quello dell'AVS

8026 L'assegno per grandi invalidi dell'AI è commutato in un corrispondente assegno per grandi invalidi dell'AVS al momento della nascita del diritto a una rendita intera di vecchiaia o a prestazioni complementari.

8.1.3.1.3 Trasferimento del domicilio in Svizzera

8027 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS inizia il primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il trasferimento di domicilio e di dimora in Svizzera, purché siano soddisfatte le condizioni di grande invalidità e quelle poste per l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari.

8.1.3.1.4 Richiesta tardiva

8028 Le disposizioni del capitolo 10.5.1 relative ai pagamenti retroattivi di assegni per grandi invalidi dell'AVS sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.1.3.2 Estinzione del diritto

8.1.3.2.1 Data

8029 Se l'avente diritto non presenta più una grande invalidità di grado almeno lieve, il diritto a un assegno per grandi invalidi si estingue. In questi casi il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

8030 Se prima dell'ottenimento dell'assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 43bis capoverso 4 LAVS l'avente diritto percepiva già un assegno per grandi invalidi dell'AVS e se il grado della grande invalidità è diminuito, l'assegno deve essere ridotto di conseguenza o soppresso (cfr. CGI). Se l'assegno per grandi invalidi deve essere completamente soppresso, il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

8031 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS si estingue inoltre:

8032 – alla fine del mese in cui l'avente diritto muore;

8033 – alla fine del mese in cui le condizioni di diritto per le prestazioni complementari non sono più soddisfatte;

8034 – alla fine del mese in cui l'avente diritto ha trasferito il domicilio o la dimora all'estero (per quanto riguarda il domicilio e la dimora sono applicabili per analogia le disposizioni della parte settima relative alle rendite straordinarie);

8035 – alla fine del mese che precede quello a partire dal quale l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS non è più versato poiché deve essere trasferito all'assicuratore contro gli infortuni a causa della riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

8036 Il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS è soppresso per ogni mese civile intero trascorso in uno stabilimento ospedaliero (art. 67 cpv. 2 LPGA).

8037 Il diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell'AI, tipo di prestazione 89) decade nel momento in cui l'assicurato entra in un istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS). Sono applicabili le disposizioni del N. 7006 CGI.

8.1.3.2.2 Competenza dell’ufficio AI

8038 L’ufficio AI stabilisce la data a partire da cui l’interessato non presenta più una grande invalidità che dà diritto a un assegno, la data e le dimensioni del cambiamento del grado della grande invalidità nonché la data del cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione) nei casi di garanzia dei diritti acquisiti.

8.1.4 Calcolo dell’assegno per grandi invalidi

8039 L’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34 capoverso 5 LAVS. Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI figurano nelle tabelle delle rendite.

8.2 Assegno per grandi invalidi dell’AI

8.2.1 Competenza degli uffici AI

8040 Gli uffici AI sono competenti per l’accertamento di tutte le condizioni di diritto relative all’assegno per grandi invalidi dell’AI (cfr. CPAI).

8.2.2 Diritto

8041 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI esiste (a condizione che non si possa esigere un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) se la persona invalida presenta una grande invalidità di grado almeno esiguo e soddisfa le altre condizioni di diritto.

8042 Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione

dell'AI. L'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere, invece, il versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI non versato. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.

8043 Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla prestazione corrispondente dell'AI.

8.2.3 Condizioni di diritto

8.2.3.1 Principio

8044 Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI le persone invalide domiciliate in Svizzera. L'assegnazione di tale prestazione è per principio indipendente dall'adempimento di una determinata durata minima di contribuzione o di domicilio (eccezione, v. N. 8046 segg.).

8045 Il diritto non dipende dal grado d'invalidità di una persona. In linea di principio quindi anche un grande invalido il cui grado d'invalidità sia inferiore al 40 per cento e dunque insufficiente per una rendita AI può aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.

8.2.3.2 Eccezione

8046 Per i cittadini stranieri esistono tuttavia condizioni di durata minima di contribuzione e di domicilio. Gli stranieri maggiorenni invalidi possono richiedere un assegno per grandi invalidi dell'AI solo se, all'insorgere dell'evento assicurato che ha causato la grande invalidità:

8047 – hanno versato contributi all'assicurazione almeno per un anno completo; o

8048 – sono domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni; in tal caso la condizione posta al N. 8108 viene a cadere.

8049 Queste prescrizioni particolari possono essere attenuate o soppresse da convenzioni di sicurezza sociale (principio della parità di trattamento, cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html) o da disposizioni speciali di diritto interno applicabili a determinate persone o singole categorie di persone (rifugiati, apolidi, cfr. art. 1 cpv. 1 DRif).

8.2.3.3 Domicilio e dimora

8050 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI solo le persone domiciliate in Svizzera. Oltre al domicilio si richiede anche l'effettiva dimora in Svizzera. Per brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7021 e 7023.

8.2.4 Età minima e massima

8051 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI nasce al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento del 18° anno di età.

8052 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI non può più essere riconosciuto se la grande invalidità si manifesta posteriormente alla fine del mese in cui la persona invalida ha raggiunto l'età di riferimento o riscuote anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia. In casi simili si deve comunque accertare se esista il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS.

8.2.5 Grande invalidità e grado di grande invalidità

8.2.5.1 Grande invalidità

8053 Si ha diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI quando l'ufficio AI constata una grande invalidità di grado almeno esiguo in una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento.

8.2.5.2 Grado di grande invalidità

8054 Gli assegni per grandi invalidi dell'AI sono differenziati secondo tre gradi di grande invalidità: esiguo, medio ed elevato. Il grado di grande invalidità è determinato dall'ufficio AI competente.

8.2.6 Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI

8.2.6.1 Nascita del diritto

8055 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI nasce dal primo giorno del mese in cui la persona invalida presenta una grande invalidità almeno di grado lieve ininterrottamente per almeno un anno purché tutte le altre condizioni poste per l'ottenimento di questa prestazione sono adempiute. L'inizio del diritto è fissato dall'ufficio AI.

8.2.6.2 Richiesta tardiva

8056 Le disposizioni del numero 10.5.2 relative ai pagamenti retroattivi di assegni per grandi invalidi dell'AI sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.2.6.3 Estinzione del diritto

8057 L'ufficio AI stabilisce il momento in cui la grande invalidità non è più tale da motivare una prestazione.

8.2.7 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI

8058 L'assegno per grandi invalidi è calcolato in base all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS, ovvero l'80 per cento in caso di grande invalidità di grado elevato, il 50 per cento in caso di grande invalidità di grado medio e il 20 per cento in caso di grande invalidità di grado lieve. L'assegno per grandi invalidi per gli assicurati che vivono in istituto (art. 35ter OAI) corrisponde a un quarto delle percentuali summenzionate. Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS figurano nelle tabelle delle rendite.

8.3 Contributo per l'assistenza

8.3.1 In generale

8059 I disabili che vivono a casa e assumono assistenti per la gestione dei problemi quotidiani possono richiedere un contributo per l'assistenza.

8060 Il contributo per l'assistenza è stabilito dall'ufficio AI competente e versato dall'UCC (cfr. CPPI).

8061 Le richieste e le domande inerenti al contributo per l'assistenza vanno inoltrate all'ufficio AI competente.

8.3.2 Contributo per l'assistenza nell'AI

8062 Hanno diritto a un contributo per l'assistenza dell'AI gli assicurati che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI e vivono a casa propria (art. 42^{quater} cpv. 1 LAI). Per i dettagli sulle condizioni di diritto e l'entità delle prestazioni si rimanda alla CCA.

8.3.3 Contributo per l'assistenza nell'AVS

8063 Per le persone che hanno già raggiunto l'età di riferimento o riscuotono anticipatamente una rendita di vecchiaia non nasce alcun nuovo diritto a un contributo per l'assistenza.

8064 Le persone che hanno beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'AI fino al momento in cui hanno raggiunto l'età di riferimento o hanno riscosso anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia continuano a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43ter LAVS). Per le condizioni di diritto e il calcolo si rimanda alla CCA.

8064.1 1/25 In caso di rinvio della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia non sussiste il diritto a un assegno per grandi invalidi (N. 6082). Di conseguenza non sussiste nemmeno il diritto a un contributo per l'assistenza (art. 43ter LAVS). La garanzia dei diritti acquisiti si estingue definitivamente con il rinvio della rendita di vecchiaia.

8065 Per le decisioni relative al contributo per l'assistenza per le persone in età AVS è competente la cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio dell'assicurato. Tuttavia, è l'ufficio AI ad eseguire gli accertamenti ed emanare la decisione in nome della suddetta cassa. Questa procedura si applica anche in caso di opposizione. Sono applicabili per analogia i N. 1011, 1017 e 1019 CMAV.

9. Decisione e fissazione del termine

9.1 In generale

9001 Tutte le rendite dell'AVS o dell'AI e tutti gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono attribuiti con una decisione. Questa regola è applicata anche se:

- viene riconosciuta una rendita di tipo o importo differente oppure un assegno per grandi invalidi di importo differente;
- viene modificata la parte di rendita anticipata o rinviata;

- una rendita già assegnata o un assegno per grandi invalidi è rettificato;
- dopo il raggiungimento dell'età di riferimento si procede a un nuovo calcolo della rendita; oppure
- rinasce il diritto a una rendita estinta (come p. es. rendita per figli, rendita per vedove o per vedovi, rendita per orfani).

9002 Le decisioni sulle rendite e sugli assegni per grandi invalidi dell'AI sono emanate e inviate dalle casse di compensazione, che a tale scopo utilizzano l'intestazione e la firma nonché la parte di decisione dei competenti uffici AI (cfr. N. 6061 CPAI). Restano riservati i casi in cui gli uffici AI decidono direttamente (cfr. CPAI).

9003 L'adeguamento della rendita all'evoluzione dei prezzi e dei salari sarà notificato all'avente diritto sotto forma di decisione solo su domanda scritta (art. 51quater OAVS).

9.2 Contenuto della decisione

9.2.1 Per tutte le decisioni

9004 Intestazione ufficiale dell'AVS/AI svizzere;

9005 nome e recapito postale della cassa di compensazione o dell'ufficio AI che emana la decisione;

9006 nome e indirizzo del destinatario dell'originale della decisione;

9007 data della decisione;

9008 data dell'inizio del diritto alla prestazione e – se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo – data dell'estinzione di tale diritto;

9009 dati relativi alla prestazione: la decisione deve precisare se si tratta:

- di prestazioni dell'AVS o dell'AI,

- di rendite ordinarie o straordinarie, di prestazioni transitorie oppure di assegni per grandi invalidi,
- nel caso di rendite AI e prestazioni transitorie, di rendite intere o quote percentuali di rendita (secondo le indicazioni dell'ufficio AI).

9010 dati relativi al beneficiario (cognome, nome, numero AVS), al genere della rendita (denominazione legale) e all'importo della rendita/prestazione transitoria o dell'assegno per grandi invalidi;

9011 indicazione sulla limitazione o non limitazione dell'importo della rendita;

9012 indicazione del fatto che la rendita è versata nei primi 20 giorni di ogni mese (salvo se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo);

9013 indirizzo di pagamento (conto postale o bancario, domicilio o terzo destinatario);

9014 indicazione dei mezzi d'impugnazione;

9015 indicazione dell'obbligo d'informare.

9.2.2 In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

9016 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati e dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti;

9017 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) determinante per stabilire il reddito annuo medio;

9018 scala delle rendite applicabile;

9019 indicazione del numero di anni di assistenza e di educazione presi in considerazione;

9020 indicazione del reddito annuo medio determinante;

9021 indicazione dell'aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell'anticipazione;

9022 indicazione della modalità di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia (integrale o parziale). In caso di riscossione parziale, la parte di rendita anticipata va indicata anche in percentuale:

9023 in caso di aumento della percentuale della rendita anticipata (art. 40 cpv. 2 LAVS), indicazione separata, per ciascuna parte di rendita anticipata, della rispettiva aliquota di riduzione in funzione della durata dell'anticipazione.

9.2.3 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia

9024 Indicazione della modalità di rinvio della rendita (integrale o parziale). In caso di rinvio parziale, la parte di rendita rinviata va indicata anche in percentuale;

9025 in caso di riduzione della percentuale della rendita rinviata (art. 39 cpv. 2 LAVS), indicazione della parte di rendita di cui si è revocato il rinvio e dell'aliquota di aumento in funzione della durata del rinvio;

9026 in caso di revoca totale del rinvio, indicazione separata delle singole parti di rendita rinviate e delle rispettive aliquote di aumento in funzione delle durate del rinvio.

9.2.4 In caso di calcolo al raggiungimento dell'età di riferimento

9027 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati;

9028 elenco dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti;

9029 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) determinante per stabilire il reddito annuo medio;

9030 indicazione del reddito annuo medio determinante;

9031 indicazione del numero di anni di assistenza e di educazione presi in considerazione;

9032 scala delle rendite applicabile;

9033 per le donne nate tra il 1961 e il 1969, indicazioni sul supplemento di rendita (che non viene adeguato al momento degli aumenti delle rendite).

9.2.5 In caso di nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

9034 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati dopo l'età di riferimento. Occorre indicare se si possano computare eventuali periodi di contribuzione supplementari per colmare lacune esistenti (art. 29bis cpv. 4 LAVS);

9035 se al momento del nuovo calcolo il reddito di confronto determinante al raggiungimento dell'età di riferimento e/o il reddito determinante conseguito dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non sono ancora definitivi, indicazione del carattere provvisorio del computo dei periodi di contribuzione supplementari;

9036 elenco dei redditi dell'attività lucrativa considerati dopo l'età di riferimento;

9037 eventuale indicazione del fatto che per il calcolo non erano disponibili iscrizioni nel CI definitive;

9038 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) determinante per stabilire il reddito annuo medio;

9039 scala delle rendite applicabile, se cambia con il nuovo calcolo;

9040 indicazione del reddito annuo medio determinante.

9.2.6 A seconda delle circostanze

9041 Per le rendite vedovili, indicazione dell'estinzione del diritto in caso di nuovo matrimonio o unione domestica registrata;

9042 1/26 per le rendite per vedovi e per vedove limitate nel tempo per le persone divorziate, va inoltre indicato che il diritto si estingue al più tardi al compimento dei 18 anni del figlio più giovane;

9043 per le rendite per orfani o per figli, indicazione dell'estinzione del diritto al compimento del 18° anno del figlio o, se ancora in formazione a quella data, alla conclusione della formazione, ma al più tardi al compimento del 25° anno;

9044 in caso di rendite d'invalidità, il grado d'invalidità stabilito in per cento dall'ufficio AI competente;

9045 in caso di assegni per grandi invalidi, il grado della grande invalidità (lieve, medio o elevato) stabilito dall'ufficio AI competente.

9046 conteggio relativo al pagamento retroattivo e alla compensazione;

9047 motivazione delle riduzioni;

9048 conteggio relativo all'imposta alla fonte e indicazione della possibilità di richiedere al fisco una decisione relativa alla sussistenza e all'entità dell'obbligo fiscale.

9049 indicazione delle disposizioni speciali applicate al caso particolare;

9050 indicazione che l'attuale decisione ne sostituisce una precedente;

9051 indicazione dei destinatari delle copie della decisione;

9052 menzione che il coniuge che non esercita un'attività lucrativa e che non ha ancora diritto a una rendita dopo il rag-

giungimento dell'età di riferimento da parte dell'altro coniuge è di regola soggetto all'obbligo contributivo se il coniuge che ha diritto a una rendita non versa più il contributo minimo doppio (art. 3 cpv. 3 LAVS) quale persona esercitante un'attività lucrativa;

9053 breve motivazione e conteggio degli interessi di mora dovuti.

9.2.7 Riferimenti nella decisione

9054 A seconda della situazione, nella decisione vanno fornite le indicazioni illustrate di seguito.

9055 Per le rendite anticipate, l'indicazione che:

9056 – la parte di rendita anticipata può essere aumentata una sola volta e che l'aumento vale soltanto per le prestazioni future e non può essere revocato (art. 40 cpv. 2 LAVS);

9057 – la parte restante della rendita può essere rinviata al massimo fino al compimento dei 70 anni (art. 40*b* LAVS), ma non può più essere adeguata se la parte anticipata è già stata aumentata una volta;

9058 – i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante il periodo di anticipazione vengono computati;

9059 – i periodi di contribuzione totalizzati durante il periodo di anticipazione sono presi in considerazione e permettono così di colmare le lacune contributive sorte in seguito all'anticipazione;

9060 – al raggiungimento dell'età di riferimento si procederà d'ufficio a un nuovo calcolo della rendita; oppure

9061 – in caso di vedovanza insorta durante il periodo di anticipazione, verrà versata soltanto la rendita vedovile e in-

terrotta l’anticipazione, se (al momento dell’anticipazione) l’importo della rendita di vecchiaia sarà inferiore a quello della rendita vedovile.

9062 Per le rendite di vecchiaia degli assicurati che non hanno ancora compiuto i 70 anni, l’indicazione che:

9063 – si può chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si esercita o si continua a esercitare un’attività lucrativa e che anche il reddito proveniente da questa attività lucrativa è preso in considerazione per il nuovo calcolo (art. 29bis cpv. 3 LAVS);

9064 – i periodi di contribuzione totalizzati nei cinque anni successivi all’età di riferimento possono essere utilizzati, a determinate condizioni, per colmare lacune contributive (art. 29bis cpv. 4 LAVS, N. 5065);

9065 – per il computo di periodi di contribuzione supplementari vanno allegati alla richiesta di un nuovo calcolo, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d’imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti.

9066 Per le rendite di vecchiaia rinviate, l’indicazione che:

9066.1 1/25 – durante il periodo di rinvio non sussiste il diritto né a un assegno per grandi invalidi né al contributo per l’assistenza;

9067 – la parte di rendita rinviata può essere ridotta una sola volta (art. 39 cpv. 2 LAVS) e a condizione che la parte riscossa non sia già stata aumentata durante un eventuale periodo di anticipazione;

9068 – i redditi dell’attività lucrativa conseguiti tra l’età di riferimento e i cinque anni successivi sono computati (art. 29bis cpv. 3 LAVS);

9069 – i periodi di contribuzione totalizzati nei cinque anni successivi all'età di riferimento possono essere utilizzati, a determinate condizioni, per colmare lacune contributive (art. 29bis cpv. 4 LAVS, N. 5065);

9070 – per il computo di periodi di contribuzione supplementari vanno allegati alla richiesta di un nuovo calcolo, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d'imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti.

9.3 Forma della decisione

9.3.1 In generale

9071 Le casse di compensazione redigono le decisioni utilizzando l'elaborazione elettronica dei dati.

9072 La decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

9073 Per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi d'impugnazione vanno applicate le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC.

9074 Se si tratta dell'indicazione dell'obbligo d'informare, il testo deve avere il seguente tenore:

9075 «Le persone aventi diritto a prestazioni devono annunciare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento di situazione che possa causare la soppressione, la diminuzione o l'aumento delle prestazioni assegnate nonché tutti i cambiamenti d'indirizzo. Ciò è soprattutto necessario in caso di:

9076 – soggiorno all'estero che duri più di tre mesi o trasferimento del domicilio all'estero;

9077 – decesso e cambiamenti dello stato civile (matrimonio o unione domestica registrata, divorzio/ scioglimento dell'u

nione domestica registrata) e del rapporto d'affiliazione anche se è già stata fatta una comunicazione ad altri uffici amministrativi;

9078 – interruzione o cessazione della formazione dei figli per i quali si ricevono prestazioni dopo il 18° anno di età;

9079 – cambiamenti del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità lavorativa e dello stato di salute se sono stati assegnati rendite AI o assegni per grandi invalidi;

9080 – rinnovata comunione domestica di coniugi o partner registrati separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo».

9.3.2 Decisione singola e decisione comune

9081 Si deve di regola notificare una decisione singola per ogni rendita e per ogni assegno per grandi invalidi.

9082 Se per lo stesso evento assicurato viene riconosciuto il diritto a più rendite, queste possono essere assegnate con una decisione comune, purché ci sia concordanza assoluta tra la legittimazione a ricevere una rendita, il pagamento della stessa e le basi di calcolo.

9.3.3 Decisione in casi speciali

9.3.3.1 Pagamento retroattivo

9083 Se l'importo di una prestazione assegnata con effetto retroattivo è modificato in seguito ad un adeguamento generale delle rendite, gli importi della rendita devono essere indicati separatamente per ogni periodo.

9084 Le casse di compensazione possono indicare i diversi importi delle rendite in un'unica decisione (citandone le date

di validità) oppure emanare una decisione per ogni periodo.

9.3.3.2 Sospensione della rendita d'invalidità durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

9085 La sospensione della rendita deve essere resa nota all'avente diritto a prestazioni mediante una decisione impugnabile, precisando che un'eventuale opposizione non avrà effetto sospensivo. Se la rendita non è ancora stata assegnata, lo si farà tramite una decisione che conterrà anche il provvedimento di sospensione (per quanto riguarda la procedura relativa alla nascita del primo diritto a una rendita durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura, cfr. CIRAI). Se invece la rendita è già in corso, la decisione di sospensione verrà comunicata sotto forma di lettera.

9086 La revoca della sospensione deve essere notificata, a scelta, con una decisione propriamente detta o con una decisione sotto forma di lettera; la revoca della sospensione deve essere esplicitamente menzionata. Se nel frattempo, cioè dal momento in cui è avvenuta la sospensione, l'importo della rendita ha subito modifiche a causa di un adeguamento generale delle rendite o della ripartizione del reddito, la decisione non potrà più essere notificata sotto forma di una semplice lettera.

9.4 Revisione della rendita AI o dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI

9087 Se una rendita AI o un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono stati oggetto di una revisione da parte dell'ufficio AI occorre procedere nel modo seguente, a seconda del risultato.

9.4.1 Diritto immutato

9088 Se, in base alle indicazioni contenute nella comunicazione della deliberazione, si deve emanare una decisione anche se il diritto è immutato, questa deve rivestire la forma di lettera.

9089 Una modifica del grado d'invalidità deve sempre essere annunciata anche al registro centrale delle rendite, sia per quanto riguarda la rendita principale che le rendite per figli.

9.4.2 Estinzione del diritto

9090 Se il diritto alla rendita AI o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI si estingue completamente, si deve notificare in una decisione – redatta in forma di lettera e contenente un'esposizione dei motivi sufficiente e comprensibile nonché l'indicazione dei mezzi d'impugnazione – che il diritto si estingue o si è estinto alla fine del mese corrispondente. Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene menzioni di altro tenore, i pagamenti sono sospesi alla fine del mese seguente quello in cui è stata notificata la decisione.

9091 L'estinzione del diritto a prestazioni soggette all'imposta alla fonte deve essere inoltre comunicata in modo appropriato all'autorità fiscale competente (N. 1061–1062 CIF).

9092 In caso di soppressione retroattiva del diritto alla prestazione (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI) nella decisione si può regolare anche il rimborso.

9.4.3 Modifica del diritto

9093 Se il diritto alla rendita dell'AI o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI viene modificato, la nuova prestazione è assegnata mediante una nuova decisione.

9094 Se viene assegnata una rendita o un assegno per grandi invalidi superiore alla prestazione ricevuta fino ad allora (p. es. una rendita AI intera invece della quota percentuale di rendita pari al 50 %), una motivazione particolare diventa generalmente superflua.

9095 In caso di riduzione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi (p. es. un assegno per grandi invalidi di grado esiguo invece di uno di grado medio) o di adeguamento dell'importo di quest'ultimo in seguito al cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione), la motivazione ai sensi della comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI deve essere indicata nella decisione.

9096 Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene indicazioni particolari, il diritto alla prestazione *ridotta* è riconosciuto dal primo giorno del secondo mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione. Il diritto a una prestazione *aumentata* è invece, di regola, riconosciuto dal primo giorno del mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione.

9097 In caso di riduzione retroattiva della prestazione, anche il rimborso può essere regolato nella stessa decisione.

9098 Se le prestazioni sono soggette all'imposta alla fonte, in caso di aumento da una quota percentuale di rendita a una rendita intera, deve essere applicata l'esenzione dall'obbligo di pagare l'imposta alla fonte (N. 1016 CIF). In caso di riduzione da una rendita AI intera a una quota percentuale di rendita, bisogna procedere a una verifica dell'obbligo di pagare l'imposta alla fonte (N. 1014 segg. CIF).

9.5 Correzione della decisione

9.5.1 Modifica dell'importo della rendita

9099 Se, dopo aver emanato la decisione, si constata che all'avente diritto alle prestazioni è stata assegnata una rendita sbagliata (p. es. una rendita per superstiti invece di

una rendita intera d'invalidità) o un importo errato della prestazione oppure se alla rendita singola deve essere fissato o soppresso un limite massimo, si deve emanare una nuova decisione contenente l'annotazione «Sostituisce la decisione del ...» affinché si possa metterla in relazione con la decisione antecedente.

9100 In caso di rendite per figli e per orfani, i cui importi subiscono modifiche in seguito all'applicazione delle regole di riduzione in caso di sovrassicurazione o di fissazione di un limite massimo, si procede per analogia.

9.5.2 Modifica dell'indirizzo di pagamento

9101 Ogni modifica dell'indirizzo del destinatario del pagamento deve essere notificata alle persone interessate tramite decisione.

9102 Questa procedura va seguita soprattutto quando, dopo l'emanazione della decisione, si soddisfano le condizioni per il versamento a favore di terzi o viene conferito il mandato di versare le rendite a terzi. Inoltre quando deve essere versata al coniuge una parte stabilita dal giudice civile di una rendita di vecchiaia o d'invalidità oppure se l'avente diritto a una prestazione viene posto sotto curatela generale o quando questa cessi.

9.5.3 Altre correzioni

9103 Non si deve invece emanare alcuna decisione per altre correzioni e modifiche quali modifiche del reddito annuo medio determinante o del grado d'invalidità senza effetto sull'importo della rendita, il cambiamento dell'ufficio AI, il cambiamento di nome e d'indirizzo ecc.

9.6 Ritiro dell’effetto sospensivo

9104 Per ritirare l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione si deve inserire la seguente osservazione nella decisione di revisione con cui una rendita è ridotta o soppressa:

9105 «A un’opposizione o a un ricorso interposto contro la presente decisione si ritira l’effetto sospensivo conformemente all’articolo 49 capoverso 5 LPGA».

9.7 Decisione di rifiuto

9106 Se il richiedente non ha diritto né ad una rendita dell’AVS o dell’AI né ad un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI, deve essere informato con una decisone motivata, stesa sotto forma di lettera e indicante i mezzi d’impugnazione. Questo vale anche quando una richiesta di riscossione anticipata o di rinvio di una parte della rendita è respinta, poiché la parte in questione è inferiore al 20 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia, e l’assicurato insiste nel chiedere quella percentuale anche dopo essere stato informato in merito dalla cassa di compensazione conformemente al N. 6005.

9107 Se le condizioni assicurative e personali non sono adempiute, l’ufficio AI deve emanare una decisione di rifiuto senza procedere ad ulteriori accertamenti.

9108 Se invece le condizioni assicurative e personali non sono adempiute per una prestazione dell’AVS, la decisione di rifiuto deve essere emanata dalla cassa di compensazione competente.

9109 Se come nel caso di una rendita per casi di rigore il rifiuto è dovuto a ragioni economiche, per la motivazione si può utilizzare una copia del foglio di calcolo.

9110 Se la cassa di compensazione o l’ufficio AI è a conoscenza del fatto che la persona a cui è stata respinta una richiesta di prestazioni potrebbe avere altri diritti al momento o in un

futuro non lontano (p. es. prestazioni complementari), glielo deve comunicare.

9.8 Notifica della decisione

9.8.1 In generale

9111 La persona cui il diritto alla prestazione è concesso o rifiutato tramite decisione, oppure il suo rappresentante legale o quello designato dall'interessato, devono ricevere la decisione in tutti i casi anche se la richiesta è stata presentata da un terzo, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI. La decisione dev'essere notificata agli interessati immediatamente dopo la sua emanazione.

9112 Dopo l'emanazione di una decisione relativa a una rendita, positiva o negativa che sia, la persona assicurata deve essere informata in modo adeguato sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (p. es. allegando un promemoria).

9113 La decisione deve rendere gli aventi diritto sposati adeguatamente attenti al fatto (nuovo) che il loro coniuge deve all'occorrenza versare contributi a condizione che non eserciti già un'attività lucrativa e non abbia già diritto a una rendita di vecchiaia. Allo scopo si può allegare un promemoria alla decisione.

9.8.2 Destinatario della decisione

9114 Che la prestazione sia accolta o respinta, la decisione deve essere notificata alle persone seguenti (art. 68 cpv. 3 OAVS; art. 76 cpv. 1 OAI):

9115 originale:

9116 – all'avente diritto maggiorenne non rappresentato da un terzo, personalmente;

9117 – al rappresentante legale, a sua volta non rappresentato da un terzo, del richiedente minorenne o sotto curatela generale;

9118 – al rappresentante autorizzato nella forma appropriata dall'avente diritto o dal suo rappresentante legale (copie della decisione possono essere notificate all'avente diritto o al rappresentante legale);

9119 copia:

9120 – all'avente diritto se non riceve l'originale, alla persona o all'autorità che, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI, ha fatto valere il diritto alla prestazione o a cui è versata la rendita o l'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 1 OPGA;

9121 – alla cassa di compensazione competente che ha fissato e versato la rendita o l'assegno per grandi invalidi;

9122 – all'ufficio AI competente,
  – se la cassa di compensazione è competente per l'invio della decisione conformemente alla CPAI. In questi casi si deve trasmettere all'ufficio AI una decisione completa, compresi i fogli complementari con la motivazione della decisione e gli allegati (ma senza promemoria), o
  – se l'avente diritto alla rendita partecipa a provvedimenti d'integrazione dell'AI e aumenta la sua parte di rendita anticipata;

9123 – all'organo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assicurazione militare se la decisione incide sul loro obbligo di versare prestazioni oppure se è stata avviata una procedura di comunicazione ufficiale. Si deve indicare il numero della rendita o dell'infortunio o il numero dell'AM (cfr. le istruzioni che figurano nella «Richiesta di prestazioni AI per adulti»);

9124 – in caso di rendita AI, al medico o al servizio medico d'accertamento che, senza essere organi d'esecuzione, hanno effettuato una perizia su incarico dell'assicurazione;

9125 – in caso di rendita AI, all'istituto di previdenza professionale competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Se la competenza non è stabilita, la decisione viene inviata all'ultimo istituto presso il quale l'assicurato era affiliato o a quello cui è stata inoltrata una richiesta di prestazioni;

9126 – ad altri organismi, ma solo su richiesta e nei limiti stabiliti nella COSCD o secondo la convenzione ai sensi dell'Allegato I alla CPAI;

9127 – all'autorità fiscale competente in caso di rendite AI.

9128 Una copia della decisione deve essere trasmessa alle autorità fiscali anche se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo.

9129 La cassa di compensazione è competente per l'invio della decisione se quest'ultima non deve essere munita di una firma. In questi casi è di competenza della cassa di compensazione anche la trasmissione della copia della decisione all'autorità fiscale cantonale.

9130 Se invece la decisione deve essere munita di una firma, l'ufficio AI è competente per l'invio della decisione all'autorità fiscale cantonale. La cassa di compensazione competente per la stesura della decisione deve quindi trasmettere all'ufficio AI un esemplare supplementare.

9131 Le casse di compensazione o gli uffici AI possono decidere liberamente se trasmettere alle autorità fiscali le copie delle decisioni di volta in volta o periodicamente.

9132 Le copie della decisione non devono in nessun caso contenere indicazioni relative all'infermità (CSIP).

9.9 Rinvio dei documenti personali

9133 I documenti personali inoltrati dall'avente diritto (libretto di famiglia, sentenza di divorzio ecc.) devono essergli rinviati al più tardi al momento della notifica della decisione.

9.10 Termine di determinazione

9134 Le decisioni concernenti le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI devono essere prese senza indugio, di regola, al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta o della deliberazione dell'ufficio AI oppure dall'inizio del diritto se questo nasce più tardi.

9135 Per evitare ritardi nel versamento di rendite durante la procedura di compensazione con organi delle assicurazioni sociali o terzi che hanno concesso un anticipo, in un primo momento si può versare, in base a una decisione, solo la prestazione corrente. Per quanto concerne la compensazione con l'organo delle assicurazioni sociali o il terzo che ha concesso un anticipo va successivamente presa una decisione in separata sede (v. N. 10079).

9136 Se si deve determinare una rendita AI tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi assicurativi svizzeri. Dopo l'inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.

9.11 Pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA)

9.11.1 Campo d'applicazione

9137 Se non è possibile fissare la rendita AVS entro il termine convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di com-

pensazione deve informare l'avente diritto dei motivi del ritardo se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della richiesta e di tutti i documenti necessari o dall'inizio del diritto.
Contemporaneamente gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori fino a quando la decisione sarà emanata.

9138 La stessa regolamentazione è applicabile alle rendite AI; il termine di 30 o di 60 giorni inizia però a decorrere dal ricevimento della deliberazione dell'ufficio AI.

9139 Pagamenti provvisori non possono essere concessi per gli assegni per grandi invalidi.

9.11.2 Importo dei pagamenti provvisori

9.11.2.1 In generale

9140 Se è stato stabilito che la durata di contribuzione dell'avente diritto è completa, i pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti provvisori non possono superare l'importo presumibile della rendita ordinaria parziale.

9141 Se la prestazione AI dell'avente diritto è soggetta all'imposta alla fonte, questa va riscossa anche sui pagamenti provvisori. L'avente diritto deve esserne informato in modo adeguato.

9.11.2.2 In caso di cambiamenti

9142 Se la rendita in vigore deve essere ricalcolata (p. es. prima ripartizione dei redditi dei coniugi, rendita di vecchiaia in caso di decesso di uno dei coniugi, commutazione di una

rendita AI in una rendita AVS), la cassa di compensazione deve fare in modo che venga evitata un'interruzione nei pagamenti mensili della rendita. Se il nuovo calcolo non può essere effettuato a tempo debito e se l'avente diritto non formula una richiesta particolare si deve a titolo provvisorio versare una rendita il cui importo sarà pari a quello ricevuto fino a quel momento o a uno proporzionale alla nuova rendita.

9.11.3 Procedura

9143 I pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA) vanno comunicati all'avente diritto per iscritto, ma non mediante decisione. La comunicazione potrà avere il tenore seguente:

9144 «Il ... Lei ha richiesto una ... . Questa è calcolata in base alla durata di contribuzione nonché al reddito dell'attività lucrativa e agli accrediti per compiti educativi ed assistenziali. Visto che, purtroppo, non siamo ancora in possesso di tutte le indicazioni necessarie, effettueremo per il momento pagamenti provvisori. Fino a quando non sarà eseguito il calcolo definitivo riceverà ... franchi al mese. Dopo aver determinato la rendita Le faremo pervenire la decisione vera e propria. Solo contro questa decisione si potrà fare opposizione. Se la rendita definitiva dovesse risultare superiore ai pagamenti provvisori, la differenza Le sarà versata retroattivamente. In caso contrario, la differenza sarà compensata con le rendite in corso».

9145 Se una rendita AI non può essere versata entro i termini stabiliti, la cassa di compensazione ne informa l'ufficio AI, che è competente delle comunicazioni agli aventi diritto.

10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione

10.1 Disposizioni relative al versamento

10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento

10.1.1.1 Principio

10001 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI sono versati dalla cassa di compensazione competente.

10001.1 1/26 Per il versamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia fa stato la Circ. 13ª MRV.

10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all'avente diritto

10002 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario degli aventi diritto.

10002.1 1/25 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa possono essere versate una volta all'anno agli aventi diritto (art. 44 cpv. 2 LAVS), indipendentemente dal loro domicilio.

10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli

10003 La *rendita per orfani* è versata al rappresentante legale del bambino (genitore superstite, tutore). Gli orfani maggiorenni che seguono una formazione possono richiedere che la rendita sia versata direttamente a loro se la garanzia d'impiego appropriato è soddisfatta. Se il coniuge superstite non provvede al mantenimento dei figli si applicano le disposizioni relative al versamento in caso di garanzia d'impiego appropriato (art. 20 LPGA).

Versamento delle rendite per figli

10004 Le *rendite per figli* sono versate di regola unitamente alla rendita principale. I figli maggiorenni che seguono una formazione possono inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a loro. Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti.

10005 Se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che:

10006 – quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui;

10007 – Dopo il raggiungimento della maggiore età la rendita per figli è versata al genitore non beneficiario della rendita principale, se il pagamento era effettuato già in precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell'economia domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.

10008 Se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

10009 Di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita.

10010 Se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.

10011 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un terzo (p. es. anticipi), quest'ultimo può domandarne la restituzione. I N. 10062 segg. sono applicabili per analogia.

10012 Se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all'obbligo di mantenimento o dell'organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita o il figlio maggiorenne può pretendere solo l'eccedenza.

10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell'AVS

10013 La *rendita completiva per il coniuge*, aggiunta alla rendita di vecchiaia, è versata di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita completiva gli venga versata. Se, invece, i coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile (art. 22bis LAVS).

10014 Se dall'incarto risulta che i coniugi vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al coniuge non beneficiario di una rendita la possibilità di un pagamento diretto della rendita completiva dell'AVS (VSI 5/2001 pag. 228).

10015 Si considera che i coniugi sono separati se:

10016 – hanno cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;

10017 – la separazione è stata sancita dal giudice mediante decisione (art. 176 segg. CC) o sentenza (art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;

10018 – è pendente un'azione di divorzio o di separazione (art. 111 e 117 segg. CC);

10019 – la separazione di fatto dura almeno da un anno senza interruzione;

10020 – è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

10.1.3 Versamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi a terzi

10.1.3.1 Su richiesta dell'avente diritto

10021 Se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che:

10022 – il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato;

10023 – non siano già adempiute le condizioni di versamento a terzi in quanto l'avente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego appropriato della rendita; e

10024 – non sussista alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni (art. 22 LPGA).

10025 Il fatto che l'avente diritto non sia in grado, temporaneamente o per un periodo prolungato, di ricevere personalmente le sue prestazioni (p. es. a causa di un soggiorno in ospedale o all'estero) non è un motivo sufficiente per il versamento a terzi. In tali casi l'avente diritto può per esempio rilasciare una procura bancaria a una terza persona.

10026 Quali terzi entrano in linea di conto, per esempio, i familiari dell'avente diritto che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti o che gli prestano durevolmente assistenza.

10027 La richiesta di versamento a terzi va presentata mediante il modulo 318.182. La necessaria procura conferita alla terza

persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica (art. 31 cpv. 1 LPGA) e a restituire le prestazioni indebitamente riscosse (art. 2 OPGA).

10.1.3.2 Su richiesta di un terzo per garantire un impiego appropriato delle rendite

10028 Le prestazioni pecuniarie (rendite o assegni per grandi invalidi) possono essere versate a una terza persona o a un'autorità che presta assistenza regolare all'avente diritto o si occupa in permanenza dei suoi affari, se il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non è indicato e se (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA):

- l'avente diritto non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e
- l'avente diritto e le persone a suo carico sono di conseguenza interamente o in parte a carico dell'assistenza pubblica o privata; e
- non sussiste alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni (art. 22 LPGA).

10029 Parimenti, l'avente diritto che non usa le rendite completive dell'AVS e le rendite per figli per il mantenimento della sua famiglia, così che essa si trova nel bisogno, non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completiva dell'AVS o la rendita per figli può essere versata direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.

10030 L'entrata in istituto o la volontà di semplificare l'amministrazione non sono motivi che giustificano l'autorizzazione del versamento a terzi. Non è ammesso il versamento diretto della rendita o dell'assegno per grandi invalidi alla casa per anziani o di cura in cui soggiorna l'avente diritto.

Di regola non è ammesso nemmeno il pagamento diretto all'ospedale dell'assegno per grandi invalidi destinato all'avente diritto che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173).

10031 Il fatto che una persona sia sostenuta da un'autorità assistenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni all'autorità in questione.

10032 Per principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha già effettuato il versamento all'avente diritto, né terzi né un'autorità possono più chiederne il versamento in seguito.

10033 Il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi a terzi secondo l'articolo 20 LPGA può essere ordinato solo in casi eccezionali e se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e l'esito di questa verifica devono figurare negli atti.

10034 La rendita o l'assegno per grandi invalidi versati a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con prestazioni fornite all'assicurato o ai suoi familiari prima dell'inizio del diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto sull'impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).

10035 La richiesta di versamento a terzi va presentata mediante il modulo 318.182. La necessaria procura conferita alla terza persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica (art. 31 cpv. 1 LPGA) e a restituire le prestazioni indebitamente riscosse (art. 2 OPGA).

10.1.4 Versamento su ingiunzione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti

10036 L'autorità di protezione degli adulti può emanare ingiunzioni specifiche sul versamento delle prestazioni già prima dell'istituzione di una curatela, nell'ambito di provvedimenti cautelari. Queste ingiunzioni sono vincolanti per le casse di compensazione.

10.1.4.1 Versamento a un curatore o a un organo assistenziale

10037 Se l'avente diritto è sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC, la rendita o l'assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a condizione che quest'ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo da lui designato, a un'autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il curatore è libero di prendere queste disposizioni.

10038 1/26 Le prestazioni pecuniarie sono versate a un curatore ai sensi degli articoli 393–397 CC unicamente se:

- il curatore viene legittimato ad amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato (p. es. l'atto di nomina); o
- nella decisione d'istituzione della curatela è stato ordinato il loro versamento al curatore.

In entrambi i casi deve essere esplicitamente menzionato di quali prestazioni pecuniarie si tratta (p. es. rendita di vecchiaia). In caso contrario, non si può procedere al versamento al curatore (art. 1 cpv. 1bis OPGA). Si vedano anche N.10039.

10038.1 1/26 Se nella decisione d'istituzione della curatela è stato ordinato il versamento della rendita di vecchiaia AVS al curatore, l'assegno per grandi invalidi può essere parimenti versato a quest'ultimo, anche se tale prestazione non è menzionata nella decisione d'istituzione della curatela.

10039 1/26 Il versamento al curatore può essere effettuato soltanto se il conto bancario o postale è intestato alla persona sottoposta a curatela. Il versamento a terzi non può essere effettuato su un conto collettivo del servizio di curatela professionale nemmeno se nel pagamento è indicato il nome della persona sottoposta a curatela.

10040 La rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale solo nell'ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).

10041 L'autorità deve richiedere il versamento a terzi delle prestazioni pecuniarie mediante il modulo 318.182. La necessaria procura conferita alla terza persona è parte integrante del modulo. Firmando il modulo la terza persona designata dall'avente diritto si impegna ad adempiere l'obbligo di notifica (art. 31 cpv. 1 LPGA) e a restituire le prestazioni indebitamente riscosse (art. 2 OPGA).

10.1.4.2 Denaro per le piccole spese

10042 Se la rendita è versata a un curatore o a un organo assistenziale, l'avente diritto deve ricevere di regola un importo adeguato, prelevato dalla rendita, come denaro per le piccole spese, che sarà a sua completa disposizione (art. 409 CC).

10043 La fissazione dell'importo e il versamento del denaro per le piccole spese spettano al terzo destinatario della rendita, che può astenersi dal versarlo o ridurlo se ha buoni motivi di pensare che l'assicurato ne faccia un impiego inappropriato.

10044 Il disbrigo dei reclami concernenti il denaro per le piccole spese non è di competenza delle casse di compensazione.

10045 I reclami devono essere presentati:

10046 – alla competente autorità di protezione degli adulti da parte dell'avente diritto sotto curatela;

10047 – al competente organo assistenziale comunale o alla competente autorità cantonale di vigilanza da parte dell'avente diritto la cui rendita è versata a un organo assistenziale.

10048 Le casse di compensazione dovranno trasmettere all'autorità in questione i reclami che perverranno loro, informandone il beneficiario.

10049 Quando invece, dopo che la decisione sul versamento a terzi è già passata in giudicato, il beneficiario o il suo rappresentante legale sostengono che la rendita o l'assegno per grandi invalidi non debbano essere versati a un terzo, o perlomeno non l'intero importo, si procede in modo diverso: la cassa di compensazione deve riesaminare la regolamentazione adottata tenendo conto della garanzia dell'impiego appropriato della rendita e notificare il risultato al beneficiario sotto forma di decisione, indicando i mezzi d'impugnazione.

10.1.5 Versamento sulla base di provvedimenti del giudice

10050 1/26 L'ordine del giudice civile di versare la rendita di una persona assicurata al coniuge o all'ex coniuge è vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli ordini impartiti nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale (art. 177 CC; DTF 146 V 265 consid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di divorzio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025).

10051 Altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC).

10052 1/26 sopresso

10.1.6 Pagamenti retroattivi effettuati a terzi

10.1.6.1 Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni sociali

10053 Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione di organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie come anche alla procedura si rinvia:

10054 – alla Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

10055 – alla Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare; e

10056 – alla Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute. Sono considerati tali solo gli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie. Non è invece considerata organo d'assicurazione sociale una cassa malati che concede prestazioni secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (p. es. prestazioni obbligatorie in virtù di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata dal datore di lavoro per i suoi dipendenti; v. N. 10064). Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate sulle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi (N. 10062 segg.).

10057 È consigliabile prestare particolare attenzione a domande di compensazione in cui la compagnia di assicurazione può apparire sia in veste di assicuratore sociale che di terzo che ha concesso anticipi. All'occorrenza, il diritto alla compensazione rivendicato da uno stesso assicuratore potrebbe dover essere verificato in base a diverse procedure.

La cassa di compensazione deve quindi determinare quale procedura sia opportuna nel caso specifico.

10058 Per quanto riguarda le richieste di compensazione presentate da organi esecutivi delle PC, degli AF e dell'AD si applicano per analogia le regolamentazioni delle circolari summenzionate.

10059 Per principio le richieste di versamento retroattivo presentate da organi esecutivi di altre assicurazioni sociali hanno la precedenza su quelle presentate da terzi che hanno concesso anticipi.

10060 Tuttavia, se sono ancora pendenti richieste dell'AVS o dell'AI, queste possono essere compensate in ogni caso in via prioritaria, ovvero prima delle richieste di compensazione di altre assicurazioni sociali (DTF 141 V 139).

10061 Se il beneficiario della prestazione è sottoposto all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, si deve inoltre osservare il N. 1038 CIF.

10.1.6.2 A terzi che hanno concesso anticipi

10062 Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente *per lo stesso periodo*.

10063 Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).

10064 Di regola è considerata terzo che ha concesso anticipi anche una cassa malati autorizzata con cui il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera.

10065 Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066 – le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067 – le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il *diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita* (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

10068 Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.

10069 Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10070 Se ad esempio l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall'inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e

l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (informativa AVS/PC n. 241 [d/f]).

10071 L’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

10072 Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

10073 Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.

10074 Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

10075 Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempiute senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la

rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.

10076 Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempiute le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell'AVS (v. N. 10004 segg.), queste ultime non verranno compensate.

10077 Se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di essi adempie le condizioni formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati i N. 10069 e 10070.

10078 La compensazione cui si è proceduto deve essere comunicata al terzo che ha concesso anticipi mediante l'invio di una copia della decisione, che deve essere usata anche per notificare all'interessato l'eventuale rifiuto della domanda.

10079 Per impedire ritardi nel versamento della rendita è possibile, in un primo tempo, prendere una decisione concernente solo la rendita in corso, che non è oggetto della compensazione. In questo caso, però, il pagamento retroattivo dovrà essere oggetto di una decisione separata.

10080 A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.

10081 Se il beneficiario della prestazione è sottoposto all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, si deve inoltre osservare il N. 1038 CIF.

10.1.7 Momento del pagamento

10082 Gli ordini di pagamento devono essere impartiti in modo tale che il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso avvenga possibilmente regolarmente allo stesso tempo, ma al più tardi entro il 20° giorno del mese (art. 72 OAVS; art. 82 OAI).

10.1.8 Versamento simultaneo di altre prestazioni sociali

10083 Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, prestazioni complementari in aggiunta alle rendite AVS/AI come anche altre prestazioni periodiche che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito affidato loro dal Cantone o dall'associazione fondatrice (art. 75 OAVS; art. 82 OAI).

10084 Per evitare confusione sull'importo totale versato si deve informare in modo adeguato il beneficiario della rendita o il suo rappresentante legale sulla composizione di questo importo.

10085 Ogni ulteriore modifica relativa alle modalità di pagamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi sarà comunicata mediante decisione sotto forma di lettera.

10.2 Regolamento dei pagamenti

10.2.1 In generale

10086 1/25 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto. Su esplicita richiesta di quest'ultimo, le prestazioni

possono anche essere pagate tramite polizza di pagamento con numero di riferimento (art. 44 cpv. 1 LAVS; v. N. 10095).

10087 1/25 Le rendite e le altre prestazioni in denaro sono versate alla persona residente all'estero dalla CSC.

10088 Le prestazioni sono fissate in franchi svizzeri. Tuttavia, se queste vengono versate all'estero, il pagamento è effettuato nella valuta del Paese di residenza dell'avente diritto o in un'altra valuta convertibile in conformità alle regole del traffico internazionale dei pagamenti. La conversione in valuta estera viene effettuata dai partner finanziari al corso del giorno in cui è eseguito il pagamento.

10089 Le spese derivanti dai pagamenti sono a carico della CSC. Rimangono riservati eventuali emolumenti prelevati dall'istituto finanziario dell'avente diritto.

10090 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi non possono invece essere versati se e fintantoché il luogo di dimora dell'avente diritto è sconosciuto.

10.2.2 Regolamento dei pagamenti tramite la Posta

10.2.2.1 Utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE)

10091 Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE) di Postfinance da parte degli organi esecutivi dell'AVS/AI/IPG sono determinanti le OPAE. Ciò vale anche per l'utilizzazione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.2.2 Prova del versamento

10092 La prova del versamento della rendita è costituita dalla lista informatizzata della cassa e dalla conferma dell'esecuzione

di Postfinance oppure dalla copia del verbale di trasmissione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.3 Regolamento dei pagamenti tramite la banca

10093 I bonifici su un conto bancario possono essere eseguiti anche mediante un supporto dei dati della banca. Per quanto riguarda la prova del pagamento sono applicabili per analogia le relative disposizioni contenute nelle OPAE.

10.2.4 Altre procedure automatizzate

10094 Le casse di compensazione che vogliono utilizzare un'altra procedura automatizzata per il versamento delle rendite devono mettersi dapprima in contatto con l'UFAS.

10.2.5 Eccezione: pagamento tramite polizza di pagamento con numero di riferimento

10095 1/26 In casi eccezionali gli aventi diritto possono chiedere il pagamento delle prestazioni tramite polizza di pagamento con numero di riferimento (cfr. N. 4301 segg. CTDP).

10.3 Pagamento retroattivo delle rendite AVS

10.3.1 Principio

10096 Le rendite AVS dovute, ma non versate, vengono pagate retroattivamente entro un termine di cinque anni (art. 46 cpv. 1 LAVS; art. 77 OAVS). Se il beneficiario richiede la rendita solo dopo il riconoscimento del diritto oppure se risulta successivamente che ha ricevuto una rendita troppo bassa, la cassa di compensazione deve per principio versare d'ufficio tutti gli importi che non si sono prescritti.

10097 Se il beneficiario è morto, il pagamento retroattivo è devoluto agli eredi o ai loro rappresentanti. Prima dell'emanazione di una decisione e del versamento retroattivo, la

cassa di compensazione deve comunque rivolgersi all'autorità competente per le questioni ereditarie.

10098 Un'autorità di assistenza non può invece richiedere, dopo la morte dell'avente diritto, il pagamento retroattivo di rendite non versate conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS (RCC 1958 pag. 174).

10.3.2 Termine di prescrizione

10099 Il diritto al pagamento retroattivo si estingue dopo cinque anni dalla fine del mese in cui la rendita deve essere versata.

10100 Se l'assicurato fa valere il suo diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dalla nascita del diritto alla stessa, essa è versata per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.

10101 Se la cassa di compensazione è avvertita dall'assicurato che essa gli versa una rendita troppo bassa, il pagamento retroattivo è effettuato per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.

10102 In caso di ulteriori registrazioni nel CI dell'utile di capitale (RCC 1990 pag. 262), il termine per il pagamento retroattivo è calcolato dal momento in cui la comunicazione delle autorità fiscali è stata trasmessa alla cassa di compensazione.

10103 Queste regole si applicano anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia spettante a uno dei coniugi deve essere ricalcolata con effetto retroattivo per il fatto che l'altro coniuge, diventato a sua volta beneficiario di questa prestazione, ha inoltrato in ritardo una richiesta di rendita di vecchiaia o d'invalidità. La nuova rendita di vecchiaia di importo superiore in seguito alla ripartizione dei redditi può essere versata retroattivamente solo nei limiti della prescrizione.

10104 Se la cassa di compensazione si rende conto da sé di aver pagato una rendita troppo bassa, per determinare il periodo coperto dal pagamento retroattivo occorre fondarsi sulla data della decisione relativa a questo pagamento. Ad esempio, nel marzo 2016 si potrà emanare una decisione relativa al pagamento retroattivo al più presto dal 1° marzo 2011.

10.3.3 Importo dei pagamenti retroattivi

10105 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.

10106 Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, si deve versare solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

10.4 Pagamento retroattivo delle rendite AI aumentate retroattivamente

10.4.1 Principio

10107 Se sono state assegnate rendite di importo troppo basso oppure se non sono state percepite prestazioni per cui era stata notificata una decisione o la cui domanda era stata inoltrata, si può ancora effettuare un pagamento retroattivo entro il termine di cinque anni. I N. 10099 segg. si applicano per analogia.

10.4.2 Importo dei pagamenti retroattivi

10108 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.

10109 Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, deve essere versata solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

10.5 Pagamento retroattivo di assegni per grandi invalidi

10.5.1 Nell'AVS

10110 Se una persona grande invalida fa valere il suo diritto all'assegno per grandi invalidi oltre 12 mesi dopo la nascita di questo diritto, la prestazione le viene concessa solo per i 12 mesi che precedono la richiesta (art. 46 cpv. 2 LAVS).

10111 Si concedono tuttavia prestazioni per un periodo di tempo più lungo se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto a dette prestazioni e se egli ha presentato la sua richiesta entro 12 mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 46 cpv. 2 LAVS). Un pagamento retroattivo può essere effettuato in ogni modo solo per i cinque anni che precedono il mese in cui è stata inoltrata la richiesta (art. 46 cpv. 1 LAVS).

10112 1/25 Se la rendita di vecchiaia viene rinviata, il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce soltanto dopo la fine del periodo di

rinvio; è escluso un pagamento retroattivo per tale periodo. L'assegno per grandi invalidi non viene rinviato, ragion per cui esso, contrariamente alla rendita di vecchiaia, non viene aumentato del controvalore attuariale delle prestazioni non riscosse durante il periodo di rinvio.

10.5.2 Nell'AI

10113 L'ufficio AI è competente per fissare la data d'insorgenza dell'evento assicurato e la data d'inizio del versamento.

10114 Se un assicurato inoltra una richiesta di assegno per grandi invalidi più di 12 mesi dopo il sorgere di questo diritto, l'assegno per grandi invalidi può essere versato retroattivamente solo per i 12 mesi precedenti la richiesta (art. 48 cpv. 1 LAI).

10.6 Procedura

10.6.1 Competenza

10115 Il pagamento retroattivo delle rendite, degli assegni per grandi invalidi e delle differenze risultanti da prestazioni fissate anteriormente a un importo troppo basso incombono alla cassa di compensazione che, al momento della determinazione degli importi retroattivi, è competente per il pagamento delle rendite.

10.6.2 Decisione di pagamento retroattivo

10116 I pagamenti retroattivi devono sempre essere concessi mediante decisione la cui forma e il cui contenuto sono per principio disciplinati dalle disposizioni generali.

10.6.3 Interessi di mora su prestazioni
(art. 26 cpv. 2 LPGA; art. 7 OPGA)

10117 Sussiste un diritto ad interessi di mora se una prestazione non può essere versata entro 24 mesi dalla nascita del relativo diritto. Tuttavia, in caso di richiesta tardiva della prestazione, il diritto ad interessi di mora nasce al più presto 12 mesi dopo detta richiesta.

10118 L'interesse di mora inizia a decorrere il primo giorno del mese in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

10119 Se la rendita AI è confermata nel quadro di una procedura di revisione (art. 87 OAI), il termine di 24 mesi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 LPGA inizia a decorrere al più tardi nel momento dell'introduzione della procedura di revisione (DTF 140 V 558).

10120 L'interesse di mora è calcolato ogni mese sull'importo arretrato spettante al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il tasso per l'interesse di mora è del 5 per cento l'anno. Non è previsto il versamento d'interessi composti.

10121 Se l'assicurato si è pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, gli interessi di mora vanno versati d'ufficio. Non è necessario che l'organo d'esecuzione in questione sia responsabile.

10122 Gli interessi di mora sono dovuti solo per prestazioni versate alla persona avente diritto oppure agli eredi o ad un terzo, nella misura in cui i versamenti servono a garantire un impiego appropriato (v. n. 10.1.3 e 10.1.4).

10123 Non è versato alcun interesse di mora se la persona in questione non ha subìto alcun danno in quanto gli importi mancanti sono stati messi a disposizione altrimenti. Questo è il caso quando:

– terzi (datore di lavoro, organismi d'assistenza pubblica o privata, assicurazione di responsabilità civile) hanno versato anticipi contro cessione dei versamenti retroattivi di prestazioni (art. 22 cpv. 2 LPGA, art. 85bis OAI);
– altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM, AD) anticipano prestazioni ai sensi dell'articolo 70 LPGA;
– organi d'esecuzione dell'AVS/AI o delle PC anticipano prestazioni.

10124 Se viene compensata solo una parte dei versamenti retroattivi ai sensi del N. 10123, l'interesse di mora è dovuto solo sull'importo arretrato versato all'avente diritto alla prestazione. Questo vale anche per i casi in cui esiste uno stretto nesso dal punto di vista delle assicurazioni sociali (N. 10201). Di conseguenza, non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla parte di rendita dovuta che è compensata con la richiesta di restituzione. L'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA).

10125 Se i pagamenti retroattivi o una parte di essi devono essere compensati con contributi arretrati, l'interesse di mora viene calcolato sull'importo arretrato complessivo spettante al beneficiario alla fine del mese precedente.

10126 Se l'avente diritto alla rendita riceve solo una parte dei pagamenti retroattivi, poiché una parte della rendita deve essere versata a terzi conformemente ai numeri 10.1.3–10.1.5 o, su richiesta, la rendita completiva, la rendita per figli o la rendita per orfani va versata al coniuge oppure al genitore non avente diritto alla rendita, l'interesse di mora deve essere ripartito e versato in base alle quote della prestazione complessiva.

10127 L'interesse di mora va corrisposto per tutte le prestazioni arretrate assegnate sulla base di una decisione dal 1° gennaio 2003. Per le prestazioni assegnate prima di questa data non è dovuto alcun interesse di mora.

10128 In caso di rendite d'invalidità l'interesse di mora va calcolato prima di procedere alla deduzione dell'imposta alla fonte (cfr. CIF).

10129 L'interesse di mora è arrotondato secondo le regole commerciali in materia (art. 53 cpv. 2 OAVS e art. 32 cpv. 1 OAI).

10.7 Restituzione di rendite e di assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi

10.7.1 Principio

10.7.1.1 Categorie di persone tenute alla restituzione

10130 Chiunque abbia percepito a torto, per una qualsiasi ragione, una rendita o un assegno per grandi invalidi è obbligato a restituirli. Quest'obbligo riguarda prima di tutto l'avente diritto, il suo rappresentante legale o i suoi eredi.

10131 Se, secondo l'articolo 1 capoverso 2 OPGA, la rendita o l'assegno per grandi invalidi sono stati versati a una terza persona o a un'autorità, queste sono obbligate a restituirli. Quest'obbligo concerne, oltre all'avente diritto, anche il terzo destinatario da lui indicato oppure ogni altra terza persona cui è stata versata una rendita o un assegno per grandi invalidi senza che esistesse il diritto a queste prestazioni.

10132 Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non le sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera b o c OPGA, l'obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale (art. 2 cpv. 2 OPGA).

10133 I terzi (ad es. le banche) che si limitano a riscuotere le prestazioni su ordine dell'avente diritto quali semplici servizi di incasso o di pagamento e che non hanno nessun diritto o

dovere riguardo alla situazione giuridica risultante dal diritto alle prestazioni non sono obbligati alla restituzione (RCC 1985 pag. 123).

10134 Qualora sia stata prelevata l'imposta alla fonte su rendite AI riscosse indebitamente o d'importo troppo elevato, la cassa di compensazione deve procedere a una correzione del conteggio sia nei confronti dell'autorità fiscale competente che dell'avente diritto (N. 1040 CIF).

10.7.1.2 Eredi tenuti alla restituzione

10135 L'obbligo di restituzione che incombeva al defunto passa, con l'accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era ancora in vita (RCC 1959 pag. 401). In questo caso la decisione di restituzione deve essere indirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro. Qualora ciò non sia possibile, è sufficiente che la decisione sia indirizzata ad un solo erede (VSI 2/2003 pag. 174).

10.7.2 Importo da restituire

10.7.2.1 In generale

10136 Per principio la persona obbligata alla restituzione deve restituire l'importo integrale di tutte le prestazioni assicurative indebitamente riscosse.

10137 In caso di rendite AI si deve tuttavia osservare che la riduzione o la soppressione risultante dalla riconsiderazione di una decisione precedente può avere un effetto retroattivo e quindi permette di richiedere una restituzione solo se l'errore che ha portato alla riconsiderazione si riferisce

10138 – a una fattispecie analoga a quella dell'AVS (ad es. condizioni di assicurazione, basi di calcolo) oppure

10139 – a fattori specifici regolati dal diritto dell'AI (ad es. la valutazione dell'invalidità), ma si è in presenza di un caso di violazione dell'obbligo d'informare (RCC 1980 pag. 120).

10140 Se l'errore si riferisce a una fattispecie specifica all'AI e l'interessato non ha violato l'obbligo d'informare, la soppressione o la riduzione con effetto retroattivo non sono possibili e la richiesta di restituzione non è ammissibile.

10.7.2.2 Compensazione con pagamenti retroattivi

10141 Se un assicurato ha diritto, per lo stesso periodo per il quale ha ricevuto a torto delle prestazioni, a un pagamento retroattivo di rendite o di assegni per grandi invalidi di un importo inferiore (ad es. correzione successiva dell'importo della rendita), si deve restituire solo la differenza tra l'importo della prestazione versata a torto e l'importo del pagamento retroattivo.

10142 Non si può invece compensare la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse da uno dei coniugi con un pagamento retroattivo della rendita dovuto all'altro coniuge. È tuttavia possibile eseguire una compensazione se tra le due prestazioni esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali (N. 10201).

10143 Se, per lo stesso periodo durante il quale ha percepito indebitamente prestazioni, l'assicurato ha diritto a prestazioni arretrate da parte di un'altra assicurazione sociale, va data la precedenza alla compensazione diretta tra i due organi d'assicurazione sociale, a condizione che le loro rispettive normative lo permettano (art. 2 cpv. 3 OPGA).

10.7.3 Procedura

10.7.3.1 Competenza delle casse

10144 La restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse deve essere richiesta:

10145 – in caso di soppressione della prestazione, dalla cassa di compensazione che ha effettuato l'ultimo versamento illegittimo o dalla Cassa svizzera di compensazione, se la persona interessata ha trasferito il proprio domicilio all'estero;

10146 – se sussiste il diritto alla prestazione, dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi.

10.7.3.2 Decisione di restituzione

10147 La richiesta di restituzione dev'essere di regola oggetto di una decisione da notificare alla persona obbligata alla restituzione o al suo rappresentante legale. Se la persona tenuta alla restituzione è deceduta, la decisione dev'essere intestata alla successione notificata agli eredi.

Se le condizioni per il condono sono manifestamente date, va emanata una decisione nella quale si rinuncia alla restituzione (art. 3 cpv. 3 OPGA). Se la persona tenuta alla restituzione è in buona fede e percepisce già una prestazione complementare annua, la condizione di grave difficoltà è chiaramente adempiuta.

10148 Si deve emanare una decisione di restituzione anche quando l'importo indebitamente riscosso può essere compensato totalmente o in parte con rendite o assegni per grandi invalidi in corso. Tuttavia, in casi simili la restituzione può essere menzionata nella nuova decisione concernente le rendite o gli assegni per grandi invalidi.

10149 Oltre all'indicazione dell'importo da restituire, la decisione deve contenere un'esposizione concisa dei motivi e menzionare i mezzi d'impugnazione e la possibilità di richiedere il condono, se questo non è accordato d'ufficio.

10150 Nell'ambito dell'AI la decisione di restituzione è redatta dalla cassa di compensazione e notificata dall'ufficio AI competente). La data viene posta sulla decisione dall'ufficio AI.

10151 Nei casi di compensazione parziale delle prestazioni indebitamente riscosse con pagamenti retroattivi, la richiesta di restituzione si limita alla differenza tra i due importi.

10152 Se l'importo richiesto in restituzione è compensato interamente con un pagamento retroattivo, non occorre emanare una decisione separata riguardante le prestazioni indebitamente riscosse. La compensazione fatta è però espressamente menzionata nella decisione concernente una nuova rendita o un nuovo assegno per grandi invalidi.

10153 Se si procede a una compensazione della rendita di vecchiaia anticipata conformemente ai N. 6019 e 6024, questo va espressamente indicato nella decisione relativa alla rendita fissata all'età di riferimento.

10.7.4 Estinzione del diritto di esigere la restituzione

10154 Il diritto della cassa di compensazione di esigere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si estingue dopo tre anni dal momento in cui essa, dando prova dell'attenzione esigibile in tali circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le condizioni poste per la restituzione erano realizzate e dal momento in cui essa è venuta a conoscenza dell'importo da restituire (RCC 1985 pag. 543), ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola rendita, a meno che il diritto penale non preveda un termine di prescrizione più lungo (art. 25 LPGA).

10155 Se all'emanazione della decisione iniziale sulle prestazioni partecipano due organi amministrativi distinti (ufficio AI e cassa di compensazione) e uno commette un errore che l'altro non nota al momento della notifica della copia della decisione, si presuppone che sia stato commesso un solo errore. La seconda possibilità prevista per far decorrere il termine di tre anni si presenterà solo in un secondo momento, quando vi sarà motivo di procedere a un riesame dell'incarto.

10156 È determinante, da un lato, la data della decisione di restituzione e, dall'altro, la data alla quale la prestazione è stata effettivamente versata e non quella in cui avrebbe dovuto esserlo secondo la legge (RCC 1982 pag. 470).

10157 Il diritto di esigere la restituzione si estingue per perenzione cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la relativa decisione è passata in giudicato. Se è stata presentata una richiesta di condono (da inoltrare entro un termine ordinatorio), il termine di cinque anni per l'esecuzione della restituzione inizia a decorrere soltanto al momento in cui il rifiuto della richiesta di condono passa in giudicato. Il termine di perenzione vale anche nei casi in cui la richiesta di restituzione è compensata con una rendita corrente.

10158 I crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili non possono più essere riscossi dopo la scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della decisione di restituzione, neanche in presenza di un certificato di carenza di beni.

10159 Se, per il periodo in cui la cassa aveva il diritto di esigere la restituzione, è stata prelevata un'imposta alla fonte, la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta si limita ai soli mesi per i quali si poteva richiedere una restituzione delle prestazioni AI.

10.8 Condono della restituzione

10.8.1 In generale

10160 La restituzione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi riscossi a torto può essere condonata totalmente o in parte se sono soddisfatte le due condizioni della buona fede e dell'onere troppo grave (RCC 1990 pag. 365).

10161 Se su prestazioni AI indebitamente riscosse è stata prelevata l'imposta alla fonte, in caso di condono della restituzione non se ne può richiedere il rimborso all'amministrazione fiscale.

10162 Il condono può essere concesso solo se tutti gli eredi erano personalmente in buona fede e la restituzione costituiva per ognuno di loro, in base alle loro condizioni finanziarie, un onere troppo grave.

10163 Se la condizione della buona fede è adempiuta, si può condonare l'intero importo richiesto oppure una parte di questo, purché la condizione dell'onere troppo grave sia soddisfatta.

10164 Se un assicurato obbligato alla restituzione può pretendere un pagamento retroattivo di prestazioni di importo inferiore per un periodo corrispondente a quello durante il quale gli furono versate prestazioni a torto, potrà essere condonata al massimo la differenza tra la prestazione percepita a torto e il pagamento retroattivo. Questo vale anche quando il pagamento retroattivo e il condono non sono di competenza della stessa cassa di compensazione.

10165 I crediti in restituzione condonati sono estinti e non possono più essere fatti valere in seguito o compensati con prestazioni future, anche se la condizione dell'onere troppo grave non è più soddisfatta.

10.8.2 Buona fede

10166 La persona tenuta alla restituzione o il suo rappresentante legale devono avere ricevuto la rendita o l'assegno per grandi invalidi in buona fede.

10167 In caso di revoca (N. 6017) o di rinuncia (N. 6021) alla rendita di vecchiaia anticipata in favore di una rendita AI vi è buona fede.

10168 La buona fede non è riconosciuta quando il versamento a torto della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione, ovvero quando, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte per

dolo o per negligenza grave, quando un cambiamento della situazione personale o materiale non è stato comunicato o non lo è stato a tempo debito per dolo o per negligenza grave oppure quando rendite o assegni per grandi invalidi versati a torto sono stati accettati in modo doloso o con negligenza grave.

10169 Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta della rendita, dell'esame delle condizioni economiche, dell'adempimento dell'obbligo d'informare per ciò che concerne i cambiamenti della situazione personale o materiale o della riscossione delle prestazioni versatigli a torto non ha prestato quel minimo di diligenza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione. Vi è ad esempio negligenza grave quando, dopo la morte di uno dei coniugi, l'altro continua a percepire la rendita individuale spettante al defunto.

10170 Se l'ufficio AI constata che la prestazione dev'essere ridotta o soppressa con effetto retroattivo (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI), la buona fede è esclusa a priori se la violazione dell'obbligo d'informare è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave (RCC 1981 pag. 86).

10171 Chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA, N. 11001 segg.) è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 79 LPGA, art. 87 quinto comma LAVS, art. 70 LAI) sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto ai sensi del Codice penale cui è comminata una pena più grave.

10172 Di conseguenza, le violazioni dell'obbligo di informare nell'AVS e nell'AI sono considerate atti punibili e, per principio, possono essere perseguite penalmente. Questo vale tuttavia solo per i casi in cui il versamento indebito della prestazione è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione e inoltre la grave violazione dell'obbligo d'informare concerne una restituzione di importo notevole.

10173 Se il comportamento colpevole o la negligenza implicano solo una lieve violazione dell'obbligo d'informare, l'assicurato tenuto alla restituzione può invocare la buona fede (RCC 1986 pag. 664).

10.8.3 Onere troppo grave

10.8.3.1 In generale

10174 Il credito in restituzione deve costituire un onere grave per la persona tenuta alla restituzione. Se la restituzione incombe agli eredi, la condizione dell'onere troppo grave dev'essere soddisfatta da ogni erede.

10175 Si ammette che vi è un caso di rigore quando le spese riconosciute dalla LPC e le spese supplementari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 OPGA superano il reddito determinante secondo la LPC (art. 5 OPGA).

10176 Le autorità non possono invocare l'onere troppo grave (art. 4 cpv. 3 OPGA).

10.8.3.2 Spese riconosciute e reddito determinante

10177 Per determinare le spese riconosciute e il reddito determinante (sostanza inclusa) si applicano le disposizioni della LPC. Occorre osservare che l'articolo 14*a* capoverso 2 LPC (reddito minimo) non è applicabile alla fissazione del reddito determinante di persone beneficiarie di una rendita d'invalidità.

10178 In deroga alle disposizioni della LPC, per armonizzare le regole di calcolo bisogna sempre prendere in considerazione le spese riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoversi 2 e 3 OPGA. Inoltre vengono computate le spese supplementari (art. 5 cpv. 4 OPGA). L'Allegato IV contiene una panoramica di tali importi.

10.8.3.3 Momento determinante per il calcolo

10179 Per calcolare i redditi computabili e la sostanza bisogna di regola fondarsi sul reddito conseguito nel corso dell'anno civile precedente e sullo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Vanno inoltre considerate le rendite e le pensioni in corso come anche altre prestazioni periodiche (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Tuttavia, se prima che la decisione di restituzione sia passata in giudicato la situazione economica del richiedente è cambiata, se ne dovrà tenere conto.

10180 Per determinare le spese riconosciute dalla legge (comprese quelle concernenti la copertura del fabbisogno vitale) ci si deve basare sulla situazione esistente al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

10.8.4 Condono su richiesta

10181 Il condono è concesso su richiesta scritta della persona tenuta alla restituzione, che deve motivarla e inoltrarla alla cassa di compensazione al più tardi entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

10182 Nei casi concernenti l'AI la richiesta di condono va inoltrata all'ufficio AI.

10183 La decisione di concessione o di rifiuto del condono dev'essere notificata all'interessato sotto forma di decisione motivata indicante i mezzi d'impugnazione.

10184 Se la richiesta di condono dev'essere respinta perché la condizione dell'onere troppo grave non è adempiuta, si può utilizzare, quale motivazione, una copia del foglio di calcolo.

10.8.5 Condono parziale

10185 Se l'eccedenza del reddito (reddito determinante maggiore delle spese riconosciute) è inferiore all'importo da restituire, il credito in restituzione dev'essere condonato per la parte che supera l'eccedenza del reddito.

10.9 Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili

10.9.1 In generale

10186 Se la restituzione di rendite o di assegni per grandi invalidi si rivela impossibile, il credito in restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile.

10.9.2 Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un credito in restituzione

10187 Un credito in restituzione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è considerato irrecuperabile quando le prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una compensazione in quanto i redditi dell'interessato sono inferiori al minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. La stessa cosa avviene quando la cassa di compensazione non versa più nessuna prestazione e nei confronti della persona tenuta alla restituzione è stata avviata senza successo una procedura d'esecuzione o quest'ultima sarebbe palesemente infruttuosa.

10188 Una procedura d'esecuzione deve essere considerata infruttuosa quando:

10189 – essa porterà sicuramente a un attestato di carenza di beni, in particolare quando esistono a carico del debitore dichiarazioni di carenza di beni in seguito a pignoramento o fallimento negli ultimi due anni o quando il debitore non dispone del minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione;

10190 – il debitore non può essere raggiunto in Svizzera o lo potrebbe solo con grande difficoltà perché abita all'estero oppure perché non è possibile rintracciare il suo luogo di domicilio o di dimora in Svizzera.

10190.1 1/25 – il debitore risiede in uno Stato dell'UE/AELS e l'UCC non potrebbe rivendicare la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse o potrebbe rivendicarla soltanto con un onore molto elevato tramite l'assistenza amministrativa internazionale presso gli organismi di collegamento dell'UE/AELS.

10.9.3 Effetto

10191 Il credito in restituzione dichiarato irrecuperabile non viene annullato; al contrario la cassa può farlo valere più tardi se il debitore diventa solvente entro il termine di prescrizione (art. 79bis OAVS; art. 85 cpv. 3 OAI).

10.9.4 Procedura

10192 Le casse di compensazione devono tenere sotto controllo fino al termine di prescrizione i crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili per poterne esigere la restituzione qualora il debitore diventasse solvente.

10193 Il debitore non riceve di regola nessuna comunicazione concernente il fatto che il credito in restituzione è stato dichiarato irrecuperabile. Se invece una richiesta di condono dev'essere rifiutata poiché manca il presupposto della buona fede, ma si stabilisce che per il momento il credito è irrecuperabile e non è neppure possibile compensarlo con eventuali prestazioni in corso, nella decisione di rifiuto si dovrà menzionare che, considerando la situazione economica della persona obbligata alla restituzione, si rinuncia temporaneamente alla riscossione del credito chiesto in restituzione, ma che questa avverrà qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse migliorare in seguito.

10.10 Compensazione dei crediti delle casse di compensazione con rendite e assegni per grandi invalidi

10.10.1 In generale

10.10.1.1 Principio

10194 Se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

10195 Le circolari in materia danno informazioni sulla compensazione dei crediti in restituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie con rendite o assegni per grandi invalidi.

10.10.1.2 Crediti compensabili

10196 Sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

10197 Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un'altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B.

10198 Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita.

10199 Parimenti, i contributi dovuti a titolo personale dal coniuge defunto (ma non quelli dovuti in qualità di datore di lavoro),

comprese le spese, possono essere compensati con la rendita per superstiti, anche in caso di rinuncia all'eredità (RCC 1954 pag. 190). Tuttavia, se il coniuge superstite che ha rinunciato all'eredità può rivendicare una rendita di vecchiaia calcolata in base al reddito della propria attività lucrativa e alla ripartizione dei redditi, la compensazione dei contributi dovuti dal coniuge defunto è esclusa (RCC 1967 pag. 67).

10200 Le prestazioni indebitamente versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con prestazioni scadute spettanti all'altro coniuge. Parimenti, non è ammesso compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con una rendita per orfano ad essa destinata (RCC 1956 pag. 194).

10201 È invece possibile compensare prestazioni per coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione è adempiuta per esempio quando:
- insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell'altro coniuge risulta inferiore a causa dell'esistenza di un limite massimo;
- il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa di modifiche della base di calcolo.

10202 Il credito dev'essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

10203 Il credito deve riguardare:

10204 – contributi di ogni genere dell'AVS, dell'AI, delle IPG, dell'AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora);

10205 – prestazioni dell'AVS, dell'AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate;

10206 – prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite;

10207 – rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione;

10208 – contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura;

10209 – tasse d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese d'esecuzione e multe d'ordine;

10210 – risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS).

10.10.1.3 Compensazione con crediti di vario genere

10211 Se si devono compensare crediti di vario genere, si dovranno coprire prima di tutto i contributi considerati per il calcolo della rendita.

10.10.1.4 Estensione della compensazione

10212 Per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).

10213 Per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti si veda il N. 3033 delle DIN.

10214 In caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d'esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo

precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita completiva dell'AVS con una rendita d'invalidità, DTF 138 V 402).

10215 Di conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un'altra, la compensazione è di regola ammissibile per l'intero importo del credito.

10.10.1.5 Durata della compensazione

10216 I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si rimanda all'articolo 16 capoverso 2 LAVS.

10.10.2 Procedura

10.10.2.1 Decisione di compensazione

10217 1/25 L'avente diritto dev'essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella decisione di rendita (N. 10152) oppure, dopo che la pertinente decisione di restituzione (N. 10149) è passata in giudicato, in una decisione speciale indicante i mezzi d'impugnazione. Nel caso delle rendite AI questo compito spetta all'ufficio AI competente per emanare la decisione di rendita. Nella procedura di opposizione o di ricorso, la cassa di compensazione debitrice della rendita notifica a quella creditrice una copia dell'atto di opposizione o ricorso. La cassa di compensazione creditrice elabora un parere in merito e lo notifica alla cassa debitrice.

10.10.2.2 Mandato di compensazione

10218 1/26 Se la cassa di compensazione creditrice non è la stessa che versa le rendite, deve inviare per iscritto un mandato di compensazione alla cassa debitrice della rendita. In linea

di massima spetta alla cassa di compensazione creditrice determinare preventivamente se e in che misura la compensazione sia ammissibile in modo da non intaccare il minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione (v. N. 10212). La cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla cassa debitrice, unitamente al mandato di compensazione, l'esito della verifica del minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. Se la cassa di compensazione debitrice constata che il minimo vitale non è stato accertato, deve rinviare la richiesta di compensazione alla cassa creditrice.

10219 La cassa che riceve il mandato deve dargli seguito e procedere alla compensazione.

10219.1 1/26 Si deroga al N. 10218 se, in base al domicilio della persona tenuta alla restituzione, la CSC è competente per il versamento della rendita e per l'eventuale compensazione di crediti in restituzione con le prestazioni correnti. In tal caso la CSC è competente anche per la verifica del minimo vitale. Il mandato di compensazione alla CSC deve essere trasmesso utilizzando il modulo «Mandato di compensazione alla CSC».

1/25 10.11 Richiesta di compensazione di un credito dell'AVS/AI con le prestazioni di un'istituzione dell'UE/AELS

10220 1/25 Le norme di coordinamento europee prevedono che le prestazioni indebitamente versate possano essere compensate con prestazioni arretrate o in corso di uno Stato dell'UE/AELS conformemente alla legislazione di quest'ultimo (art. 72 par. 1 del regolamento [CE] n. 987/2009).

10221 1/25 Se una prestazione dell'AVS/AI indebitamente versata non ha potuto essere completamente restituita o compensata con prestazioni svizzere, la cassa di compensazione può presentare una richiesta di compensazione all'istituzione competente dello Stato in questione.

10222 1/25 Devono essere adempiuti i seguenti criteri:

– una decisione di restituzione (N. 10147 segg.) è passata in giudicato in Svizzera;
– non è stato concesso il condono parziale o integrale del credito in restituzione (v. n. 10.8) e
– la compensazione con prestazioni arretrate o in corso in Svizzera è parzialmente o integralmente impossibile (cfr. N. 2013.1 CIBIL).

Per la compensazione dei crediti con prestazioni scadute estere sono applicabili per analogia i N. 10196 segg.

10223 1/25 Le casse di compensazione inviano le richieste di compensazione all'UCC conformemente alla procedura descritta nell'informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 488 per l'assistenza amministrativa in materia di esecuzione a livello europeo (disponibile in tedesco e francese). L'UCC inoltra le richieste di compensazione agli organismi di collegamento dell'UE/AELS.

10224 1/25 Per l'entità e la durata della compensazione e la relativa procedura sono applicabili per analogia i N. 10212–10217.

11. Provvedimenti organizzativi di vario ordine

11.1 Obbligo d'informare dell'avente diritto

11001 I beneficiari o i terzi destinatari di rendite o assegni per grandi invalidi sono tenuti ad informare la cassa di compensazione o l'ufficio AI di ogni modifica importante della situazione attenendosi alle indicazioni figuranti sul retro della decisione.

11.2 Scambio di informazioni tra ufficio AI o PC e cassa di compensazione o autorità fiscale

11002 Se una cassa di compensazione viene a conoscenza di circostanze riguardanti beneficiari di rendite o di assegni per grandi invalidi che lasciano supporre una sensibile modifica del grado d'invalidità (miglioramento o peggioramento dello

stato di salute, ripresa o cessazione di un’attività lucrativa, sensibile aumento o diminuzione del reddito del lavoro, aumento della capacità di lavoro ecc.) o di grande invalidità (miglioramento o peggioramento dello stato di salute, assuefazione all’infermità ecc.), deve informarne immediatamente l’ufficio AI competente.

11003 Se una rendita dell’AI o un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI si estinguono in seguito al decesso dell’assicurato, il decesso va comunicato, indicandone la data, all’ufficio AI competente. In caso di prestazioni AI soggette ad imposizione alla fonte la cassa di compensazione competente comunica alla competente amministrazione fiscale l’estinzione del diritto alla rendita.

11004 Tutti i cambiamenti d’indirizzo, di nome e di cassa di compensazione dei beneficiari vanno comunicati al competente ufficio AI. Vale lo stesso per i cambiamenti d’indirizzo dei rappresentanti legali dei beneficiari nonché quando questi ultimi cambiano il rappresentante legale o l’autorità che li assiste. In caso di prestazioni soggette all’imposizione alla fonte bisogna inoltre informare dei cambiamenti l’autorità fiscale competente.

11005 Se un ufficio PC ha comunicato per iscritto a una cassa di compensazione che una persona avente diritto riceve una prestazione complementare, la cassa in questione deve comunicare per iscritto la modifica dell’importo della rendita o dell’assegno per grandi invalidi all’ufficio PC competente, senza indugio e prima dell’emanazione della decisione. Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite non vanno invece comunicate.
Anche la prima concessione di un assegno per grandi invalidi deve essere comunicata per iscritto all’ufficio PC competente prima dell’emanazione della decisione.

11.3 Controllo dell’esistenza in vita

11.3.1 In generale

11006 Le casse di compensazione devono eseguire controlli sufficienti a stabilire se gli assicurati ed i loro familiari che avessero diritto ad una rendita individuale, completiva o per figli siano effettivamente in vita.

11007 Questi controlli avvengono in base ai dati che i beneficiari, i terzi destinatari e i datori di lavoro sono tenuti a fornire e a quelli che si possono rapidamente e continuamente ottenere presso gli uffici pubblici (controllo abitanti, agenzie AVS locali).

11008 A complemento dei loro mezzi di controllo le casse dispongono delle comunicazioni dei casi di decesso, notificate loro dall’UCC.

11009 In casi speciali in cui il loro uso sembri appropriato o addirittura necessario si devono richiedere certificati di esistenza in vita.

11.3.2 Certificato di esistenza in vita

11.3.2.1 In caso di domicilio o di dimora all’estero

11010 Nel caso dei beneficiari residenti all’estero, la CSC verifica annualmente che gli aventi diritto siano ancora in vita e controlla regolarmente che il loro stato civile non abbia subìto cambiamenti. Gli eventuali costi dei certificati sono a carico degli aventi diritto.

11011 In caso di versamenti all’estero almeno una volta l’anno l’avente diritto o il suo rappresentante legale devono farsi rilasciare un certificato vidimato dall’autorità preposta ai permessi di domicilio o da una persona autorizzata ad autenticare documenti, in cui si attesti che le persone che vi appaiono ed hanno o danno diritto ad una rendita sono ancora in vita.

11012 Su richiesta della CSC o dell'avente diritto, il certificato è attestato dalla rappresentanza svizzera competente nello Stato di domicilio dell'avente diritto. A tale scopo quest'ultimo deve presentarsi personalmente presso la rappresentanza svizzera o inviare documenti ufficiali aggiornati dai quali risultino inequivocabilmente le condizioni da verificare.

11013 La CSC può rinunciare a un certificato di esistenza in vita, se tra la Svizzera e lo Stato di domicilio è stata conclusa una convenzione sullo scambio d'informazioni sulla morte o se il decesso dei beneficiari residenti all'estero vengono comunicati in modo sistematico da un'autorità riconosciuta.

11014 La stessa regola è applicata per analogia ai casi in cui solo alcuni membri della famiglia sono domiciliati o risiedono all'estero, mentre le rendite sono pagate in Svizzera.

11015 Nel caso di rendite parziali modeste versate soltanto una volta all'anno il certificato di esistenza in vita dev'essere richiesto prima del pagamento (art. 44 LAVS).

11.3.2.2 Disposizioni procedurali

11016 Per certificati di esistenza in vita stilati in lingue diverse da quelle nazionali ci si deve rivolgere alla Cassa svizzera di compensazione, che può mettere a disposizione, se del caso, modelli di testo.

11017 Se la cassa di compensazione non riceve il certificato di esistenza in vita entro il termine fissato, il pagamento della prestazione deve essere sospeso.

11.3.2.3 In casi speciali

11018 Si deve richiedere un certificato di esistenza in vita anche quando, oltre alle verifiche correnti, si rivela necessario un accertamento più approfondito (p. es. in caso di supposta morte all'estero).

11.4 Controlli delle casse di compensazione

11.4.1 In generale

11019 Le casse di compensazione devono occuparsi immediatamente delle comunicazioni che ricevono (purché rientrino nelle loro competenze) e vigilare su ogni singolo caso.

11.4.2 Verifica degli indirizzi

11020 Le casse di compensazione devono eseguire un controllo dell'effettivo dei loro indirizzi almeno ogni due anni.

11.4.3 Rendite a favore di affiliati

11021 Nel caso di rendite d'orfano o per figli spettanti ad affiliati la cassa deve accertare, in genere una volta all'anno, se l'autorizzazione per la sistemazione degli affiliati sussista ancora, se il rapporto d'affiliazione non sia stato sciolto dal genitore affiliante superstite e se l'affiliato non sia mantenuto, interamente o in parte, dai genitori biologici.

11.4.4 Rendite completive dell'AVS per divorziati

11022 In caso di rendita completiva dell'AVS a favore del coniuge divorziato la cassa di compensazione deve accertare, generalmente ogni anno, che le condizioni poste per l'assegnazione di questa prestazione siano ancora soddisfatte.

11.5 Entrata in vigore

11023 Per tenere conto dell'entrata in vigore della riforma AVS 21 è redatta una nuova edizione delle Direttive sulle rendite, valida dal 1° gennaio 2024.

1/25 **Allegato I**

1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era *assicurata e sottoposta all'obbligo contributivo* o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo contributivo, si procede nel modo seguente.

2. Periodi negli anni civili per cui sono registrati redditi nel CI

2.1 Salariati

2.1.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. … compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	710
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021-2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
2023-2024	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
dal 2025	417	834	1251	1668	2085	2502	2919	3336	3753	4170	4587	4588
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati secondo l'articolo 3 capoverso 3 LAVS sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio
Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. … compresi											da fr.
1948–1968	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1969–1972	128	258	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085
2003–2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712
2007–2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350
2011–2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460
2013–2018	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559
2019–2020	784	1568	2352	3136	3920	4704	5488	6272	7056	7840	8624	8625
2021-2022	791	1582	2373	3164	3955	4746	5537	6328	7119	7910	8701	8702
2023-2024	808	1616	2424	3232	4040	4848	5656	6464	7272	8080	8888	8889
dal 2025	833	1666	2499	3332	4165	4998	5831	6664	7497	8330	9163	9164
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. … compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021-2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
2023-2024	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
dal 2025	417	834	1251	1668	2085	2502	2919	3336	3753	4170	4587	4588
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l’adempimento dell’obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l’*obbligo di contribuzione minima annuale* – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempiuto in ogni caso.

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011–2012	8 339
2013–2018	8 559
2019–2020	8 625
2021-2022	8 702
2023-2024	8 889
dal 2025	9 164

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempiuto l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempiuto per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente).

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. … compresi											da fr.
1948–1959	AVS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	116	133	150	166	183	184
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	177	212	247	283	318	354	389	390
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407	408
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422
2011–2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436
2013–2015	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441
2016–2018	AVS/AI/IPG	39	79	119	159	199	239	278	318	358	398	438	439
2019	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	241	281	321	361	401	441	442
2020	AVS/AI/IPG	41	82	124	165	206	248	289	330	372	413	454	455
2021-2022	AVS/AI/IPG	41	83	125	167	209	251	293	335	377	419	461	462
2023-2024	AVS/AI/IPG	42	85	128	171	214	257	299	342	385	428	471	472
dal 2025	AHV/IV/EO	44	88	132	176	220	265	309	353	397	441	485	486
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di un lavoratore indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011–2012	16 314
2013–2018	16 688
2019–2020	16 864
2021-2022	17 051
2023-2024	17 414
dal 2025	17 964

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. … compresi											da fr.
1948–1959	AVS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	116	132	150	166	182	183
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	366	367
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	222	296	370	445	519	593	667	741	815	816
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844
2011–2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871
2013–2015	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881
2016–2018	AVS/AI/IPG	79	159	239	318	398	478	557	637	717	796	876	877
2019	AVS/AI/IPG	80	160	241	321	401	482	562	642	723	803	883	884
2020	AVS/AI/IPG	82	165	248	330	413	496	578	661	744	826	909	910
2021-2022	AVS/AI/IPG	83	167	251	335	419	503	586	670	754	838	922	923
2023-2024	AVS/AI/IPG	85	171	257	342	428	514	599	685	771	856	942	943
dal 2025	AHV/IV/EO	88	176	265	353	441	530	618	706	795	883	971	972
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Allegato II
1/26

Trasferimento di casi di rendite di beneficiari PC alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio
(art. 125 lett. d OAVS; N. 2038; Circolare alle casse di compensazione AVS del 30 settembre 1985)

1. Tutte le casse cantonali di compensazione sono state autorizzate a *riprendere* i casi di rendite di beneficiari PC.

2. Casse di compensazione e agenzie non autorizzate a trasferire i casi di rendite di beneficiari PC

Numero	Designazione abbreviata	Sede
59	CICICAM CINALFA	Neuchâtel
66.1	Société des Entrepreneurs - Agence Vaud	Tolochenaz
106	FER CIAV	Ginevra
106.1	FER CIAM	Ginevra
106.2	FER CIFA	Friburgo
106.3	FER CIGA	Bulle
106.4	FER CIAN	Neuchâtel
106.5	FER CIAB	Porrentruy
106.7	FER VALAIS	Sion
109	CVCI	Losanna
110	Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	Losanna

Allegato III

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli
Spiegazioni

1. Gli importi considerati determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zürich 1974; RCC 1978 pag. 321). Gli importi indicati sono quelli non ridotti (cfr. informativa AVS/PC n. 32 [d/f]).

2. A partire dal 1988 gli importi dei contributi per alimenti sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura.

3. Gli importi devono essere applicati nel modo seguente:

   a. la metà dell'importo per determinare se il genitore divorziato si occupa in modo preponderante dei figli che gli sono stati affidati e quindi se può essere versata una rendita completiva in aggiunta alla rendita dell'ex coniuge;

   b. un quarto dell'importo per determinare la gratuità del rapporto di affiliazione (N. 3060 segg.).

1/25 **Allegato III**

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Figli	Età	1/2					1/4				
		2015	2019	2021	2023	2025	2015	2019	2021	2023	2025
1 figlio	fino a 6	750	757	763	782	804	375	378	382	391	402
	7–12	798	805	812	832	856	399	403	406	416	428
	13–16	798	805	812	832	856	399	403	406	416	428
	17 e più	915	923	931	954	981	457	461	465	477	491
1 figlio (se ve ne sono 2)	fino a 6	628	634	639	655	674	314	317	320	328	337
	7–12	681	687	692	710	730	340	343	346	355	365
	13–16	690	696	702	719	740	345	348	351	360	370
	17 e più	772	779	785	805	828	386	389	393	402	414
1 figlio (se ve ne sono 3)	fino a 6	568	573	578	592	609	284	287	289	296	305
	7–12	598	604	609	624	642	299	302	304	312	321
	13–16	607	613	618	633	651	304	306	309	317	326
	17 e più	694	700	706	723	744	347	350	353	362	372
1 figlio (se ve ne sono 4 o più)	fino a 6	525	530	534	547	563	262	265	267	274	281
	7–12	564	569	574	588	605	282	285	287	294	302
	13–16	564	569	574	588	605	282	285	287	294	302
	17 e più	637	643	648	665	684	319	322	324	332	342

1/26 **Allegato IV**

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3019 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10174 segg.)

Importi dal 1° gennaio 2026

Importi in comune

	Importi annui in franchi
Importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale	
– per persone sole	20 670
– per coppie sposate	31 005
Per figli da 11 anni	
– per il 1° e il 2° figlio, per figlio	10 815
– per il 3° e il 4° figlio, per figlio	7 210
– per ogni altro figlio	3 605
Per figli fino a 11 anni	
– per il 1° figlio	7 590
– per il 2° figlio	6 325
– per il 3° figlio	5 270
– per il 4° figlio	4 390
– per ogni altro figlio	3 660
Premio dell'assicurazione malattie	
– per adulti	8 976
– per giovani adulti	6 588
– per bambini	2 088

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
Spese per la pigione (pigione lorda)	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	18 900
– per coppie sposate senza figli	22 320
– per coppie sposate con un figlio	24 780
– per coppie sposate con due o più figli	27 060
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	11 160
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	18 300
– per coppie sposate senza figli	21 720
– per coppie sposate con un figlio	23 760
– per coppie sposate con due o più figli	25 920
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	10 860
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	16 680
– per coppie sposate senza figli	20 160
– per coppie sposate con un figlio	22 200
– per coppie sposate con due o più figli	24 000
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	10 080

[1] Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

	Importi annui in franchi
Spese per la pigione (pigione lorda)	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	18 900
– per coppie sposate senza figli	22 320
– per coppie sposate con un figlio	24 780
– per coppie sposate con due o più figli	27 060
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	11 160
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	18 300
– per coppie sposate senza figli	21 720
– per coppie sposate con un figlio	23 760
– per coppie sposate con due o più figli	25 920
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	10 860
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	16 680
– per coppie sposate senza figli	20 160
– per coppie sposate con un figlio	22 200
– per coppie sposate con due o più figli	24 000
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone)[1]	10 080
Importo per le spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Consumo della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
Spese supplementari	
– per persone sole	8 000
– per coppie sposate	12 000
– per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	4 000

[1] Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1bis LPC)

	Importi annui in franchi
Persone sole	30 000
Coppie sposate	50 000
Orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (casi particolari):	300 000
a) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	
b) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile è abitato da una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	

Allegato V
(cfr. informativa AVS/PC n. 367 del 30.10.2015 [d/f])

Accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta esercitata da genitori divorziati o non sposati tra loro

1. Modifiche fondamentali a partire dal 1° gennaio 2015

	1° gennaio 2000–31 dicembre 2014*	Dal 1° gennaio 2015
Computo senza convenzione	Divisione a metà tra i genitori Art. 52*f* cpv. 2bis OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	Assegnazione interamente alla madre Art. 52*f*^{bis} cpv. 6 OAVS (dal 1° gennaio 2015)
Computo in base alla convenzione	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi (con possibilità di alternanza nel computo). Art. 52*f* cpv. 2bis OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o convenire che esso sia diviso a metà (con possibilità di alternanza nel computo). Art. 52*f*^{bis} cpv. 4 OAVS (dal 1° gennaio 2015)
Conclusione di una convenzione con effetto retroattivo	Ammessa, a condizione che non incida sulle rendite correnti. N. 5215 DR	Non ammessa. La conclusione di una convenzione relativa al computo è possibile solo per il futuro. N. 5222 DR

Computo nell'anno in cui è stato contratto matrimonio**
(come non sposati)
	– Figli comuni nati prima del matrimonio:
	  – in base alla convenzione.
	  – in mancanza di una convenzione, divisione a metà tra i genitori.
	  N. 5234 DR
	– Figli non comuni:
	  – interamente al genitore biologico
	  N. 5237 DR
		– Figli comuni nati prima del matrimonio:
		  – in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione;
		  – in mancanza della decisione dell'autorità competente o della convenzione, interamente alla madre.
		  N. 5244 DR
		– Figli non comuni:
		  – interamente al genitore biologico
		  N. 5247 DR

* I genitori divorziati o non sposati tra loro possono esercitare l'autorità parentale congiunta solo dal 1° gennaio 2000 (N. 5209 DR).

** Gli accrediti per compiti educativi sono computati secondo lo splitting (art. 29^{quinquies} cpv. 5 LAVS). Questo comporta che, nell'anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in cui è stato sciolto, i coniugi sono trattati come se non fossero sposati (N. 5227 DR). In funzione dell'anno in questione (prima del 2015 o a partire dal 2015), a seconda che vi sia o meno una convenzione o una decisione, risultano conseguenze giuridiche diverse per quanto concerne il computo di tali accrediti.

2. Autorità parentale congiunta esistente già prima del 1° gennaio 2015

Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e quelli a partire dal 2015 (N. 5186 DR):

	Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014	**Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015** (attenzione: il computo diventa effettivo sempre solo l'anno successivo)
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 Nessuna nuova convenzione a partire dal 2015	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 1, a condizione che essa continui ad essere valida
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 Conclusione di una nuova convenzione (2) a partire dal 2015	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 2, che sostituisce quella precedente
Mancanza di una convenzione*	Divisione a metà	Assegnazione interamente alla madre
Mancanza di una convenzione per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 Conclusione di una nuova convenzione a partire dal 2015	Divisione a metà	In base alla nuova convenzione

* Se i genitori intendono continuare a dividere a metà gli accrediti per compiti educativi anche dopo il 1° gennaio 2015, devono concludere una convenzione in tal senso. Non è tuttavia necessario alcun intervento da parte delle casse di compensazione.

3. Convenzione relativa al computo

Le convenzioni inoltrate alle casse di compensazione prima dell'insorgere del caso di rendita devono essere rispedite ai mittenti, comunicando loro che dovranno inoltrarle alla cassa di compensazione competente solo con la richiesta di rendita e custodirle al sicuro fino a quel momento. Un'archiviazione in forma elettronica presso la cassa di compensazione non è indicata.

4. Esempio

Una nuova coppia ha figli nati da un matrimonio precedente e mantiene l'autorità parentale congiunta. Ciascuno dei nuovi coniugi ha concluso con il rispettivo ex coniuge una convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi secondo le **varianti a)**, **b)** o **c)**.

Convenzione variante a)	**Convenzione variante b)**	**Convenzione variante c)**
♀: 1	♀: ½	♀: 0
♂: 0	♂: ½	♂: 1

La tabella seguente illustra il computo per una nuova coppia in caso di combinazione delle **varianti a)**, **b)** e **c)**. In tutti i casi occorre considerare i seguenti principi:

– può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a persona;
– può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a coppia (eccezione: anno del matrimonio e anno dello scioglimento del matrimonio);
– può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni.

Combinazioni secondo la tabella precedente		Computo prima del matrimonio e nell'anno del matrimonio, in caso di:* ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		Computo anni di matrimonio successivi, in caso di:** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		Computo genitori non sposati tra loro, in caso di: *** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente almeno 1 figlio comune per il quale è convenuto il computo di ½ accredito per compiti educativi	
Computo per i nuovi coniugi / Convenzioni tra ex coniugi		♀	♂	♀	♂	♀	♂
♀ a) e ♂ a)		1	0	½	½	1	½
♀ a) e ♂ b)		1	½	½	½	1	1
♀ a) e ♂ c)		1	1	½	½	1	1
♀ b) e ♂ a)		½	0	¼	¼	1	½
♀ b) e ♂ b)		½	½	½	½	1	1
♀ b) e ♂ c)		½	1	½	½	1	1
♀ c) e ♂ a)		0	0	0	0	½	½
♀ c) e ♂ b)		0	½	¼	¼	½	1
♀ c) e ♂ c)		0	1	½	½	½	1
Nuova moglie con una convenzione secondo le varianti a)–c) E nuovo marito in mancanza di una convenzione	**Variante a) 2000–2014**	1	½	½	½	1	1
	Variante a) dal 2015	1	0	½	½	1	½
	Variante b) 2000–2014	½	½	½	½	1	1
	Variante b) dal 2015	½	0	¼	¼	1	½
	Variante c) 2000–2014	0	½	¼	¼	½	1
	Variante c) dal 2015	0	0	0	0	½	½
Nuova moglie in mancanza di una convenzione	**Variante a) 2000–2014**	½	0	¼	¼	1	½
	Variante a) dal 2015	1	0	½	½	1	½

Combinazioni secondo la tabella precedente		Computo prima del matrimonio e nell'anno del matrimonio, in caso di:* ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		Computo anni di matrimonio successivi, in caso di: ** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		Computo genitori non sposati tra loro, in caso di: *** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente almeno 1 figlio comune per il quale è convenuto il computo di ½ accredito per compiti educativi	
E nuovo marito con una convenzione secondo le varianti a)–c)	**Variante b) 2000–2014**	½	½	½	½	1	1
	Variante b) dal 2015	1	½	½	½	1	1
	Variante c) 2000–2014	½	1	½	½	1	1
	Variante c) dal 2015	1	1	½	½	1	1

* Prima del matrimonio, per i genitori biologici gli accrediti per compiti educativi sono computati in base alla convenzione che hanno concluso (o anche alla sentenza di divorzio): N. 5211 DR per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014; N. 5218 DR per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015.

Nell'anno del matrimonio, i nuovi coniugi sono trattati come se non fossero sposati per quanto concerne il computo degli accrediti per compiti educativi. A seconda di quanto hanno convenuto in materia con l'altro genitore biologico, può succedere che nell'anno del matrimonio ai nuovi coniugi siano assegnati complessivamente fino a 2 accrediti per compiti educativi.

** Negli anni di matrimonio successivi gli accrediti per compiti educativi sono divisi tra i nuovi coniugi (N. 5225 DR). Complessivamente, si può computare loro al massimo 1 accredito per compiti educativi (N. 5226 DR).

*** I genitori non sposati tra loro ricevono complessivamente sempre 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni, cui si aggiunge metà accredito o un accredito intero per i figli nati da relazioni precedenti.